

509.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze urgenti		Borghesio	4-23059 23666
(ex articolo 138-bis del regolamento):		Bertucci	4-23060 23666
Manzione	2-01724 23657	Frattoni	4-23061 23667
Comino	2-01725 23659	Storace	4-23062 23669
Interpellanza:		Trasformazione di documenti del sinda-	
Fei	2-01723 23659	cato ispettivo	23669
Interrogazioni a risposta orale:		Interrogazioni per le quali è pervenuta	
Urso	3-03619 23660	risposta scritta alla Presidenza:	
Taradash	3-03620 23661	Aloi	4-19017 I
Taradash	3-03621 23662	Aloi	4-19805 II
Interrogazioni a risposta scritta:		Aloi	4-20493 II
Marengo	4-23051 23662	Amoruso	4-07881 III
Savarese	4-23052 23663	Amoruso	4-17014 III
Olivo	4-23053 23663	Apolloni	4-19532 V
Mazzocchi	4-23054 23664	Armaroli	4-09996 VI
Mazzocchi	4-23055 23664	Bampo	4-15124 VII
Lucchese	4-23056 23665	Benedetti Valentini	4-13146 VIII
Lucchese	4-23057 23665	Bergamo	4-15626 IX
La Russa	4-23058 23665	Berselli	4-00536 X
		Bonato	4-15058 XI

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG.			PAG.
Cangemi	4-04328	XIII	Nardini	4-20992	XXXIX
Carli	4-15969	XIII	Negri	4-03986	XL
Castellani	4-17695	XV	Pasetto	4-18081	XLII
Cicu	4-10632	XVI	Pecoraro Scanio	4-09030	XLIII
de Ghislanzoni Cardoli	4-11267	XVIII	Pecoraro Scanio	4-13942	XLIV
Del Barone	4-18404	XVIII	Pivetti	4-19124	XLV
Del Barone	4-21167	XIX	Polenta	4-17517	XLVII
Dussin Luciano	4-20700	XX	Procacci	4-12799	XLVIII
Fabris	4-12762	XXII	Procacci	4-20863	XLVIII
Filocamo	4-19056	XXIV	Rallo	4-18430	XLIX
Filocamo	4-20815	XXV	Ranieri	4-15877	L
Gatto	4-15682	XXVI	Rasi	4-14625	LI
Gramazio	4-19636	XXIX	Riva	4-15856	LIII
Lucchese	4-16040	XXX	Rotundo	4-08505	LIV
Lucchese	4-16530	XXXI	Ruffino	4-20887	LIV
Martinat	4-12388	XXXII	Saia	4-17145	LVI
Menia	4-16803	XXXIII	Sbarbati	4-20284	LVII
Migliavacca	4-08267	XXXIV	Storace	4-01262	LX
Migliori	4-16678	XXXV	Strambi	4-19864	LXII
Molinari	4-14718	XXXVI	Susini	4-18471	LXIV
Napoli	4-19574	XXXVII	Terzi	4-15091	LXVI
Napoli	4-20693	XXXVII	Valpiana	4-12549	LXVII
			Vascon	4-08618	LXVIII

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

la vicenda del *doping* sportivo esplosa nel ciclismo prima e, nel calcio poi, sollevata coraggiosamente nell'estate 1998 dall'allenatore della associazioni sportiva Roma, Zeman ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nel sistema dei controlli degli atleti da parte del laboratorio dell'Acqua Acetosa — nonostante le conclusioni farsa della Commissione del Coni — determinando la chiusura dello stesso, il conseguente affidamento dei controlli a laboratori esteri, come se in Italia non vi fossero strutture idonee (e se ciò fosse vero bisognerebbe interpellare il ministero della sanità), l'apertura di una vasta inchiesta della magistratura ordinaria e le conseguenti dimissioni del presidente del Coni dottor Pescante;

il rinnovo dei vertici del Coni appare come logica conseguenza della mancata azione di vigilanza su una materia così delicata che riguarda gli atleti e il futuro dei giovani italiani e in coerenza con i programmi e le attività *antidoping* deliberate dal Consiglio nazionale del 28 febbraio e 30 aprile 1997;

nessun riflesso — come pure sarebbe stato auspicabile — si è finora riscontrato nei vertici della Federcalcio di fronte alla gravità e al susseguirsi degli avvenimenti;

ai problemi generali del mondo dello sport e a quelli di contrasto al *doping* si aggiungono quelli finanziari derivanti dalla caduta degli introiti del Totocalcio in conseguenza sia della grave perdita di credibilità del concorso pronostici calcistici come nel caso della vicenda e sentenza sportiva Venezia-Bari. L'emersione di vicende oscure come quelle della partita Rieti-Pomezia chiama pesantemente in

causa le responsabilità dei vertici federali. A ciò fa poi riscontro lo straordinario successo di giochi concorrenti che si riflette sul Coni, sulle sua difficoltà di finanziamento rispetto ai ritmi e ai programmi di spesa di fronte ad appuntamenti sportivi internazionali;

il Coni figura tra gli enti che ricevono contributi statali sottoposti al controllo della Corte dei conti rientrando nella disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

la gestione corrente del Coni risulta totalmente condizionata dall'andamento dei concorsi pronostici esercitati dall'ente stesso, legati alle competizioni sportive di calcio per la realizzazione delle attività istituzionali;

è stato rilevato come la situazione del calcio appare singolare perché, nonostante esso sia uno sport nazionale, conferisce alla propria federazione un'entrata contributiva irrisoria se posta in relazione con il totale dell'entrata corrente (nel 1997: 1,51 per cento): evidentemente l'espressione finanziaria dell'amplissima e molto motivata partecipazione di base non si incanala in direzione della federazione stessa;

i debiti finanziari e bancari riguardano 15 federazioni ma sono per lo più concentrati nella situazione patrimoniale della Figc per 14,9 miliardi rispetto ai complessivi 38,5 miliardi;

nel rapporto tra Coni e Federazione italiana gioco calcio si evince come questa abbia avuto trasferimenti dal Coni classificati come entrate correnti per 337,9 miliardi e entrate contributive per 5,1 miliardi nel 1997;

il bilancio della Figc, come quello di tutte le Federazioni sportive, è sottoposto al controllo del Coni in quanto preposto alla diffusione dello sport, che a sua volta è sottoposto al controllo della Corte dei conti in applicazione della sopraindicata legge 21 marzo 1958, n. 259;

lo stesso Coni redige un documento contabile secondo quanto previsto dall'ar-

articolo 37 del Regolamento di contabilità e amministrazione degli enti pubblici del parastato sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, provvedendo alla riassunzione delle risultanze delle gestioni a carattere federativo con la depurazione dei movimenti interni delle varie gestioni;

il bilancio consolidato del Coni costituisce la fonte degli aspetti economico-finanziari, e quindi indirettamente gestionali, del variegato mondo delle Federazioni sportive nazionali risultando la dipendenza delle Federazioni sportive, nessuna esclusa, dai finanziamenti del Coni;

nell'ultima gestione della Figc si riscontrano gravi anomalie soprattutto nei rapporti con gli *sponsor*, in particolare relativamente alla scelta dello *sponsor* della federazione in sostituzione della ex IP, e in ultimo nel contratto stipulato con l'azienda produttrice dell'acqua minerale Uliveto;

la Figc, in occasione del centenario, ha promosso una serie di costose iniziative con la partecipazione di *sponsor* per 2,5 miliardi con un disavanzo di 3,5 miliardi, rispetto ai 6 miliardi di spese complessive;

nel mese di dicembre alla scadenza del contratto con lo *sponsor* della squadra nazionale, si è provveduto a bandire una gara per la scelta dello *sponsor*, che è stata vinta non da una singola azienda, ma da una società di servizi che avrebbe dovuto garantire l'importo proveniente da un certo numero di aziende, mentre risulta che non sono state ancora indicate le aziende sostenitrici né risulta essere stata pagata la prima rata prevista dal contratto; in passato la Figc aveva sistematicamente rifiutato questo tipo di soluzione —

se risulti che la Figc abbia rispettato le procedure previste dal Regolamento amministrativo interno del Coni relativamente ai contratti di sponsorizzazione che innovano radicalmente e profondamente rispetto agli orientamenti manifestati in passato dalla stessa Figc;

quali iniziative intenda assumere per rafforzare i poteri di controllo gestionale e finanziario del Coni rispetto ai bilanci delle federazioni sportive affinché agiscano nel pieno rispetto delle procedure vigenti e della trasparenza;

se risulti che è stato definito un accordo tra Figc e il fornitore dell'acqua senza ricorrere a una gara pubblica;

se risulti che l'utilizzo dell'acqua prodotta dalla società Uliveto da parte delle squadre nazionali sia avvenuto su precisa indicazione dello *staff* medico della Figc, in tal modo condizionandosi la scelta effettuata con un giudizio che non può non essere considerato un giudizio di parte;

se risulti che la valutazione del corrispettivo di settecento milioni derivante dall'accordo sia adeguata e veritiera in considerazione del fatto che la valutazione per i fornitori del 1982/1983 era dello stesso ammontare e dunque, in 15 anni, essa non sembra abbia subito variazioni significative nonostante nel settore calcistico si registrino fortissimi incrementi dei costi;

se risulti che l'accordo tra Figc e acqua Uliveto decorra dal 1° gennaio 1999, mentre la società Uliveto ha promosso l'azione pubblicitaria come fornitore della Nazionale di calcio da prima dei mondiali di Francia 1998;

se siano stati contabilizzati eventuali proventi dello sfruttamento dai mondiali di calcio 1998 alla data di decorrenza del contratto;

se gli introiti percepiti dalla Federcalcio per gli *sponsor* siano adeguati ai valori di mercato e se la Federcalcio abbia provveduto a preventive attente verifiche da parte di aziende specializzate del settore;

se si siano riscontrate situazioni similari per altre aziende di sponsorizzazione;

a quanto ammontino gli introiti diretti ed indiretti (*sponsor*, partite di calcio) per le celebrazioni del « centenario » della

Figc e se risulta che la Federcalcio debba ripianare con un ingente intervento finanziario valutato in tre miliardi le spese per il « treno » di tale evento celebrativo;

se il Coni sia stato tempestivamente informato dai responsabili della Figc rispetto alle scelte relative agli accordi di sponsorizzazione in atto;

se non ritenga che alla luce di tali indicazioni si imponga una attenta valutazione dei rapporti tra *sponsor* e federazioni sportive anche in relazione alle esigenze di finanziamento e di funzionamento del Coni.

(2-01724) « Manzione, Angeloni ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

sul quotidiano « *Il Messaggero* » del 19 marzo 1999, appare, in prima pagina, la seguente pubblicità « l'Espresso presenta cinema America Pretty baby Brooke Shields irresistibile anche a dodici anni »;

la suddetta pubblicità si presenta in palese contrasto con l'urgenza e la necessità di combattere qualsiasi forma di abuso fisico, psicologico e sessuale di minori;

la Commissione europea da diversi anni lavora attivamente per trovare una soluzione al problema della sempre più dilagante pedofilia e a tale scopo ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (COM(97) 570 def.) —:

se i Ministri ritengano che la pubblicità dell'Espresso possa incentivare alla pedofilia e contribuire alla circolazione della pornografia infantile;

se non ritengano che il comportamento tenuto dal settimanale possa essere inquadrato in uno dei reati contemplati dal codice penale e se in base alle norme vigenti esista una responsabilità del giornale che ha proceduto alla diffusione della

pubblicità stessa e in caso contrario quali iniziative di tipo normativo, adeguate, dissuasive ed efficaci si intendano adottare prendendo spunto da un episodio come questo che, a giudizio degli interpellanti, non garantisce il diritto ad un'infanzia sicura e tutelata.

(2-01725)

« Comino, Stefani ».

INTERPELLANZA

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

Italia lavoro è una società con sede a Roma in Via Ostiense 131, con un capitale sociale di lire 144 miliardi, ed attualmente partecipata da Italia Investimenti S.p.a. in maniera totalitaria, destinata, alla fine del riordino, ad essere partecipata dal ministero del tesoro;

il presidente di Italia lavoro è l'avvocato Matelda Grassi, il vice presidente, dottor Covatta, il direttore generale, dottor Campidoglio;

lo scopo della Società Italia lavoro è lo sviluppo di politiche attive per l'occupazione promuovendo forme di lavoro innovative e opportunità imprenditoriali di autoimpiego, cooperative, offrendo servizi a operazioni *non profit* —:

se risultino le pregresse esperienze professionali all'Aula della Presidente di Italia Lavoro, avvocato Matelda Grassi, che ha ampi poteri operativi;

se sia vero che ha creato sotto di sé una struttura di ufficio di Presidenza con circa venti dipendenti il cui ruolo e scopo non è ben definito e non si capisce come sia in linea con gli obiettivi di Italia lavoro;

se sia vero che la struttura complessiva di Italia Lavoro S.p.A. sia costituita da circa cento persone di cui operative circa trenta tra sede centrale e sedi territoriali;

quali siano le funzioni dell'assistente del presidente e del direttore generale considerate le loro elevate retribuzioni annue, e considerato che posizioni di tal genere non esistono normalmente in piccole/medie società, a cominciare dalla stessa Itainvest S.p.A. (ex Gepi S.p.A.);

quanti siano i consulenti per l'ufficio stampa e per la struttura interna d'immagine e comunicazione;

se sia vero che molte delle posizioni di responsabilità, a cominciare da quella del direttore generale, sono ricoperte da persone provenienti dalle agenzie per il reimpiego, di cui è prevista la soppressione;

se vi sia l'intenzione di sostituire, il consigliere Cacopardi che come risulta dal *Corriere della Sera*, del 20 febbraio 1999 è stato condannato per una vicenda di corsi di formazione in Lombardia, piuttosto che provvedere al già richiesto rinnovo di tutto il consiglio di amministrazione;

se siano operative e quali risultati si siano ottenuti con le società Sco S.p.A., Alter S.p.A. e Must S.p.A. e quali siano i costi delle stesse per l'anno 1998.

(2-01723)

« Fei ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* del 1° settembre 1997 ha pubblicato un articolo dal titolo « Pellegrino ucciso: lo Stato sotto accusa. Don Conti aveva denunciato invano

alla procura scippi, estorsioni e rapine. La rabbia del rettore del santuario dopo il tragico assalto ai devoti di Padre Pio: Qui da anni viviamo come nel Far West »;

« a pochi chilometri da Foggia, nel piazzale del santuario della Madonna Incoronata, la paura si respira nell'aria già da parecchio tempo. E le parole del parroco, don Gernaldo Conti, alzano il velo sul degrado che ha invaso una terra sacra, sull'aggressione della criminalità a un santuario visitato ogni anno da milioni di pellegrini, sulla guerra quotidiana che si combatte nel piazzale dove un uomo è stato ucciso dopo una giornata di fede, un piazzale dove — secondo quanto dichiarato dal sacerdote — i bambini di dieci anni chiedono il pizzo agli autisti dei pullman di pellegrini »;

il parroco prosegue, « non risparmia le forze dell'ordine, è un fiume in piena che porta a galla giornate scandite da furti scippi, aggressioni, risse estorsioni »;

i banditi hanno aggredito i fedeli all'interno del pullman proprio nel « piazzale del santuario dell'Incoronata. E da questo piazzale, dove è rimasto a lungo il pullman bianco targato Frosinone, don Gernaldo prosegue nella sua precisa descrizione di un degrado quotidiano, che l'altro pomeriggio è diventato tragedia e si è tinto di sangue »;

« è avvilente — prosegue — assistere all'incuria che le autorità hanno di questo luogo; eppure qui è venuto anche il Papa. Il parroco racconta la presenza di quella che lui definisce gente strana: nomadi, tossicodipendenti, parcheggiatori abusivi, ragazzini pronti a minacciare i conducenti dei pullman, quegli autobus gremiti da gente buona, uomini, donne e bambini in viaggio per la preghiera in un santuario, gente come quella che l'altro pomeriggio si è trovata di fronte due giovani armati, uno con i capelli scuri, l'altro biondo, uno che ha ordinato l'omicidio, l'altro che ha sparato e ha premuto il grilletto e ha ucciso »;

« il giorno dopo l'orrore, il parroco del santuario solleva il problema della si-

curezza, denuncia l'assedio dei banditi e lamenta l'assenza delle forze dell'ordine»;

il quotidiano *il Giornale* del 2 settembre 1997 pubblicava un articolo dal titolo «Ci voleva il morto per pensare a far presidiare dalla polizia i luoghi di culto dove da anni spadroneggia la criminalità. Dopo l'omicidio santuari blindati. Il presidente della regione Puglia chiama in causa il Ministro Napolitano» —:

se il Governo ritenga ammissibile che un episodio gravissimo come quello dell'assalto ai pellegrini di Frosinone, che ha visto il piazzale davanti dal santuario della Madonna Incoronata a Foggia macchiato di sangue innocente, non rappresenti un serio campanello d'allarme per quei luoghi di culto maggiormente esposti alla micro-criminalità che andrebbero, invece, sorvegliati e vigilati anche in prospettiva del Giubileo del Duemila;

se si terranno dei vertici relativi alla sicurezza con riferimento al Giubileo in grado anche di affrontare episodi gravi quale quello avvenuto all'Incoronata, che è senza precedenti;

se la pericolosa caduta del controllo del territorio da parte dello Stato, denunciato anche dallo stesso rettore del santuario Madonna dell'Incoronata, faccia parte della nuova politica sulla sicurezza dell'attuale esecutivo che assicurava addirittura, nel programma elettorale dell'Ulivo del 21 aprile 1996, testualmente, di «poter uscire di casa tranquillamente»;

come il Governo intenda concretamente garantire l'incolumità dei milioni di pellegrini che si recheranno nel nostro Paese durante il Giubileo del Duemila.

(3-03619)

TARADASH. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

l'ispettore di polizia Giuseppe Servoli è stato destituito dal servizio a seguito dell'arresto avvenuto il 2 novembre 1995 in conseguenza delle dichiarazioni rese da un agente di pubblica sicurezza sospettato di

corruzione, estorsione e traffico di stupefacenti relativamente al quale lo stesso Servoli aveva svolto le indagini;

la vicenda processuale, nella quale è stato coinvolto anche il vice-ispettore Marco Franza, si è conclusa con la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 ottobre 1998 che ha assolto entrambi per non aver commesso il fatto;

in due precedenti interrogazioni (Taradash n. 3-02294 e n. 3-02718), di cui solo la prima ha ricevuto risposte evasive ed elusive relativamente alla questione posta dall'interrogante (21 luglio 1998, seduta n. 396), si illustrava la vicenda che ha interessato i due funzionari e si chiedevano chiarimenti in merito al ritardato trasferimento degli stessi in un carcere militare, considerando quali problemi la loro permanenza in un carcere ordinario avesse creato loro;

nonostante sia sopravvenuta la sentenza di assoluzione e nonostante l'ispettore Servoli abbia presentato istanza di riapertura del procedimento disciplinare all'ufficio disciplina — servizio ispettore della direzione centrale del personale della polizia di Stato del ministero dell'interno, non è stato ancora riammesso in servizio dal quale era stato destituito a seguito dell'arresto;

il 20 gennaio 1999, con una lettera al capo della polizia, il prefetto Fernando Masone, per la quale non si è avuto alcun riscontro, l'interrogante chiedeva di prendere in considerazione l'opportunità di un suo intervento al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento ai fini della riammissione in servizio;

l'ispettore Servoli e la sua famiglia si trovano in gravi difficoltà non avendo altre fonti di reddito ed hanno subito forti disagi morali e materiali per effetto di una vicenda che li ha visti vittime incolpevoli —:

se non ritenga necessario adottare ogni provvedimento necessario per garantire l'immediata riammissione in servizio dell'ispettore Giuseppe Servoli e se non ritenga necessario verificare i motivi di un

ritardo inammissibile nella conclusione del procedimento ed individuare i responsabili di esso. (3-03620)

TARADASH. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 1999, Un giovane di Matera, Raffaele de Palo, di 31 anni, è morto presso l'ospedale della città dove era stato ricoverato la notte precedente in seguito ad una colluttazione avuta nei locali della questura;

le fonti della questura hanno riferito che il signor de Palo, notato la sera del 19 marzo, verso le 23.30, da una pattuglia dell'Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico mentre, in una strada del centro di Matera, infastidiva alcuni passanti, era stato fermato per l'identificazione e successivamente, poiché il giovane si rifiutava di fornire agli agenti le sue generalità, tradotto in questura;

presso gli uffici della questura, secondo la ricostruzione ufficiale, il giovane si sarebbe rivolto agli agenti con frasi offensive e solo successivamente si sarebbe calmato, ma all'improvviso, mentre erano in corso gli accertamenti, gettando una sigaretta contro un ispettore, lo avrebbe aggredito con un pugno allo stomaco e avrebbe tentato di strangolarlo, così provocando una colluttazione durante la quale il signor de Palo sarebbe caduto in terra privo di sensi e sanguinante al naso;

il signor De Palo, in base a quanto riferito dalla questura, sarebbe stato trasportato immediatamente con un'ambulanza all'ospedale dove i medici, dopo averlo medicato, lo avrebbero giudicato guaribile in dieci giorni per una sospetta frattura al setto nasale, il giorno successivo (il 20 marzo) il giovane è deceduto nello stesso ospedale per « shock emorragico da probabile rottura improvvisa delle varici esofagee »;

anche l'ispettore, del quale non sono state fornite le generalità, avrebbe fatto ricorso alle cure dei medici che gli hanno

riscontrato ferite al collo ed una contusione alla regione sternale con una prognosi di tre giorni;

la procura di Matera ha disposto l'esame necroscopico sul cadavere del giovane che è stato svolto il 21 marzo scorso dal professor Luigi Strada dell'Istituto di medicina legale dell'università di Bari; i risultati che verranno consegnati alla procura entro due mesi;

il questore di Matera, il dottor Eugenio Introcaso non ha disposto nessuna indagine amministrativa interna sull'accaduto e, interpellato dai giornalisti, ha ribadito che nessun provvedimento di natura giudiziaria è stato adottato nei confronti dell'ispettore —:

se non ritenga opportuno disporre un'inchiesta presso la questura di Matera al fine di verificare l'esatto svolgimento dei fatti e determinare eventuali responsabilità per l'accaduto considerando la gravità dell'episodio. (3-03621)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MARENGO e IACOBELLIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari, con competenza per tutta la Puglia e la provincia di Matera, ha un organico teorico di 49 unità;

a tale ispettorato sono conferite una moltitudine di competenze tra cui la istituzione (molto lenta in verità) di nuove tabaccherie; la istituzione di rivendite di tabacchi ordinari e speciali (estive), circa 4.000; gravami amministrativi, gestione contabile, contenzioso e altri;

solo per il contenzioso e per le pratiche riferite al contrabbando risultano es-

sere giacenti dal 1991 ad oggi oltre 100 mila pratiche, mentre oltre 40 mila processi verbali devono essere ancora presi in carico;

delle centinaia di migliaia di pratiche, circa 20 mila sarebbero esecutive per decreti e sentenze; migliaia delle stesse invece prescritte per un danno all'Erario di centinaia di milioni;

risultano essere giacenti migliaia di automezzi sequestrati per la cui custodia il Ministero delle finanze, solo per il compartimento di Bari, spende circa 4 miliardi l'anno senza ricavarne neppure un decimo (solo per acconti del 1998 sul cap. 173 sono stati stanziati 1.700 milioni);

e non è consentito ad alcuno sperperare il pubblico danaro tra la indifferenza della Corte dei conti e di altri organi dello Stato preposti al controllo -;

se non ritenga di dover mettere in atto tutte le iniziative idonee ed urgenti ad arginare queste continue emorragie e far sì che importanti uffici statali, periferici, potenzialmente capaci di produrre una marea di miliardi, possano essere messi in condizione di essere funzionali. (4-23051)

SAVARESE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

al fine di contenere il costo del lavoro, diminuire gli esuberi e realizzare il risanamento economico e finanziario delle poste e delle ferrovie, sono stati mandati in quiescenza anticipata migliaia di lavoratori ancora nel pieno del vigore, e soprattutto ben prima dei 65 anni;

la sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 1758 del 16 ottobre 1998 ha stabilito che « i lavoratori dell'Ente poste italiane possono continuare a rimanere in servizio anche oltre il compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva »;

la Suprema Corte ha così respinto il ricorso dell'Ente suddetto contro diversi dipendenti contrari ad andare in pensione prima di aver compiuto il 65° anno di età,

anche se avevano già maturato l'anzianità contributiva prevista nel contratto di programma;

è da considerare nulla, secondo la sentenza, la clausola secondo cui il rapporto di lavoro si sarebbe automaticamente risolto il giorno successivo al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva;

si tratterebbe, infatti, di disposizione contraria al generale principio secondo cui il rapporto di lavoro cessa per impossibilità sopravvenuta, per fatto volontario delle parti (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale) ma non anche per effetto di una pattuizione collettiva, non avendo le organizzazioni sindacali potere rappresentativo per l'abdicazione a diritti;

i lavoratori delle poste, pur se ente di diritto pubblico, godono di un rapporto di lavoro di natura privatistica, proprio come i ferrovieri;

il pretore di Milano, con sentenza n. 3515 del 15 febbraio 1999 ha accolto il ricorso del ferroviere Pugliese, riconoscendo l'illegittimità del licenziamento e condannando pertanto Ferrovie dello stato SpA a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirlo del danno derivato, calcolato in svariate decine di milioni;

se dovessero essere reintegrati in servizio tutti i ferrovieri nelle condizioni di cui sopra vi sarebbe un danno da risarcire di almeno novecento miliardi;

cifra graverebbe ancor più sul bilancio Ferrovie dello Stato -;

se sia a conoscenza del problema e come, ove ricorresse il caso, intenda adoperarsi perché non venga ulteriormente aggravato il deficit delle Ferrovie dello Stato. (4-23052)

OLIVO, OLIVERIO, GAETANI, BOVA e PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il rilancio del processo di metanizzazione della regione Calabria, sta attraver-

sando un momento di *impasse*, in attesa della pubblicazione del provvedimento Cipe relativo al « decreto Bersani »;

tale infrastrutturazione interessa oltre duecento comuni e, quindi decine di migliaia di famiglie, aziende industriali, artigianali, agricole e commerciali e potrebbe produrre un indotto per le attività di cantiere, materiali, impiantistica, gestione, con una positiva ricaduta a livello occupazionale, presumibilmente di migliaia di unità;

il completamento della metanizzazione della Calabria, ma in generale del Mezzogiorno è da considerarsi elemento fondamentale per lo sviluppo dell'intera area —;

quali iniziative intenda intraprendere affinché si possa assicurare al più presto lo sblocco della situazione e si avvii il processo di collegamento al metanodotto.

(4-23053)

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nello statuto della Lottomatica S.p.A. è previsto che la società non possa assumere alcuna decisione importante (ampliamento di attività, aumento di capitale, assunzione di dirigenti e consulenti) senza il preventivo assenso del Ministro delle finanze;

in questo modo il titolare del dicastero finanziario esplica un potere decisionale arbitrario, poiché privo di criteri informativi oggettivamente predeterminati, assolutamente incompatibili con l'autonomia che spetta ad un soggetto giuridico privato al quale lo Stato partecipa in via molto indiretta, sotto la tutela di organi pariordinati diversi;

in presenza di tale potere assoluto, ci si domanda come il Ministro delle finanze abbia potuto consentire alla suddetta società: a) l'espansione della propria attività in settori diversi da quelli del gioco, per i quali il Parlamento aveva, una prima volta

(legge del 1982 sul lotto) attribuito una esclusiva, e una seconda volta (legge n. 443 del 1993), una preferibilità nel caso di introduzione di nuovi giochi automatizzati; b) l'assunzione di attività diverse da quelle del gioco, condizionando e limitando lo sviluppo delle stesse a beneficio delle prime; c) lo sviluppo, con l'ausilio esclusivo delle proprie consociate, di strutture tecnologiche, eludendo così gli impegni comunitari sulla libera partecipazione di terzi alle future forniture per lo sviluppo della rete —;

se non ritengano necessario liberare lo statuto da tale forzosa ingerenza, affinché ogni soggetto assuma nell'ordinamento le proprie responsabilità gestionali ed operative, finalizzate esclusivamente al conseguimento degli obiettivi assegnatigli in origine.

(4-23054)

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1998 n. 448, all'articolo 45, comma 21, ha stabilito che la distanza tra ricevitorie del lotto non può essere inferiore a metri 200, senza fare alcun riferimento alle condizioni soggettive dei relativi gestori;

il direttore Generale dei Monopoli, dottor Cutrupi, nel dare esecuzione a tale norma, si accingerebbe a discriminare le ricevitorie del lotto a seconda della titolarità della gestione, attribuendo ai soli ex-lottisti il beneficio della distanza minima ed escludendola per tutti gli aventi causa degli stessi (coadiutori, eredi, terzi concessionari) —;

in base a quali direttive, il funzionario in questione, si accinga ad emanare un decreto nel senso indicato, sul quale è da escludere a priori il beneplacito dell'associazione degli ex-lottisti, alla quale spetta la facoltà di esprimere un parere vincolante a proposito, al pari di quello richiesto alla Federazione tabacchi verso la quale sembra propendere il provvedimento;

se ritengano ammissibile che un direttore generale possa emanare un provvedimento, non *propter legem* ma *contra legem*, tanto più che in precedenza, nella relazione del disegno di legge tradotto poi nella norma richiamata, lo stesso aveva espresso parere diverso;

che cosa intendano fare per impedire una decretazione direttoriale di tale palese arbitrarietà, facilmente censurabile ed impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa per illegittimità, contraddittorietà e sviamento di potere. (4-23055)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quando debba finire in Italia la vergogna dei 3 Kw, che non possono essere superati, salvo pagare cifre iperboliche;

se ritengano giusto che le famiglie italiane debbano essere torturate da questo blocco, se accendono un elettrodomestico sono costretti a spegnerne un altro; si tratta di una limitazione assurda e grottesca, di una prepotenza da parte della società che gestisce l'erogazione dell'energia elettrica;

se non si ritenga di intervenire presso l'Enel ed altre aziende elettriche per porre fine a questa vergogna del limite di potenza;

se si rendano conto che il prezzo dell'energia elettrica in Italia è il doppio rispetto agli altri paesi europei, che le famiglie sono costrette a pagare bollette da capogiro, e debbono sottostare anche a questa tortura del blocco di potenza;

se e quando pensino possa finire in Italia questa prepotenza dell'ente elettrico e si possa dare la possibilità alla gente — che, oltretutto, paga l'energia elettrica a prezzi vergognosamente alti — di non avere più questa selvaggia barriera di limite di potenza. (4-23056)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere:

se si rendano conto che tutta la politica economica di questo governo, così come quella di Prodi, Ciampi e Dini hanno causato un disastro immane, facendo precipitare il paese nella povertà e distruggendo ogni principio su cui si basa una buona economia; sta di fatto che ci troviamo ad una continua chiusura di imprese ed aziende, alla fuga all'estero delle grandi imprese (anche se queste ricevono finanziamenti ed agevolazioni con pubblico denaro);

se non ritengano di bloccare il continuo precipitare verso un burrone, che sarà difficile risalire, varando subito alcuni provvedimenti, primo di tutti la riduzione dell'IVA al 10 per cento;

se ritengano poi di potere agevolare l'assunzione di giovani, differenziando il salario, e dando alle stesse imprese la possibilità di poter scegliere il proprio personale;

se vogliano offrire agli investitori le necessarie infrastrutture per creare validi stabilimenti nel sud d'Italia. (4-23057)

LA RUSSA, ALBONI, BOCCHINO e TOSOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i giornali (vedi ad esempio, il *Corriere della Sera* del 17 marzo 1999 pagina 19) hanno resa nota la paradossale situazione dei convogli delle Ferrovie Nord Milano destinati a collegare il capoluogo lombardo all'aeroporto Malpensa 2000, situazione per la quale da mesi si attende un visto ministeriale che autorizzi a circolare i convogli stessi, nel frattempo costretti all'immobilità nel deposito delle Ferrovie Nord Milano di Novate Milanese nonostante i ripetuti solleciti effettuati al ministero dalle Ferrovie Nord Milano medesime;

i convogli in parola, del tipo Taf (treni ad alta frequentazione), progettati e co-

struiti per il traffico pendolare con caratteristiche di particolare « confort » per i viaggiatori, ammontano a nove (valore complessivo oltre 100 miliardi) e già erano stati consegnati in ritardo dalle officine costruttrici su un totale commissionato di 19;

14 treni dello stesso tipo ordinati dalle Ferrovie dello Stato insieme con le Ferrovie Nord Milano e consegnati nello stesso periodo, ossia a partire dalla primavera 1998, hanno invece potuto cominciare a circolare fin dal luglio 1998 avvalendosi delle commissioni di collaudo interne alle Ferrovie dello stato;

l'apposita commissione di collaudo nominata dal ministero per i Taf delle Ferrovie Nord Milano ha chiuso i propri valori nel dicembre 1998 con esito positivo;

la possibilità per i Taf di iniziare a circolare non significa ancora la loro immediata entrata in servizio, dovendosi scontare una fase di collaudo in preesercizio che potrebbe richiedere due mesi ed oltre —;

se non intenda sollecitare i propri uffici competenti — nella specie, la direzione generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione — a rilasciare senza ulteriori ingiustificati indugi l'attesa autorizzazione, in caso contrario assumendosi la responsabilità non solo di privare gli utenti delle Ferrovie Nord Milano, spesso costretti a viaggiare in condizioni difficili, del nuovo materiale, ma — soprattutto — di pregiudicare l'avvio del collegamento con Malpensa che per quanto concerne la parte infrastrutturale sarà funzionante entro il prossimo maggio come previsto e, fra l'altro, come a suo tempo garantito dall'Italia all'Unione europea. (4-23058)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'antico tradizionale mercatino torinese delle « cose vecchie », denominato « Balon », è da ormai molto tempo sottoposto ad un processo di degrado causato soprattutto dalla presenza di innumerevoli

extracomunitari dediti a scippi e borseggi, che allontanano dal mercato la clientela ed il pubblico di collezionisti;

in tutta l'area, inoltre, il lassismo delle autorità comunali consente la presenza di venditori abusivi magrebini di sostanze alimentari anche maleodoranti, oltre che di cassette pornografiche, sigarette di contrabbando e prodotti contraffatti;

ultimamente, però, a questi fattori di degrado e di insicurezza si è venuta ad aggiungere anche una vera e propria attività di « racket », con l'imposizione violenta, da parte degli extracomunitari di un « pizzo » di 100 mila lire al giorno richiesto ai raccoglitori per poter posare la loro merce negli spazi precedentemente occupati in maniera abusiva dai magrebini —;

se non si intendano adottare adeguate misure di controllo e di prevenzione in ordine alla grave situazione sopra esposta, per restituire all'antico mercato del « Balon » il suo carattere tradizionale, allontanando tutti coloro che risultino dediti ad attività criminose e che, con i loro comportamenti violenti e paramafiosi, rendono invivibile la zona per i residenti ed infrequentabile per gli utenti del mercato, con grave danno per la città e per l'attività onesta e pulita dei raccoglitori di cose vecchie. (4-23059)

BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è del 15 marzo 1999 la notizia del piccolo Marco, malato di tumore alle ossa, che non può ricorrere alla terapia Di Bella, perché al padre è stata negata la patria potestà;

questo fatto è stato al centro di aspre polemiche soprattutto nel momento in cui è intervenuta la decisione del giudice del tribunale di Ancona, che toglie la patria potestà al padre del bambino, che appare gravissima e penalizzante nei confronti del piccolo Marco;

il tema della libertà di cura, che ogni paese civile dovrebbe garantire a tutti i cittadini è ancora al centro di polemiche sterili quando si tratta di salvaguardare la vita di un bambino;

il 17 marzo il tribunale di Ancona è intervenuto nuovamente sulla sua precedente decisione restituendo la patria potestà ai genitori ma, al contempo, ha nominato un curatore speciale il cui parere risulta vincolante per gli aspetti clinici;

si tratta di una decisione che non fa ancora piena chiarezza sulla situazione del piccolo Marco; due sentenze contraddittorie e non definitive del tribunale di Ancona in un arco di tempo brevissimo che non risolvono il problema, penalizzano ancora fortemente la famiglia del bambino, che in questo modo probabilmente sarebbe esclusa dal decidere sulla vicenda, e destano sconcerto nell'opinione pubblica;

è inoltre da ricordare che i giudici del tribunale di Ancona sono stati al centro di decisioni su questioni inerenti ai minori molte volte discutibili sia da un punto di vista giuridico che etico —:

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire innanzitutto al piccolo Marco le cure necessarie;

quali valutazioni dia sulle decisioni prese e sulle loro conseguenze e se non ritenga che sia opportuno rivedere le norme sia per quanto riguarda la possibilità di togliere la patria potestà, sia per assicurare anche nel nostro Paese il diritto al cittadino di curarsi liberamente;

se non sia necessario intervenire anche con ispezioni ministeriali al fine di valutare l'operato del tribunale di Ancona su questo fatto e su altri analoghi accaduti in tempi precedenti. (4-23060)

FRATTINI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risultano in corso le procedure di vendita degli alloggi delle Ferrovie dello

Stato, ai sensi della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, ad opera della società Metropolis spa;

la proposta di vendita è formulata in modo uniforme sul territorio nazionale e contiene l'indicazione precisa delle unità immobiliari alienabili così come descritte nel contratto di locazione, il prezzo e le modalità di pagamento;

tale proposta contiene clausole vessatorie, ai sensi della legge n. 52 del 1996, che causano danni economici agli inquilini, in particolare ponendo a carico dei locatari acquirenti i costi delle redazioni delle tabelle millesimali, che Metropolis spa si era contrattualmente impegnata a consegnare ai locatari stessi (articolo 5 del contratto di locazione) entro il 31 dicembre 1995, a propria cura e spese;

tali procedure hanno dato origine a contrasti fra Metropolis spa e gli acquirenti, alcune sfociate in ricorsi all'Autorità giudiziaria, in sede civile e in sede penale, come è accaduto a Parma;

le visure catastali e urbanistiche commissionate dagli acquirenti della città emiliana a tecnici di loro fiducia hanno evidenziato la non conformità dei locali oggetto di alienazione e, in particolare, il professionista incaricato congiuntamente dagli acquirenti ha redatto una verifica catastale che evidenzia:

a) un problema di confini con la palazzina del civico 26, venduta in precedenza;

b) un problema di cantine assegnate asimmetricamente rispetto alle risultanze catastali;

c) un problema di posti auto su terreno pertinenziale al lato nord, locati e su cui sono stati posti box di cemento rimovibili non condonati, con un affitto iniziale di lire 1.500 regolarmente versati e riscosso dalle ferrovie dello Stato;

d) un problema di posti auto parzialmente su terreno di pertinenza al lato nord-ovest;

il professionista incaricato congiuntamente dagli inquilini e successivamente anche da Metropolis spa ha, invece, rilasciato un certificato di doppia conformità in pieno contrasto con le visure di cui al punto precedente. In particolare, tale visura certifica la doppia conformità per un appartamento che non corrisponde a quello prima locato e poi offerto in vendita al locatario signor Damiano Pastorino, e da questi occupato;

inoltre, Metropolis spa risulta inadempiente ai sensi del contratto di locazione anche per non avere compiuto la verifica dello stato dei luoghi (articolo 5 del contratto di locazione) che avrebbe evitato una così negativa evoluzione degli eventi;

la regolarizzazione richiesta, i cui costi, si ribadisce, sarebbero rimasti a carico dei locatari acquirenti, riguardava:

a) il frazionamento, con relativo accatastamento di parte dell'area cortilizia di pertinenza ai fini di individuare le aree di parcheggio utilizzate dai singoli conduttori, che debbono considerarsi pertinenze degli appartamenti nel rispetto di molte sentenze, fra cui anche della Suprema corte, che stabiliscono il principio che l'atto di alienazione degli immobili deve comprendere anche il diritto dell'uso del terreno adibito a parcheggio. Rispetto a tale problema la regione Emilia-Romagna anticipava che « l'eventuale necessario accatastamento delle unità immobiliari ad uso abitativo successivo alla presentazione del piano di vendita alla regione Emilia-Romagna da parte dell'ente proprietario ai sensi della legge n. 560 del 1993 e della direttiva regionale n. 185 del 1996, non comporta la nuova presentazione del suddetto piano di vendita. Infatti, la direttiva regionale n. 185 del 1996, alla fine del punto 1 della parte A, dispone che le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese negli edifici o nelle aree di pertinenza degli stessi, inseriti nel piano di vendita, sono soggetti ad alienazione ai sensi del comma 15 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993. A maggior ragione, non comporta modifiche un sem-

plice frazionamento, con relativo accatastamento, dell'area di pertinenza dell'edificio che formalizza una situazione di fatto esistente »;

b) l'opportunità di frazionare contestualmente anche il terreno non di pertinenza, ma ugualmente alienabile, già utilizzato come posto auto, che i conduttori hanno espresso l'intenzione di acquistare;

c) le assicurazioni che il costo dell'area di pertinenza (poi incorporata) non sia inclusa nella valutazione economica dell'area che sarà venduta successivamente, in quanto facente già parte del prezzo complessivo degli immobili offerti in vendita, secondo la valutazione Ute;

d) l'indicazione del costo dell'area non di pertinenza, parte del quale i locatari-acquirenti sono disposti a versare a titolo di caparra confirmatoria;

e) l'impegno a regolarizzare tutta l'area interessata dal punto di vista catastale e urbanistico a cura e spese degli interessati che nonostante gli inviti a sanare la situazione prima di vendere la proprietà dei beni Metropolis spa ha sempre opposto ragioni di impossibilità che appaiono obiettivamente infondate e strumentali, soprattutto in relazione agli esiti giudiziari che ne sono conseguiti e tale rifiuto appare ancora più grave e irragionevole in considerazione del fatto che le spese per le richieste sanatorie sarebbero state assunte dagli acquirenti, che avevano dato piena disponibilità, sia verbalmente che per iscritto;

i fatti denunciati denotano perlomeno una notevole superficialità e una incapacità di tenere rapporti di pari dignità e rispetto con i cittadini utenti e clienti, quando non configurano fatti più gravi, censurabili anche in altra sede -:

se non ritenga di dare disposizioni affinché il patrimonio alienabile ai sensi della legge n. 560 del 1993 venga proposto agli acquirenti solo dopo che sia stata sanata qualunque difformità urbanistica e/o catastale, oltre che contrattuale e giuridica;

se non ritenga di dare disposizioni affinché le ferrovie dello Stato e Metropolis spa, finalmente accogliendo le legittime richieste avanzate da alcuni locatari-acquirenti, compongano le controversie in corso, ad esempio, dinanzi al tribunale di Parma;

se non ritenga di dover accertare per quali motivi reali le ferrovie dello Stato e Metropolis spa, si sono opposti a qualunque sanatoria;

se non ritenga di dover accertare i costi di tale opposizione, sia in termini economici (prestazioni professionali assunte, missioni, eccetera) che in termini di impegno di personale, per un'attività contenziosa che non può definirsi produttiva. (4-23061)

STORACE. — *Ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in molte occasioni i centri sociali si sono contraddistinti per gravi episodi di violenza ed in particolare a Roma il « Centro La strada », sito in Via Passino, è conosciuto per le violente aggressioni compiute dai suoi militanti;

le aggressioni di cui sopra sono state documentate in un *dossier* prodotto dalla Federazione romana di Alleanza nazionale;

questo *dossier* è stato consegnato alla procura di Roma circa un anno fa;

tra i fondatori e gli animatori del centro sociale « La Strada » si segnala il signor Fabio Malinconico, pregiudicato, perché condannato per una aggressione alla pena di quattro mesi e mezzo di reclusione;

in data 28 febbraio 1999 RAI 3 ha trasmesso un programma denominato « i ragazzi del 99 » condotto dal giornalista Enrico Deaglio;

durante il programma il Malinconico è lungamente intervenuto come ospite in rappresentanza del « movimento delle tute bianche »;

il giorno 3 marzo 1999 il Malinconico è stato arrestato nella capitale con altri cinque individui per i gravi incidenti del corteo in favore del *leader* curdo Ocalan;

il centro sociale di via Passino 24, non è mai rientrato nella delibera comunale di sanatoria dei centri sociali stessi, da dove a quel che consta all'interrogante sono partite decine di azioni criminose —:

di quali informazioni disponga l'autorità preposta all'ordine pubblico sul centro sociale « La strada » e quali provvedimenti abbia in animo di assumere.

(4-23062)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Marengo n. 3-02065 del 12 marzo 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-23051;

interrogazione a risposta scritta Urso n. 4-12316 del 15 settembre 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-03619.

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel quadro delle iniziative organizzative in corso nell'Ente poste, pare si sia assurdamamente ritenuto di smantellare il Cuas (Centro unificato automazione servizi) di Reggio Calabria;

ciò rischierebbe di creare insuperabili problemi ai centotrentotto dipendenti ed alle loro famiglie —:

per quali ragioni, in nome di una discutibile ristrutturazione, si stia procedendo alla dismissione di interi settori, senza tenere in alcun conto le esigenze dell'utenza ed i diritti dei lavoratori dipendenti, ingiustamente esposti a gravi rischi;

se e quali urgenti provvedimenti intenda assumere il Governo al fine di scongiurare i segnalati pericoli, evitando l'ennesima spoliatura ai danni della città di Reggio Calabria. (4-19017)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organiz-

zazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di assicurare il coordinamento delle filiali di una regione o di più regioni nel quadro di tale nuovo modello organizzativo è stata creata la funzione del direttore regionale.

La medesima società per rendere operativa tale nuova struttura, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998, ha elevato il numero delle filiali da 99 a 139 prevedendone ulteriori quattro nella regione Calabria: Castrovillari, Crotone, Locri e Vibo Valentia.

Nel sottolineare che tali iniziative riguardano la regione Calabria al pari di tutto il territorio nazionale, la ripetuta società ha comunicato che sono stati ridisegnati, tenendo conto dei bacini di utenza, i centri di meccanizzazione postale (CMP) ed i centri unificati di automazione (CUAS) e, per

quanto riguarda la Calabria, è previsto un ridimensionamento del CUAS di Reggio Calabria e del CMP di Lamezia Terme.

In particolare, ha proseguito la società, nel CUAS di Reggio Calabria si procederà alla riduzione del personale ivi applicato in connessione con la diminuzione delle attività svolte, mentre per il CMP di Lamezia Terme è all'esame la possibilità di interrompere l'attività del settore meccanizzato dei pacchi.

Per entrambi i casi le unità in esubero verranno ricollocate in altri settori operativi del territorio con modalità e tempi che la società si è impegnata a valutare attentamente in modo da assecondare il più possibile le esigenze del personale interessato ai movimenti in parola.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALOI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che l'ufficio Cop delle poste di Reggio Calabria sta subendo un progressivo ridimensionamento a causa della « compressione » del personale in applicazione della circolare dell'Area « OF » di filiale che riduce l'organico, già fortemente diminuito per i continui spostamenti dei relativi dipendenti nelle varie agenzie della città e della provincia;

se - di fronte a tale situazione assai grave - non ritenga che si corra il rischio di fornire alla clientela servizi insufficienti con grave ripercussione sulla immagine ed il prestigio delle poste;

se non ritenga per i motivi suesposti di tempestivamente intervenire per accertare i termini della questione di modo che possano essere eliminati gli inconvenienti lamentati, ripristinando l'organico sufficiente, e ciò anche allo scopo di migliorare i servizi. (4-19805)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società

per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dall'on.le interrogante - ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

Il predetto piano, ha proseguito la medesima società Poste, prevede una serie di interventi per riassorbire il turn over ed evitare l'assunzione di parte delle unità chiamate in servizio a tempo determinato, attraverso un appropriato uso dello strumento della mobilità interna, sia volontaria che d'ufficio, il che consentirà di destinare la maggior parte degli esuberanti esistenti ad attività che permettano di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela (recapito e sportelleria in particolare) e di promuovere la crescita del fatturato.

In tale ottica, pertanto, la filiale di Reggio Calabria sta effettuando la mobilità del personale dal centro operativo postale (COP) - dove attualmente il numero delle unità applicate è superiore al fabbisogno - alle agenzie di base dislocate in città, dove si registrano delle carenze nell'organico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALOI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di difficoltà in cui versa il personale dipendente delle « Poste Ferrovie » di Reggio Calabria dove - a seguito della ristrutturazione dei posti di lavoro - l'ufficio « sportelleria », adibito al servizio accettazione pacchi, raccomandate, assicurate ed

espressi, è stato caricato anche del servizio dei conti correnti postali;

per sapere se non ritenga di dovere intervenire per rendere più funzionale e meno gravoso per l'attività del relativo personale dipendente il citato «ufficio sportelleria» delle «Poste Ferrovie» di Reggio Calabria, venendosi attualmente a procurare notevoli disagi per la clientela che è costretta a sopportare lunghe file per effettuare operazioni data la carenza di personale. (4-20493)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che fino al luglio 1998 l'ufficio poste-ferrovia di Reggio Calabria era adibito esclusivamente all'espletamento dei servizi postali con orario al pubblico 8,45/23,45.*

Per venire incontro alle esigenze dell'utenza che desiderava effettuare versamenti di conto corrente postale dopo la chiusura di tutte le altre agenzie, a partire dallo scorso mese di luglio la medesima società ha deciso di far accettare, in via provvisoria, i versamenti di conto corrente anche dall'ufficio in parola, con orario 18,00/23,45.

La suddetta sperimentazione ha dato buoni risultati, per cui i competenti organi locali hanno esteso l'esecuzione del servizio in questione per tutto l'arco di apertura al pubblico (8.45/23,45), atteso che la richiesta di servizi postali durante la giornata non è tale da impegnare in maniera compiuta l'operatore ivi applicato.

La filiale di Reggio Calabria ha, comunque, previsto la ristrutturazione del posto di lavoro in modo da facilitare all'unità applicata l'espletamento di entrambi i tipi di servizio ed ha assicurato che, qualora dovesse verificarsi un incremento del traffico, verranno adottate le opportune modifiche nell'assegno numerico del personale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

AMORUSO, MARENGO, POLIZZI, GISSI e IACOBELLIS. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in un articolo pubblicato sul giornale Roma del 25 febbraio 1997, si riportano notizie relative ad operazioni di brooke-raggio assicurativo nell'ambito di Ausl ed aziende ospedaliere della regione Puglia;

in particolare, si evince l'azione di capofila svolta dalla Ausl BA/4, che avrebbe affidato a un'agenzia di brooke-raggio di Milano, sembra per il tramite di un agente di Potenza, la gestione di contratti assicurativi senza prevedere alcun tipo di gara —:

se le notizie riportate corrispondano al vero, nel qual caso cosa il Ministro intenda fare al fine di garantire chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa. (4-07881)

RISPOSTA. — *In merito agli aspetti ed alle circostanze della vicenda segnalata con l'atto parlamentare in esame, il Commissariato del Governo nella Regione Puglia ha assicurato che il Direttore Generale dell'Azienda USL BA/4 ha revocato la deliberazione n. 412 del 21 febbraio 1997, concernente «Conferimento incarico alla Sanità General Broker Service S.p.A. di Roma.....», proprio in quanto adottata in mancanza del previo espletamento di gara.*

La revoca è sopravvenuta pochi giorni dopo l'emanazione della deliberazione n. 412/97.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

AMORUSO. — *Al Ministro per il commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

è notizia dei giorni scorsi la predisposizione di un nuovo schema di regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

esso prevede l'istituzione di una direzione generale per la promozione economica e gli investimenti;

tale direzione «promuove, coordina e sviluppa iniziative dirette a sostenere l'at-

tività all'estero delle imprese italiane, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato assiste ed orienta l'attività di promozione all'estero delle regioni e degli altri enti territoriali italiani e coordina e sviluppa iniziative dirette a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia »;

le funzioni sopra elencate, con legge 25 marzo 1997, n. 68, poco più di un anno fa, erano state affidate all'istituto nazionale per il commercio estero;

l'atteggiamento assunto dal Ministero degli affari esteri si rivela, pertanto, assolutamente in contrasto con le leggi in vigore dello Stato italiano che non possono essere certo calpestate da semplici regolamenti interni;

tali proposte denotano un approccio alle materie del commercio estero da parte di questo Governo, scoordinato e privo di un disegno razionale d'azione —:

se fosse al corrente dello schema di cui alla premessa e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare al fine di fornire un quadro normativo certo di riferimento alle aziende italiane che si affacciano sui mercati esteri, anche in considerazione che la citata legge di riforma dell'Ice vorrebbe tale istituto come punto fermo di riferimento per la promozione del *Made in Italy* nel mondo. (4-17014)

RISPOSTA. — *In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che definisce le attuali funzioni e l'organizzazione del MAE, la Direzione Generale per gli Affari Economici attende ad ogni attività concernente le questioni economiche che abbiano attinenza con la politica estera (articolo 9, comma d). In virtù di tale competenza a carattere generale il Legislatore ha previsto la dipendenza funzionale delle Unità operative dell'ICE dalle Rappresentanze diplomatiche « per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera » (Legge 68/97, articolo 3, comma 4-bis).*

Lo schema di regolamento in questione, nel definire l'articolazione degli Uffici di

livello dirigenziale generale, prevede una nuova ripartizione delle competenze, già attribuite al MAE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18/67. Nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli Affari Esteri, la costituenda Direzione Generale per la Cooperazione economica e finanziaria multilaterale dovrebbe, in particolare, attendere ai seguenti compiti:

trattare le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;

partecipare alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

seguire le tematiche economiche e globali inerenti al processo « G 7/8 »;

curare tutte le questioni relative al sostegno delle attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

sovrintendere all'attività della Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e trattare, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione di armamenti e dei materiali a doppio uso;

trattare le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

trattare questioni di rilevanza economica relative alla disciplina internazionale dei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

La necessità, nell'ambito della riorganizzazione interna del MAE, di meglio articolare la ripartizione presso l'Amministrazione centrale delle competenze generali e specifiche in materia di politica economica estera e di potenziare l'azione del MAE e della rete delle sue Rappresentanze all'estero è da collegare anche all'evoluzione dei rapporti economici internazionali, caratterizzati dalla progressiva integrazione dei mercati e dal processo di internazionalizzazione dell'attività delle imprese.

La Legge 68/97 sulla riforma dell'ICE e la disciplina degli strumenti di sostegno finanziario per la promozione dell'attività delle imprese italiane all'estero, introdotta con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, razionalizzano l'attività degli organismi competenti ad attuare iniziative promozionali (ICE) e ad approntare strumenti finanziari di sostegno alle imprese (SACE, SIMET, MEDIOCREDITO CENTRALE). Tali leggi, tuttavia, non incidono sulle competenze del MAE né sui compiti di politica economica estera spettanti alla Farnesina. D'altro canto, lo schema di Regolamento nulla innova nelle competenze o responsabilità della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri o Amministrazioni, come precisato dall'articolo 6 del testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 1998.

Il MAE opera all'estero attraverso una rete costitutiva da 117 Ambasciate e 121 Consolati. Nell'ambito delle suddette 239 Rappresentanze diplomatiche e consolari operano 138 Uffici commerciali (lo stanziamento sul bilancio del MAE per tutti i suddetti Uffici è stato, per il 1997, di poco superiore a 1.200 milioni di lire). La rete estera dell'ICE opera in 66 Paesi con 83 Unità operative. Le Ambasciate e i Consolati svolgono un'intensa attività a sostegno delle imprese operative. Le Ambasciate e i Consolati svolgono un'intensa attività a sostegno delle imprese italiane, anche nei Paesi nei quali operano strutture dell'ICE. Nel 1996 la rete diplomatica ha assistito 1.037 delegazioni imprenditoriali. Sono oltre 20.000 gli uffici di imprese e banche italiane operanti stabilmente all'estero in contatto con le nostre Rappresentanze.

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe da escludersi che la riorganizzazione interna delle Direzioni Generali del MAE svisi l'odierna ripartizione del lavoro di sostegno della proiezione internazionale dell'imprenditoria italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

APOLLONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità

e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

è stata recentemente denunciata alla Commissione europea l'inaffidabilità dei dati forniti dall'Istat;

la denuncia è stata fatta da Adusbef, Usicons e Usi alla luce di alcuni clamorosi responsi dell'Istituto centrale di statistica che fornisce i dati dell'andamento dei prezzi al Governo;

l'Adusbef ha asserito che i dati Istat non sono più un problema di matematica, ma sono divenuti un consapevole imbroglio a danno dei consumatori e dei cittadini;

riportando alcuni esempi, i prezzi registrati a Milano segnano una costante diminuzione, salvo i profilattici che, aumentando del 9,4 per cento tirano su l'intera voce « servizi sanitari » dello 0,7 per cento;

si dà il caso che il peso dei « servizi sanitari e spese per la salute », inserito nel « paniere », sia pari a 5,8066, quello del profilattico uguale a 0,0775: per trascinare su l'intera voce dei servizi sanitari dello 0,7 per cento, un profilattico dovrebbe costare 25 mila lire;

i libri scolastici, la cui spesa globale annua per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, è stata stimata da Adusbef in 1.500 miliardi, sono pacificamente aumentati in virtù di un accordo editori-ministero della pubblica istruzione, soltanto del 2,4 per cento su tutto il territorio nazionale;

anche quaderni, atlanti e vocabolari hanno subito analogo rincaro; zainetti, astucci per matite, agende ed altro materiale didattico, per una spesa di 700 miliardi, seppur non esistenti nel paniere Istat hanno registrato aumenti medi del 7-9 per cento —:

perché gli aumenti, di cui sopra, abbiano il potere di sradicare l'inflazione;

perché si continuino a sottrarre, dal paniere Istat, beni prodotti e servizi indispensabili per le famiglie di operai ed

impiegati, i quali hanno un costo non indifferente nei bilanci familiari, per almeno 800 mila lire annue in media ma continuano imperterriti a rilevare andamenti di prezzi per prodotti usciti dal commercio dal dopoguerra non più utilizzati dalla stragrande maggioranza degli italiani;

se il Governo stia istruendo l'Istat a salvare l'onore della scienza statistica aggiornando il paniere, inserendovi prodotti effettivamente utilizzati dalle famiglie.

(4-19532)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, si fa presente quanto segue. Nel paniere preso a riferimento dall'ISTAT per la determinazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo sono presenti tutti i beni ed i servizi generalmente utilizzati dalla popolazione di riferimento. Ogni prodotto presente nel paniere è considerato in relazione all'importanza rivestita nei consumi.*

Poiché tale importanza cambia nel tempo, il sistema di ponderazione va pertanto riconsiderato periodicamente. In Italia, ciò avviene ogni tre anni, contro i cinque anni della maggioranza degli altri paesi; soltanto Francia ed Inghilterra vi provvedono annualmente, mentre negli Stati Uniti l'ultimo ribasamento risale a dodici anni fa. L'aggiornamento della ponderazione determina la riduzione del peso dei prodotti meno usati e l'aumento di quello relativo ai prodotti di più largo uso. Così, mentre quaranta anni fa, in Italia, i prodotti alimentari rappresentavano circa la metà dei consumi delle famiglie, oggi tali consumi sono ridotti al venti per cento del totale con conseguente aumento dell'importanza di altri prodotti.

Nel ribasamento 1995, ad esempio, sono stati introdotti nel paniere la telefonia mobile ed i personal computers, ed è stato aumentato il peso della spesa per servizi telefonici.

Si sottolinea che tali operazioni non vengono effettuate arbitrariamente, ma sulla base delle rilevazioni statistiche sui bilanci

delle famiglie e sui dati della contabilità nazionale relativi ai consumi privati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

ARMAROLI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

all'ospedale Galliera di Genova, dopo i servizi di pediatria e di chirurgia pediatrica, verrà cancellato quello di neuropsichiatria infantile;

viene così cancellato il servizio ambulatoriale che ogni anno segue e cura almeno 1500 bambini: neonati a rischio, bambini epilettici, bambini con problemi psichiatrici, che hanno bisogno di essere seguiti;

tale decisione è determinata dal fatto che il piano sanitario regionale prevede di concentrare l'assistenza pediatrica al Gaslini, ma soprattutto perché il servizio di neuropsichiatria infantile non è in attivo;

da parte delle famiglie dei bambini, sino ad oggi seguiti dai tre medici della neuropsichiatria infantile del Galliera, c'è grande apprensione e preoccupazione per il venir meno di questo, per loro, fondamentale punto di riferimento e di assistenza —:

se non ritenga opportuno intervenire al fine di garantire ai pazienti interessati e alle loro famiglie un servizio idoneo e efficiente, tenendo presente la specificità del lavoro svolto dal servizio ambulatoriale che sarà soppresso;

se non sia il caso, in taluni e circostanziati episodi quale il presente, assumere le decisioni in merito alla chiusura o meno di un servizio reso da una struttura sanitaria non solamente secondo criteri economicistici, ma anche considerando le peculiarità assolutamente uniche delle prestazioni fornite e, come in questa occasione, difficilmente sostituibili. (4-09996)

RISPOSTA. — *Com'è noto, in base alla normativa vigente, l'organizzazione e l'articolazione delle strutture ospedaliere compete alle Regioni.*

Nel caso di specie, peraltro, risulta che la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria del 27 giugno 1997, n. 40, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera per gli anni 1997-1999, nell'ambito del riordino delle funzioni di pediatria nell'area metropolitana genovese, abbia confermato il mantenimento del Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso l'Ente ospedaliero Galliera, ai fini dello svolgimento delle attività ambulatoriali ed a supporto delle funzioni degenziali di neonatologia.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

BAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

gli organi di informazione tedeschi stanno da alcuni giorni diffondendo notizie in merito ad una epidemia di peste suina nella regione del Meklenburgo;

voci accreditano veritiera l'espansione dell'epidemia anche alla regione della Bassa Sassonia;

sono in corso abbattimenti di decine di migliaia di animali;

martedì 20 gennaio 1998 si è tenuta a Bruxelles una riunione dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea a cui sembra abbia partecipato anche il nostro Ministro Pinto;

mercoledì 21 gennaio 1998, sempre a Bruxelles, si è riunita la Commissione europea permanente dei veterinari, che sembra abbia stabilito il solo divieto di esportazione carni oltretutto limitatamente alla suddetta regione del Meklenburgo —:

quale sia il motivo della mancata nota informativa del Governo all'opinione pubblica italiana;

se s'intenda dare interpretazione restrittiva alla decisione dei veterinari, estendendo il divieto di importazione a tutti i prodotti derivati dalla macellazione di suini, comprendendo pertanto anche farine, mangimi e loro componenti;

se non s'intenda, per una volta e almeno questa volta, dare un valido sostegno alla nostra economia promuovendo in campo nazionale ed europeo una efficace campagna di immagine del prodotto suinicolo padano. (4-15124)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i limiti delle competenze istituzionali del Dicastero della Sanità.*

I primi dati riguardanti l'insorgenza di focolai di peste suina classica in Germania sono stati acquisiti in seguito alla trasmissione di una nota datata 16 gennaio 1998, con cui la Commissione europea rendeva note le informazioni ricevute dai Servizi Veterinari tedeschi.

Queste ultime apparivano molto generiche, poiché segnalavano la presenza di un solo focolaio di malattia nel territorio del Mecklenburg-Westpomerania, limitandosi a comunicare che suini provenienti dall'allevamento infetto risultavano venduti, negli ultimi mesi, ad altri allevamenti dislocati su tutto il territorio della Germania, senza indicare, tuttavia, l'ubicazione di tali allevamenti e l'eventuale estensione della malattia.

In attesa della riunione del Comitato Veterinario Permanente a Bruxelles, questo Ministero disponeva, fin dal 16 gennaio 1998, che tutte le partite di suini provenienti dalla Germania, giunte in Italia negli ultimi 40 giorni, dovessero essere rintracciate e sottoposte ad accurati accertamenti clinici ed al prelievo di campioni di sangue.

Venivano previste adeguate misure anche per le partite arrivate successivamente.

Nel corso della riunione del Comitato Veterinario Permanente, tenutasi a Bruxelles il 21 gennaio 1998, in seguito alle garanzie fornite dalla delegazione tedesca in merito all'effettivo controllo della peste suina classica, veniva disposta unicamente la chiusura di gran parte del Land Mecklenburg alla commercializzazione, verso gli Stati Membri, di suini vivi e di seme suino.

La Decisione comunitaria veniva recepita nel nostro Paese in data 23 gennaio 1998.

In tale circostanza, non si è ritenuto necessario applicare particolari misure restrittive nei confronti della importazione di carni, prodotti e mangimi.

In effetti, la normativa comunitaria prevede misure molto rigorose: intorno al focolaio della malattia devono essere istituite una zona di protezione ed una zona di sorveglianza di almeno 10 km di diametro.

Entro queste zone gli animali non possono essere movimentati o trasportati ad un macello, fino a quando il focolaio non risulti completamente estinto e non vengano ultimati dalle competenti Autorità Sanitarie gli adeguati controlli clinici e sierologici presso tutti gli allevamenti ubicati in entrambe le zone.

Inoltre, tutte le farine animali che vengono utilizzate per la costituzione di mangimi devono essere sottoposte ad un trattamento specifico, atto a garantire l'inattivazione del virus della peste suina classica.

Le misure disposte dal Comitato Veterinario Permanente sono risultate adeguate ed efficaci a contrastare e delimitare la malattia insorta in Germania e sono state, di recente, completamente revocate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

l'Umbria ha già pagato prezzi socialmente molto pesanti alla riduzione di personale e strutture attuata dall'Enel, culminata poi con la soppressione del polo direzionale regionale, questione che dovrà essere urgentemente ripensata;

in modo particolare la zona di Terni è ormai minacciata di disattivazione, con certissime ricadute negative sulla qualità del servizio, sull'efficacia dello stesso nelle aree più periferiche, nonché sulla compagine sociale, già duramente provata, di Terni e della sua provincia —:

se non ritenga di dover intervenire affinché l'Enel receda dalla sua politica di

destrutturazione della propria presenza ed operatività in Umbria;

in particolare, se non ritenga di sollecitare l'Enel:

a) alla sostituzione del personale che ha terminato il servizio;

b) alla copertura delle posizioni vacanti nella struttura ternana anche a livello medio-alto (capi reparto, eccetera);

c) alla sostituzione delle unità di organico che risultano trasferite alla direzione produzione idroelettrica di Villa Valle;

d) al fermo di ogni altro trasferimento verso quella direzione, compresi i trasferimenti che il personale può essere incentivato a chiedere proprio dalle notizie di disattivazione delle strutture locali;

e) alla revoca della cancellazione della posizione di ingegnere aggiunto alla direzione;

in via generale, se non ritenga di dover ottenere dall'Enel un pronunciamento chiaro sul necessario mantenimento della zona di Terni con capacità direzionale autonoma, nonché sul potenziamento dell'organico nelle aree di Orvieto, Todi, Spoleto e Valnerina, in collegamento operativo con la predetta zona di Terni, utilizzando a tale scopo anche — ma non soltanto — le 21 assunzioni, previste entro il 1997, di operai nella distribuzione Marche-Umbria. (4-13146)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione, sulla base degli elementi forniti anche dall'ENEL SpA, si fa presente quanto segue.*

L'attuazione della nuova organizzazione territoriale della Distribuzione persegue l'obiettivo fondamentale di assicurare la soddisfazione della clientela e il mantenimento di elevati livelli di qualità del servizio, in linea con gli standards previsti nella « Carta dei Servizi ».

Il nuovo modello organizzativo ha realizzato una semplificazione della struttura organizzativa territoriale con l'eliminazione di uno dei due precedenti livelli di coordi-

namento (Compartimento e Distretto) che, largamente sovrapposti, determinavano allungamento dei tempi decisionali ed inefficienze.

A tale fine, sono state istituite 14 Direzioni Distribuzione, di norma su base regionale, tranne in alcuni limitati casi di accorpamento di regioni, per realizzare un bacino minimo del numero dei clienti.

Nelle regioni per le quali non è stata prevista una sede di Direzione di Distribuzione, come la Regione Umbria, sono state istituite Delegazioni, con competenze nei rapporti con gli Enti locali e le strutture sociali presenti nel territorio per quanto riguarda l'interfaccia per le proposte di legge regionali; la gestione del protocollo di relazioni industriali per la parte regionale; i rapporti preliminari in vista di incontri di interesse più generale; i rapporti con organizzazioni varie presenti sul territorio di competenza.

Per le aree che in passato erano sede di Distretto sono stati adottati interventi che consentono di mantenere invariato il complessivo livello del servizio, con la conservazione delle strutture operative deputate appunto ad assicurare il servizio medesimo (nel caso della Regione Umbria reparti operativi per la manutenzione delle cabine primarie e delle linee alta tensione, per le verifiche, per le teletrasmissioni e per i sistemi di elaborazione, nonché il Centro Operativo per l'esercizio della rete). Il nuovo assetto vede, infatti, confermata la centralità delle attuali strutture operative — Zone ed Agenzie — le quali continueranno a svolgere le attività di esercizio e di manutenzione della rete elettrica, nonché le attività di servizio alla clientela, con maggiore responsabilità ed efficacia, in conseguenza del decentramento decisionale e dell'accresciuta autonomia operativa.

Nella realizzazione del nuovo assetto organizzativo, proprio al fine di evitare un impatto traumatico sulle risorse umane, sono state escluse «azioni forzose» di alleggerimento della forza lavoro ed è prevista una riconversione-valorizzazione delle professionalità esistenti, al fine di utilizzare al meglio le nuove opportunità offerte dal mercato dell'energia e dei servizi connessi.

Per quanto riguarda la presunta «minaccia di disattivazione» della Zona di Terni, si precisa che non è in atto alcuna iniziativa tendente a prefigurare una modifica organizzativa in tal senso; ovviamente, nella copertura delle posizioni resesi vacanti per pensionamenti o trasferimenti verso altre unità, l'Azienda non può che ispirarsi a criteri di efficienza e di funzionalità operativa. In relazione alla figura dell'ingegnere aggiunto, si chiarisce infine che la stessa non rappresenta una «posizione di struttura», ma viene attivata solo laddove vi sia la necessità di fornire un supporto al dirigente di Zona.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

BERGAMO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 46 della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di svolgere il servizio militare nei corpi di polizia municipale nei comuni di provenienza;

la norma dovrebbe favorire sia i giovani che intendono espletare il servizio militare nei luoghi di residenza sia i comuni, che potrebbero risolvere agevolmente e con bassi costi le carenze del servizio di polizia municipale;

la norma, tuttavia, non recherà alcun beneficio a quei comuni (e tra l'altro sono la grande maggioranza) che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

infatti, la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 1986, prevede che il corpo di polizia municipale può essere legittimamente istituito solo nei comuni ove il servizio è espletato da almeno sette addetti. Per effetto delle disposizioni contenute nelle leggi regionali emanate in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge, vi può essere un vigile urbano ogni 700-800 abitanti;

al fine di determinare il numero degli addetti al servizio di polizia municipale si

fa riferimento alla popolazione legale senza tenere conto della presenza sul territorio nazionale, in particolare in Calabria, di comuni che durante il periodo estivo — causa l'enorme flusso di turisti — vedono la popolazione decuplicata e non riescono con le proprie scarse risorse a sopperire neanche ai normali problemi di viabilità;

quali provvedimenti intenda adottare considerando che, *rebus sic stantibus*, i piccoli comuni subiranno l'ennesima penalizzazione rispetto a quelli con maggiore popolazione legale e continueranno ad avere le solite difficoltà per espletare servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati. (4-15626)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, nella quale la S.V. On.le chiede di conoscere quali provvedimenti possano essere adottati per eliminare l'inconveniente arrecato dall'articolo 46 della legge 449/97, concernente la possibilità di svolgere il servizio militare nei corpi di polizia municipale nei comuni di provenienza, si fa presente quanto segue.*

L'intento del legislatore non è quello di penalizzare i piccoli comuni — che non hanno potuto costituire il corpo di polizia municipale avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti — ma di prevedere situazioni sostitutive corrispondenti alle caratteristiche proprie del servizio di leva.

Sono infatti i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti per i quali si pone in termini più allarmanti la necessità di far fronte alle carenze di organico nei colpi di polizia municipale e nelle articolazioni istituzionalmente preposte alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico, e tale circostanza è sufficiente a dare adeguata spiegazione della formulazione della norma.

D'altra parte la stessa disposizione in esame è anticipatoria — e sotto questo riflesso, dunque, derogatoria — rispetto alla disciplina più generale ancora all'esame delle Camere concernente il servizio civile nazionale.

Per ovviare alle difficoltà che incontrano i piccoli comuni, l'articolo 24 della legge

8.6.90, n. 142, prevede la possibilità di stipulare apposite « convenzioni » o « accordi di programma » per l'esercizio di attività amministrative non imprenditoriali.

Inoltre la stessa legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 1986, prevede all'art. 1, comma 2, la possibilità per gli enti locali di esercitare il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

BERSELLI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:*

con delibera n. 85/92 di consiglio comunale, con annessa valutazione a firma del dirigente del settore urbanistica, e delibera n. 175/93 di consiglio comunale, l'amministrazione comunale di Cattolica (Rimini) ha sdemanializzato e successivamente alienato un terreno di 129 metri quadrati alla società Girasole srl, avente sede in Cattolica, al prezzo di lire 18.000.000;

tale terreno è edificabile (3 metri cubi/metro quadrato), per un valore di mercato stimato in lire 90.000.000 circa;

al rogito notarile del dottor M. Bevilacqua di Cattolica del 10 agosto 1994, rep. n. 216.458, con il quale il comune di Cattolica alienava alla società Girasole srl il suddetto terreno, era allegato un certificato senza numero di protocollo, datato 11 marzo 1994, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 47 del 1985, in cui si dichiarava che la destinazione urbanistica del terreno è « sottozona H1 — arenili ed aree demaniali », pertanto inedificabile;

con delibera di giunta municipale n. 837/94 venivano « regalati » 7 metri quadrati di terreno (136-129 metri quadrati) alla società Girasole srl;

alla concessione edilizia n. 275/93, rilasciata dal comune di Cattolica alla so-

cietà Girasole srl per demolizione-ricostruzione con destinazione civile abitazione sul terreno in oggetto, è allegato un estratto di mappa del Nuovo catasto edilizio urbano di Forlì, senza data di rilascio e senza firma del dirigente dell'ufficio tecnico erariale, non conforme a quelli originali in visura presso l'ufficio tecnico erariale di Forlì;

alla luce dei fatti descritti, ad avviso dell'interrogante, risulta evidente che è stato dichiarato non edificabile da parte del Comune di Cattolica, che ne è il venditore, un terreno che in effetti lo era, e che il comune medesimo ha di fatto regalato alla società Girasole sette metri quadrati di terreno di sua proprietà —:

se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno accertare se vi sia stata una evasione fiscale (imposta di registro ed Invim), in considerazione del basso valore dichiarato nell'atto in virtù del certificato di inedificabilità prodotto dal sindaco di Cattolica;

se non ritenga opportuno disporre accertamenti presso il catasto di Forlì, onde verificare il motivo della non conformità dell'estratto di mappa del Nuovo catasto edilizio urbano allegato alla concessione n. 275/93;

se risulti al Governo che siano state avviate indagini in proposito e, in caso positivo, quale ne sia lo stato. (4-00536)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole lamenta che il Comune di Cattolica avrebbe commesso violazioni, anche di natura fiscale, in occasione della vendita di una porzione di terreno alla società Girasole S.r.l. dal momento che, con delibera n. 837 del 17 novembre 1994, sarebbe stata attribuita una diversa superficie al frustolo alineato (da mq. 129 a mq. 136) per favorire la società e che il prezzo pattuito sarebbe largamente inferiore a quello di mercato, trattandosi di area edificabile e non di area inedificabile, come attestato in un allegato al rogito. La S.V. Onorevole chiede perciò di conoscere se questa Amministrazione non ritenga oppor-*

tuno accertare se vi sia stata tale evasione e se siano state avviate indagini in proposito da parte dell'Autorità giudiziaria.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che, con atto repertorio n. 216458 del 10 agosto 1994 per notaio Bevilacqua, registrato presso l'Ufficio del registro di Rimini, il Comune di Cattolica ha ceduto, tra l'altro, un frustolo di terreno di mq. 136, posto nel territorio comunale, alla società Girasole S.r.l. con sede in Cattolica per il prezzo di lire 18.000.000.

Il predetto Dipartimento ha fatto presente che l'Ufficio del registro di Rimini, al fine di verificare, se si fosse concretizzata evasione all'imposta di registro ed all'INVIM, aveva richiesto all'Ufficio tecnico erariale di Forlì di effettuare gli accertamenti tecnici previsti i cui risultati, esposti nella relazione di stima sommaria dell'11 aprile 1996, hanno sostanzialmente confermato l'estensione del terreno, ma hanno portato alla rivalutazione dell'area, considerata edificabile. Il medesimo Ufficio del registro ha, pertanto, provveduto ad emettere avviso di accertamento, che è stato notificato e per il quale pende contenzioso.

Per parte sua il Ministero di Grazia e Giustizia ha fatto presente che la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Rimini ha instaurato procedimento penale, al quale sono stati successivamente riuniti altri tre procedimenti. Per tutti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione con provvedimento del 7 novembre 1997.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BONATO, NARDINI, PISTONE e MICHELANGELI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in data 18 e 19 dicembre 1997, presso l'Hotel Ergife a Roma, si è svolto il concorso per l'ammissione al «2° corso trimestrale allievi vice brigadieri per il ruolo di "sovrintendenti"», riservato agli appartenenti al corpo della Guardia di finanza;

nelle due giornate, suddivisi in quattro turni, hanno partecipato circa 12 mila concorrenti;

alcune decine di partecipanti, in tutti i quattro turni e in presenza di testimoni oculari, sono stati scoperti e allontanati mentre copiavano le risposte dei questionari da soluzioni precedentemente predisposte;

i testi dei quattro questionari non sono stati selezionati pubblicamente e non risulta nota la forma e le garanzie di trasparenza e di riservatezza a tutela dei partecipanti —:

se si intenda intervenire per verificare come sia potuto accadere che i contenuti dei quattro diversi questionari (ciascuno fornito al diverso turno) possano essere stati resi noti prima della prova concorsuale;

se si intenda intervenire immediatamente per invalidare le prove e per quali ragioni tale decisione non sia stata assunta nell'immediato dai promotori responsabili del concorso in oggetto;

se si intenda verificare il rispetto delle procedure e le eventuali irregolarità nel sorteggio dei questionari scelti per la prova concorsuale;

se tale esperienza non induca a riflettere sulla necessità di recuperare procedure alternative nella selezione delle carriere che privilegino la costante preparazione, l'aggiornamento professionale e l'esperienza lavorativa, in alternativa a concorsi con prove d'esame poco credibili ed estemporanee;

se intenda verificare eventuali responsabilità nell'intera vicenda, con particolare riferimento ai danni economici prodotti indirettamente e direttamente alla collettività pubblica, per i costi imposti dalla prova d'esame (spesa di circa 300-500.000 lire per partecipante, costi aggiuntivi per l'hotel Ergife, i sorveglianti, i trasporti da e per la sala) e per la mancata

prestazione per due giornate di oltre 12.000 addetti della Guardia di finanza.
(4-15058)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, nel lamentare che durante le prove del concorso per l'ammissione al secondo corso trimestrale allievi vicebrigadieri per il ruolo di « sovrintendente », riservato agli appartenenti alla Guardia di Finanza, sarebbero stati scoperti ed allontanati alcuni concorrenti sorpresi a copiare le risposte ai diversi questionari, chiedono di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare per accertare la responsabilità di quanto avvenuto nonché per prevedere l'adozione di una diversa modalità concorsuale, che garantisca una selezione basata sulla verifica della reale preparazione ed aggiornamento professionale dei candidati.

In proposito, il competente Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente di aver proceduto ad annullare la prova scritta svoltasi nei giorni 18 e 19 dicembre 1997, di aver informato l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale (« Obbligo di riferire la notizia di reato ») e di aver promosso — nei confronti dei militari in capo ai quali sono già ravvisabili responsabilità di carattere disciplinare — le relative procedure. Per quanto riguarda, invece, le eventuali responsabilità per danno erariale, esse saranno valutate dalla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

Riguardo alla possibilità di prevedere procedure alternative nella selezione delle carriere, il predetto Comando generale ha evidenziato che la disciplina dei concorsi previsti dalle norme vigenti per l'accesso dei militari del Corpo a carriere superiori è in linea con le corrispondenti procedure previste per il personale delle altre forze di polizia e tiene, comunque, in considerazione anche i precedenti di servizio dei candidati, prevedendo l'attribuzione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli conseguiti in occasione delle prove d'esame.

Infine, il medesimo Comando generale ha assicurato che, in futuro, saranno adottate nuove modalità di somministrazione dei

test per lo svolgimento delle prove — come quella oggetto di annullamento — basate su questionari a risposta multipla.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CANGEMI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il presidio ospedaliero « S. Stefano » di Mazzarino (CL) è una moderna struttura che serve un'utenza di oltre cinquantamila cittadini, residenti anche nei comuni di Riesi e Butera (CL) e Barrafranca (EN);

l'operatività della struttura è però radicalmente compromessa da una cronica insufficienza di personale;

in questo quadro si situa l'intollerabile vicenda della chiusura, a fine settembre 1996, della sala operatoria, a causa dell'assenza dell'unico anestesista di fatto operante nella struttura;

tale episodio si configura come una vera e propria interruzione di un pubblico servizio essenziale, con possibili conseguenze nefaste;

questa situazione, e soprattutto l'assoluta incertezza riguardo le prospettive future, hanno creato fra i cittadini un clima di gravissima esasperazione, con rischi per la tenuta democratica nel territorio —:

se, considerata la gravità della questione descritta dall'interrogante, non ritenga opportuno interessarne il prefetto di Caltanissetta. (4-04328)

RISPOSTA. — *A seguito della delega a rispondere, in luogo del Dicastero dell'Interno, all'atto parlamentare in oggetto, pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo Ministero, per quanto di competenza, non può che confermare le indicazioni già fornite alla S.V. nella rispo-*

sta del 19 giugno 1998 (interrogazione parlamentare n. 4/13530).

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

CARLI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi di novembre e dicembre del 1991, ad alcuni stabilimenti balneari della provincia di Lucca furono notificati, da parte dell'Intendenza di finanza, « avvisi di costituzione in mora » con la semplice indicazione « recupero indennizzi per abusi edilizi », che non specificavano né il fatto che li aveva generati, né i motivi ed i criteri applicati per la determinazione delle somme richieste;

relativamente ai predetti atti fu presentata all'Intendenza di finanza da parte di alcuni concessionari istanza per chiedere, in via principale, di revocare i suddetti avvisi di costituzione in mora ed, in subordine, di sospendere la riscossione del relativo importo nell'attesa di verificarne l'esattezza, confrontando la documentazione in possesso dei concessionari interessati con i dati ed i documenti utilizzati dall'amministrazione finanziaria;

l'ex Intendenza di finanza rispose con lettera raccomandata del 25 ottobre 1993, con la quale invitava l'Ute di Lucca a fornire precisazioni sui criteri seguiti nella determinazione degli indennizzi e comunicava la notifica di nuovi avvisi contenenti le precisazioni richieste, consentendo agli interessati l'eventuale intervento nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

dal 1991 ad oggi nessun chiarimento è stato fornito agli interessati e, al contrario, altri concessionari hanno ricevuto nuovi avvisi di costituzione in mora che, come i precedenti, oltre ad essere privi di motivazione, non riportano le dovute precisazioni in merito alle disposizioni di legge applicate, ai conteggi effettuati per la determinazione degli indennizzi, ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione;

in questi mesi l'Ufficio del registro di Viareggio ha notificato avvisi di pagamento che si riferiscono agli avvisi di costituzione in mora relativi al 1991;

le notizie raccolte fanno ritenere che gli importi richiesti si riferiscano ai canoni demaniali relativi alle opere oggetto di sanatoria ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di condono edilizio —:

se non ritengano opportuno assumere informazioni sulla vicenda, al fine di riferire sulle ragioni che hanno spinto l'amministrazione finanziaria di Lucca a perseguire, nonostante le istanze di chiarimento avanzate dai cittadini interessati, un iter che risulta poco chiaro ed incerto;

se non ritengano utile intervenire al fine di sollecitare presso la medesima amministrazione finanziaria la rapida e positiva risoluzione delle problematiche esposte. (4-15969)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel segnalare la particolare vicenda dei concessionari di beni demaniali della provincia di Lucca, in particolare dei titolari di stabilimenti balneari, chiede di conoscere le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione Finanziaria a seguire una procedura poco chiara ed incerta in materia di recupero degli indennizzi per abusi edilizi e se, a tal proposito, non si ritenga utile intervenire per una rapida soluzione di tale problematica.

Al riguardo, il competente Dipartimento del territorio ha rappresentato, in via preliminare, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la quasi totalità dei concessionari di arenile del demanio pubblico marittimo che, nel territorio della provincia di Lucca, sono circa n. 400, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, e circa n. 600, per quanto riguarda le altre tipologie di concessioni (cantieristica ed attività commerciali varie), ha presentato ai comuni in cui ricadeva il bene da loro gestito (Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi) domanda di sanatoria edilizia per avere eseguito, in varie

epoche, abusi edilizi nell'ambito della propria concessione.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato che, a partire dal 1988 in poi, i vari concessionari hanno iniziato a presentare alla Capitaneria di porto di Viareggio le istanze tendenti ad ottenere il preventivo nulla-osta ai fini del rilascio della concessione ed autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate nell'ambito di ciascuna concessione.

Detta Capitaneria di porto ha provveduto a trasmettere tali istanze agli uffici finanziari competenti (ex Intendenza di finanza di Lucca ed al competente Ufficio tecnico erariale) allo specifico scopo di procedere al recupero delle somme dovute all'erario, a titolo di indennizzo, ai sensi della circolare n. 151-Titolo Demanio marittimo del 24 febbraio 1975.

A tal fine, l'Ufficio tecnico erariale di Lucca risulta aver effettuato, nella maggior parte dei casi, apposito sopralluogo, confrontando gli elaborati trasmessi dalla Capitaneria di porto di Viareggio con quanto già esistente nei propri atti dai quali erano stati, in precedenza, ricavati gli elementi tecnici per la definizione dei canoni annuali proposti.

Il medesimo Dipartimento del territorio ha rilevato, poi, che l'U.T.E. di Lucca, in considerazione che l'utilità potenziale degli stabilimenti balneari si era accresciuta a seguito di quanto abusivamente realizzato, ha provveduto a rideterminare la differenza delle somme dovute in relazione alle denunce di parte, sulla base di apposite tabelle (di cui all'articolo 15 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692), utilizzate per il calcolo dei canoni dal 1972 al 1988. Inoltre, tenuto conto del periodo trascorso dalla realizzazione dell'abuso e del conseguente danno all'erario per canone inferiore al dovuto e per la perdita dei relativi interessi, a fronte di maggiori introiti da parte del concessionario, il suddetto U.T.E. ha ritenuto di calcolare l'indennizzo per gli abusi commessi dalla data della loro realizzazione fino a tutto il 1989, sulla base delle sopravvenute disposizioni legislative in materia.

Il medesimo Ufficio tecnico erariale di Lucca, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400) ha ritenuto equo applicare, ai conteggi come sopra descritti, una maggiorazione del 100 per cento sul dovuto, quale penale per la salvaguardia dei beni demaniali e quale deterrente contro il perseverare di detto abusivismo. Con l'utilizzo dei parametri sopra descritti, il citato U.T.E. ha determinato la somma da imputare quale indennizzo per abusi edilizi singolarmente per ciascuna concessione del demanio pubblico marittimo.

Peraltro, il Dipartimento del territorio ha rilevato che, a seguito della notifica di «avvisi di costituzione in mora» da parte dell'Ufficio del registro di Viareggio per la riscossione delle somme dovute a titolo di «indennizzo per abusi edilizi», molti concessionari hanno proposto ricorso contro detta intimazione, alcuni procedendo singolarmente, altri con ricorso cumulativo.

A seguito di ciò, la ex Intendenza di finanza di Lucca, con nota in data 25 ottobre 1993, ha fornito chiarimenti al Presidente dell'«Unione proprietari dei bagni di Forte dei Marmi», invitando, nel contempo, lo stesso Ufficio tecnico erariale di Lucca a fornire precisazioni sui criteri seguiti nella determinazione degli indennizzi in parola.

Il Dipartimento delle entrate, riferendo sulla parte di propria competenza, ha rappresentato che presso l'Ufficio del registro di Viareggio, con riferimento alla riscossione degli avvisi di liquidazione emessi per il recupero di indennizzi di abusi edilizi, esistono n. 201 partite riscosse per Lire 482.364.150 e n. 148 partite giacenti per lire 1.634.210.000.

Il medesimo Dipartimento ha inoltre rilevato che, con riferimento alla carenza di motivazione degli atti, il competente Ufficio del registro ha già evidenziato alla sezione staccata del Demanio la necessità di integrare i citati avvisi di costituzione in mora notificati, per impedire il verificarsi della prescrizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CASTELLANI e DE PICCOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

dopo l'accordo di ristrutturazione firmato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 5 febbraio 1998 tra la Saint Gobain-Nuova Sirma di Porto Marghera e le organizzazioni sindacali, il comportamento della direzione aziendale non è stato coerente con quanto sottoscritto;

la riduzione del personale prevista dal piano è già stata realizzata portando il numero dei lavoratori da 350 a 250, mentre per gli investimenti previsti per le produzioni si registrano ritardi ingiustificabili;

la situazione si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane con la messa in ferie forzate di tutti i lavoratori e con la richiesta della cassa integrazione ordinaria per 32 persone a zero ore;

la direzione, a una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo, ha comunicato alle rappresentanze sindacali la volontà di cedere entro il 1999 ad una ditta metalmeccanica il capannone della Sirma 2 dove tra l'altro si trova il reparto rulli, produzione ritenuta strategica nel piano aziendale;

il 17 maggio 1998 la direzione non ha autorizzato lo svolgimento all'interno dello stabilimento di un'assemblea dei lavoratori della Sirma aperta a parlamentari e rappresentanti delle amministrazioni comunali, provinciale e regionale, costringendo i partecipanti a svolgere tale assemblea all'aperto, sotto la pioggia, nello spazio antistante i cancelli della fabbrica, esasperando così i rapporti con i lavoratori —:

quali iniziative intenda adottare affinché vengano rispettati gli accordi sottoscritti il 5 febbraio 1998 per la realizzazione del piano di riorganizzazione dell'azienda con i tempi certi sugli investimenti e affinché la presenza in Italia delle multinazionali sia improntata alla trasparenza e a corretti rapporti industriali.

(4-17695)

RISPOSTA. — *Si è recentemente svolta una riunione di verifica del programma di investimenti concordato presso questo stesso Ministero il 5 febbraio 1998, in attuazione dell'accordo di ristrutturazione firmato in pari data tra la Società SAINT-GOBAIN-Nuova Sirma di Porto Marghera e le organizzazioni sindacali.*

Al riguardo dopo ampia discussione, le parti sono state invitate a proseguire il confronto sul piano tecnico, in particolare utilizzando il metodo del confronto anche per questioni di ordinaria gestione aventi riflessi sul piano occupazionale.

Si è inoltre auspicato che la congiuntura sfavorevole innestatasi a ridosso dell'anno del piano possa essere affrontata senza fare ricorso alla CIG, e che il piano medesimo venga accelerato in tutti i suoi aspetti e in particolare nella realizzazione degli investimenti.

Le parti interessate hanno manifestato la loro disponibilità per l'ulteriore confronto ed hanno pertanto accettato l'invito, riservandosi di definire il calendario degli incontri.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

CICU e MARRAS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1977, a decorrere dal 1° agosto 1977 gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti d'imposta, debbono essere annotati su una apposita scheda conforme alle disposizioni indicate nel già citato decreto ministeriale e comunemente denominata « carta carburante ». Tali annotazioni sono sostitutive della fattura, salvo il disposto di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale citato, nel quale è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti di emettere fattura;

per effetto della circolare n. 650461 del 6 dicembre 1973, il ministero dell'in-

dustria, del commercio ed dell'artigianato, ha autorizzato ad effettuare le erogazioni richieste solo dietro presentazione dell'attestazione regionale di autorizzazione;

quest'ultima disposizione ha creato conflittualità di tipo fiscale con il decreto ministeriale più volte citato: infatti, l'operatore economico che si rivolge presso un impianto di distribuzione stradale per acquistare il carburante necessario alla sua attività ha diritto di chiedere, ai fini della detrazione dell'imposta, un documento idoneo a tale scopo. Nel caso in cui il carburante venga utilizzato per autoveicoli o per altri mezzi rifornibili solo presso il posto di lavoro e/o ritirato mediante appositi recipienti, la detrazione viene eseguita tramite la « scheda carburante ». Qualora la destinazione d'uso del carburante non sia quella dell'autotrazione (mezzi nautici, impianti fissi, eccetera), non è chiaro sotto quale forma tale detrazione debba essere eseguita;

in conseguenza di ciò i gestori degli impianti di distribuzione carburanti si trovano nella situazione di non potere, a causa della circolare n. 650461/1973, rifiutare il rifornimento e di incorrere, qualora si emettesse fattura nelle sanzioni tributarie previste per effetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 1977 e di essere denunciati per omessa fatturazione di operazioni imponibili (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) —:

se e come intendano fare chiarezza sulla conflittualità che deriva dalle disposizioni in materia evidenziate. (4-10632)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.L.L. Onorevoli, premesso che l'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 7 giugno 1977 prevede che gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di contribuenti soggetti all'I.V.A., devono risultare da apposite annotazioni, sostitutive delle fatture, eseguite in una scheda (carta carburante), tenuta conformemente alle disposizioni del mede-*

simo decreto ministeriale, e che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare n. 650461 del 6 dicembre 1973, invece, ha subordinato le erogazioni di carburanti all'unica condizione della presentazione dell'attestazione regionale di autorizzazione, chiedono di conoscere come si intenda fare chiarezza sulla conflittualità che deriva dalle disposizioni di che trattasi, in particolare nelle ipotesi in cui « la destinazione d'uso del carburante non sia quella dell'autotrazione (mezzi nautici, impianti fissi, ecc.) ».

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che le lacune e contraddizioni normative lamentate dalla S.V. Onorevole non sussistono.

Invero, l'Amministrazione finanziaria con specifiche circolari emanate già a partire dal 1977 ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione relativa alle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazioni.

In particolare con la circolare ministeriale n. 39 del 13 luglio 1977 ha precisato che le disposizioni introdotte dal menzionato Decreto Ministeriale 7 giugno 1977 riguardano esclusivamente gli acquisti di carburanti da utilizzare per l'autotrazione (benzina normale, benzina super, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, GPL, gas metano) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

Restano, pertanto, esclusi dalla disciplina della carta carburante gli acquisti dei cennati prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero non destinati alla autotrazione, o dei quali tale destinazione non possa essere constatata all'atto dell'acquisto da parte dell'addetto alla distribuzione del carburante che appone la sua firma sulla scheda per la convalida dell'operazione. In tali ipotesi restano fermi, naturalmente, gli obblighi di fatturazione di cui agli articoli 21 e 22 del decreto n. 633 del 1972, a richiesta del cliente.

Detto obbligo di emissione della fattura sussiste altresì, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale del 1977, per le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli

istituti universitari ed agli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza.

Inoltre, la scheda carburante non costituisce un valido documento giustificativo ai fini del riconoscimento del rimborso dell'IVA relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti di distribuzione automatica in Italia da parte degli autotrasportatori non residenti nel territorio italiano. Ciò in quanto il divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione di emettere fattura riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati da soggetti di imposta nazionali: tali non possono considerarsi i soggetti domiciliati e residenti all'estero e senza stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia (circolare ministeriale n. 64 del 3 agosto 1982, e risoluzione ministeriale 20 maggio 1983, n. 34/1924).

Si rileva altresì che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, tramite scontrino o ricevuta fiscale, ha escluso da tali obblighi le Cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 3, comma 137, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha riformato la disciplina legislativa concernente la scheda carburante. Le medesime conclusioni sono state illustrate dal Dipartimento delle Entrate con circolare n. 205/E del 12 agosto 1998.

Ciò posto, occorre evidenziare che il Ministero dell'Industria con la circolare n. 650461 ha invece previsto un'apposita attestazione, rilasciata dall'UPICA (Uffici provinciali ispettivi del commercio e dell'artigianato), per gli operatori economici ai fini del ritiro di carburanti in recipienti.

Pertanto, è da ritenere che le circolari richiamate nell'interrogazione attengono a fattispecie differenti, non implicando quindi alcuna contrapposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni è regolamentato dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri n. 92019/12840.16 del 26 dicembre 1950, nella quale sono contenute le norme da osservare per l'ordine delle precedenzae fra le prime quattro categorie, con l'aggiunta di disposizioni di carattere generale integrativo;

l'interrogante ha potuto più volte constatare il mancato rispetto da parte di organi dello Stato di precedenzae e ruoli stabiliti dalla suddetta circolare del Presidente del Consiglio dei ministri;

tale situazione crea parecchio disagio, stante il non rispetto di queste precedenzae e la scarsa attenzione riservata al ruolo dei parlamentari —:

se non ritenga opportuno rinnovare e ribadire a tutti gli organi dello Stato la validità e la vigenza della circolare che stabilisce l'ordine delle precedenzae ed i ruoli nelle pubbliche funzioni. (4-11267)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, nella quale la S.V. On.le chiede di rinnovare e ribadire a tutti gli organi dello Stato la validità e la vigenza della circolare che stabilisce l'ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni, si fa presente quanto segue.*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento del cerimoniale di Stato e l'osservanza delle prassi protocollari in materia di precedenzae delle cariche pubbliche, agendo, in sede locale, attraverso i Prefetti.

Unico riferimento normativo in materia di ordine protocollare è la circolare del governo De Gasperi risalente al 1950 e, quindi, ormai superata. Pertanto, attualmente gli uffici non governativi devono procedere spesso esclusivamente secondo il buon senso.

Al fine comunque di assicurare il rispetto delle precedenzae secondo la prassi consolidata, questa Presidenza del Consiglio

dei Ministri per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale ha impartito alcune direttive ai Prefetti, rappresentanti locali del Governo.

In particolare in data 29 gennaio u.s. si è provveduto ad invitare promotori ed organizzatori di manifestazioni pubbliche in ambito provinciale ad osservare il seguente ordine: i parlamentari nazionali ed europei in assenza di cariche nazionali devono seguire i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale e devono precedere il Commissario del Governo, il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale e il Presidente della Provincia.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

grande fermento si sta creando tra gli abitanti di due popolosi quartieri di Napoli, il Vomero e l'Arenella, dopo la notizia che, molto presto, inizieranno lavori di ristrutturazione per le strutture sanitarie di via Pietravallo e San Gennaro ad Antignano (ex Usl 40 distretto 47) con necessario spostamento dei servizi di medicina di base, medicina fiscale ed invalidi civili;

il tutto si sta preparando tra silenzi colpevoli ed immediato spostamento di attrezzature, laboratori, suppellettili e personale, dato che l'inefficienza della direzione dell'Asl NA 1 e della direzione del distretto 47 si è evidenziata nella fattispecie in maniera eclatante;

quanto summenzionato aumenta lo stato attuale di precarietà igienico-sanitaria in cui operano lavoratori e cittadini utenti —:

se non intenda adoperarsi presso la regione Campania perché intervenga presso la Asl NA 1 e presso l'amministrazione comunale per controllare se allo stato esistano condizioni igienico-sanitarie ed ambientali idonee a consentire una decente attività sanitaria ove iniziassero i prossimi lavori di cantieramento. (4-18404)

RISPOSTA. — *Gli elementi acquisiti presso le competenti Autorità sanitarie della Regione Campania dal locale Commissariato del Governo indicano che sono in atto lavori di ristrutturazione degli immobili di Via Pietravalle e Via San Gennaro ad Antignano, con impiego dei fondi stanziati ex articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67.*

Nel contempo, l'ASL NA/1 ha disposto il trasferimento del solo « Servizio farmaceutico » dal Presidio di Via San Gennaro ad Antignano al Presidio di Via Morghen, struttura prescelta proprio al fine di arrecare il minor disagio possibile all'utenza, considerata la sua ubicazione nel centro del popoloso quartiere Vomero.

Non è previsto, al momento, il trasferimento dei « Servizi di medicina di base » mentre si sta valutando l'opportunità di trasferire il « Servizio di medicina fiscale ed invalidi civili » in sedi vicine a quella attuale.

La Direzione del Distretto interessato (n. 47 dell'ASL NA/1), si è adoperata per evitare, nei limiti del possibile, che i lavori di ristrutturazione siano causa di disagio per l'utenza, nonché di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie in cui gli operatori prestano servizio.

In tal senso, si è richiesto alla ditta appaltatrice che i lavori di cantieramento prevedano la completa divisione, con pareti mobili, fra gli ambienti soggetti alla ristrutturazione e quelli in cui continua a venire assicurata l'attività sanitaria ed è previsto, inoltre, il potenziamento degli interventi di pulizia degli ambienti all'inizio e alla fine dei turni di lavoro.

Peraltro, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla U.O. Prevenzione Luoghi di Lavoro, a seguito delle richieste pervenute dalle OO.SS. a tutela dei dipendenti coinvolti, non è stato rilevato alcuno stato di precarietà igienico-sanitaria ed ambientale.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

le ultime notizie sull'argomento « mucca pazza » dicono che la Commissione europea ha deciso di togliere l'embargo alla importazione della carne inglese;

nel contempo Emma Bonino, Commissaria UE per la tutela dei consumatori, ha detto, aprendo la conferenza sulla sicurezza alimentare e riferendosi alla encefalite spongiforme, nome tecnico del male della « mucca pazza »: « La vicenda non è chiusa, non si può abbassare la guardia, bisogna continuare ad applicare le misure di sicurezza e fare i necessari controlli » —:

quali provvedimenti intendano assumere per dare certezza ai consumatori italiani di carne, attraverso una sicurezza qualitativa e produttiva che passi per i sistemi di allevamento ed una sinergia di collaborazione unica idonea a dare tranquillità in assoluto ai compratori.

(4-21167)

RISPOSTA. — *L'embargo riguardante l'importazione di carne dal Regno Unito nell'Unione Europea è tuttora pienamente operante e la decisione di recente adottata dalla Commissione Europea costituisce un semplice primo passo nella direzione di alleggerire tale embargo.*

Infatti, la Commissione si è data l'impegno di verificare sul posto, tramite propri ispettori accompagnati da ispettori dei Paesi membri, l'effettiva sussistenza dei presupposti e delle garanzie di sicurezza per poter dare inizio all'esportazione.

Al termine degli accertamenti, dovrà essere redatta la relazione ispettiva, che verrà presentata al Comitato Veterinario Permanente di Bruxelles per essere approfondita e discussa in tale sede.

Solo in seguito a tali adempimenti la Commissione Europea potrà fissare la data di inizio delle esportazioni, che verranno limitate — in ogni caso — alle carni bovine disossate degli animali nati dopo il 1° agosto 1996, in quanto si è accertato che dopo tale data non sono più state somministrate ai bovini farine contenenti proteine animali.

Il programma su cui si fondano le garanzie per l'esportazione dalla Gran Bretagna delle carni bovine disossate è denominato « Date-Based Export Scheme » o « DBES ».

I suoi requisiti sono i seguenti:

1. può essere esportata solo carne disossata (e relativi prodotti) ottenuta da animali che:

sono nati nel Regno Unito dopo il 10 agosto 1996;

hanno un'età compresa tra i 6 ed i 30 mesi,

sono stati chiaramente identificabili durante tutta la loro vita (sono noti la data di nascita e l'identità della loro madre e tutti i movimenti commerciali risultano registrati su di un passaporto o in un sistema computerizzato);

la madre non ha sviluppato la BSE, né è stata ritenuta sospetta di avere la BSE, ed è vissuta almeno 6 mesi dopo la nascita dell'animale.

2. La carne disossata ed i prodotti derivati possono essere esportati solo se accompagnati da un certificato sanitario ufficiale che attesti quanto segue:

le condizioni dianzi riportate sono state rispettate;

tutti gli standards di macellazione e di produzione risultano rispettati;

carni e prodotti sono stati ottenuti in stabilimenti dedicati sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

I presupposti scientifici del « DBES » sono stati approvati dai Comitati Scientifici della Commissione Europea.

L'insieme delle misure di sicurezza stabilite e delle procedure di verifica predisposte a livello europeo, consentiranno di accertare la sussistenza e la persistenza delle indispensabili garanzie di tutela per la salute del consumatore comunitario.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

LUCIANO DUSSIN, MARTINELLI, CÈ, CHIAPPORI e PITTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

le condizioni inumane alle quali sono costrette le popolazioni del Sudan sono sotto gli occhi di tutti, in special modo vengono diffuse tramite i mass media immagini di bambini ridotti a pelle ed ossa, che attendono la morte per fame nella speranza che qualcuno si svegli;

è inconcepibile che a cinquant'anni dalla dichiarazione universale dei diritti fondamentali dell'uomo, ci siano bambini che muoiono perché privati anche di un bicchiere d'acqua e di un tozzo di pane;

le ricchezze naturali della terra possono anche essere dirottate, controllate e spartite tra i vari popoli, ma non possono essere nascoste e negate del tutto a nessuno, soprattutto se debole —:

quali siano le iniziative del Governo per non far morire di fame i bambini nel Sudan, e vista la drammaticità del caso se sia possibile da subito portare un po' di pane a chi ne ha bisogno;

se intenda sollevare il caso, segnalato agli altri Presidenti europei, magari ricordando loro quante vite umane si potrebbero salvare con i cinquanta miliardi che si spendono per costruire un aereo da guerra. (4-20700)

RISPOSTA. — *Il Sud Sudan vive ormai da anni un'emergenza complessa, dovuta al conflitto interno che oppone le forze governative, tuttora arroccate nelle maggiori città e nei loro dintorni, e le forze ribelli del Sudan People's Liberation Movement (SPLM), che controllano vaste zone di territorio negli Stati del Sud. Questa guerra civile, oltre a coinvolgere direttamente il sud del paese, ha causato e continua a causare gravi ritardi nello sviluppo del Sudan stesso.*

Dal 1989 gli aiuti umanitari alle popolazioni del Sud Sudan giungono attraverso l'« Operation Lifeline Sudan » portata avanti essenzialmente da due Agenzie delle N.U., il

PAM e l'UNICEF, sotto la supervisione di un inviato speciale del Segretario Generale delle N.U. Gli aiuti, data la difficoltà delle comunicazioni e la generale insicurezza sul terreno vengono in gran parte fatti giungere nelle zone più bisognose per via aerea, con voli in partenza da aeroporti situati in Kenya e Uganda e nello stesso Sudan (El Obeid), di volta in volta autorizzati dal Governo sudanese.

Il 1998 è stato un anno particolarmente critico per la crisi alimentare che, a causa della siccità e della perdita dei raccolti, è scoppiata in vaste regioni del Sud ed in particolare nello Stato del Bahr El Ghazal.

Ciò ha comportato un accresciuto sforzo della comunità internazionale in appoggio all'Operation Lifeline Sudan e, in particolare, l'invio massiccio di aiuti alimentari per le popolazioni a rischio (ne sono stati consegnati in media oltre 15.000 tonnellate al mese nel periodo estivo). È previsto che l'emergenza duri almeno sino all'aprile 1999, anche se la situazione dei raccolti si presenta ora migliore.

L'Italia ha partecipato a questa vasta e complessa operazione attraverso una serie di contributi all'UNICEF (per un totale di 2,6 miliardi di lire per interventi socio-sanitari) e al PAM per 5 miliardi di lire per interventi di aiuto alimentare e logistici.

Sul piano bilaterale sono stati concessi 400 milioni di lire per interventi effettuati in Sud Sudan tramite ONG italiane che sono operanti in Uganda ed è stata approvata la concessione di un contributo di 1,5 miliardi di lire per un programma di assistenza all'Ospedale di Billing (Sud Sudan) realizzato dall'ONG CCM. L'ONG APS sta inoltre concludendo il suo intervento nutrizionale in alcune zone del Sud Sudan, iniziato 2 anni or sono e costato 3 miliardi di lire.

Interventi di minore entità sono stati realizzati, sul canale dell'emergenza, a valere sui fondi bilaterali presso il PAM e la FICROSS, anche in relazione alle recenti inondazioni che hanno colpito vaste zone del paese.

Inoltre un aiuto alimentare AIMA dell'importo di due miliardi di lire è attualmente in corso di effettuazione.

Il Governo italiano segue con preoccupazione ma anche con attiva partecipazione gli sviluppi di questa crisi che, insieme a quella somala, è suscettibile di influenzare negativamente gli equilibri regionali del Corno d'Africa.

L'Italia è fermamente convinta che il conflitto intersudanese possa trovare positiva soluzione solo attraverso il ricorso a strumenti politico-diplomatici ed in un più ampio contesto regionale; di conseguenza, da parte italiana ci si è impegnati per favorire fin dal 1996 la rivitalizzazione dell'IGAD, l'Organizzazione Internazionale che riunisce i principali Paesi della regione (Etiopia, Eritrea, Gibuti, Kenia, Uganda e Sudan), e della mediazione da essa posta in essere, giudicata il canale più appropriato per favorire il superamento della crisi ormai pluriennale.

Per questa ragione, l'Italia ha proposto ed incoraggiato la creazione di due organismi di consultazione politica: l'IGAD Partners' Forum (IPF), formato dai principali Paesi donatori dell'IGAD, e il Joint IGAD Partners' Forum (JIPF), che comprende sia i Paesi dell'IPF che dell'IGAD.

L'Italia, che è Presidente dell'IPF e co-chairman del JIPF, ha anche proposto la creazione, sempre nell'ambito dell'IGAD Partners Forum, di un Comitato per la Pace nel Sudan, la cui ultima riunione si è svolta a Roma il 19-20 novembre 1998, con l'obiettivo specifico di sostenere la mediazione tra Khartoum e le opposizioni del sud posta in essere dalla presidenza keniana dell'IGAD per porre fine alla guerra civile sudanese.

Nel corso degli ultimi mesi, il Governo ha svolto una costante azione di moderazione sulle parti in conflitto, per indurle ad un atteggiamento più flessibile che possa favorire un'intesa tra le stesse su come risolvere la crisi.

A sostegno di ulteriori progressi nel negoziato di pace dell'IGAD, l'Italia ha organizzato un simposio su « Pratiche di Governo e Riforma Costituzionale » (Città di Castello, 22-23 luglio 1998), che ha permesso a due importanti delegazioni del Governo di Khartoum e dell'SPLM di approfondire possibili soluzioni istituzionali atte

a riconoscere una forma di autonomia alle regioni meridionali del Sudan.

Inoltre, all'ultima sessione negoziale dell'IGAD (Addis Abeba, 4-6 agosto 1998) è stata presente una delegazione di Alti Funzionari italiani che ha rappresentato alle parti la viva attesa dell'IGAD Partners' Forum e dell'Italia per significativi progressi del negoziato di pace.

Dall'altro lato, a fronte delle tragiche condizioni di vita della popolazione civile del Sudan meridionale, l'Italia ha sostenuto con forza la necessità di un cessate il fuoco nella regione maggiormente colpita dalla carestia, il Bahr El Ghazal, per agevolare l'arrivo degli aiuti internazionali. Un primo cessate il fuoco trimestrale è stato in vigore tra la metà di luglio e la metà di ottobre 1998. Successivamente, a seguito dell'appello da me lanciato a nome dell'IGAD Partners' Forum al Governo di Khartoum e all'SPLM, le Parti concordarono una estensione trimestrale del cessate il fuoco, fino al 15 gennaio 1999.

Da ultimo, la recente missione ministeriale dell'IGAD Partners' Forum condotta da me e dal Ministro dello Sviluppo Internazionale e dei Diritti Umani della Norvegia, Signora Hilde Johnson ha consentito di ottenere dal Governo sudanese l'impegno ad estendere per ulteriori tre mesi il cessate il fuoco in Bahr El Ghazal.

Inoltre, la missione ministeriale, che ha avuto luogo il mese scorso, è valsa a sollecitare il Governo sudanese, i responsabili politici dell'SPLM, ma anche il Ministro degli Esteri del Kenya, Godana, Presidente del gruppo di conciliazione istituito dall'IGAD per la pace in Sudan, ad imprimere una svolta decisiva alle trattative.

A tal proposito, va rilevato l'impegno assunto da parte del Min. Godana, a convocare entro la fine di febbraio la prossima sessione di negoziato tra il Governo di Khartoum ed i ribelli del Sud Sudan.

Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri: Rino Serri.

FABRIS. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 358 del 1991, mirante a ristrutturare tutto il ministero delle finanze, ha nella sua *ratio* due fondamentali obiettivi, e cioè la maggiore funzionalità operativa e la maggiore efficienza e trasparenza con l'utenza;

i regolamenti attuativi di questa legge e le direttive organizzative, a rigor di logica, non possono che perseguire questi obiettivi;

nessuna ristrutturazione ha mai avuto il risultato di gonfiare ulteriormente gli organici, di moltiplicare il numero dei dirigenti e, nel contempo, peggiorare la qualità del servizio reso;

l'istituzione dell'ufficio unico delle entrate, in fase di attuazione, citando a titolo di esempio la provincia di Padova, porterà il numero dei dirigenti dagli attuali quattro a tredici e mescolerà le competenze degli operatori senza una adeguata formazione —:

se non ritenga che, dopo il fallimento degli uffici unici pilota, sia più funzionale mantenere un unico ufficio provinciale che gestisca i servizi di accertamento, rimborso e contenzioso, ciò che consentirebbe un notevole risparmio economico e una uniformità di interpretazione normativa (non può sfuggire quanto i dirigenti amino « distinguersi » in interpretazioni soggettive);

se non ritenga che, per favorire al massimo l'utenza, siano più utili degli uffici snelli (quattro o cinque funzionari) dislocati nei centri più grossi delle province con sportelli di prima linea che diano al cittadino i servizi maggiormente necessari quali: iscrizione all'Iva; attribuzione del codice fiscale; vidimazione dei registri; ricezione delle dichiarazioni; informazioni. (4-12762)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, premesso che « dopo il fallimento degli uffici pilota » ed al fine di evitare la « moltiplicazione del numero dei dirigenti », chiede di conoscere se

non si ritenga opportuno rivedere il numero e la dislocazione territoriale degli uffici delle entrate.

In particolare, la S.V. Onorevole propone di istituire in ogni provincia un solo ufficio, con sede nel capoluogo, destinato a curare l'accertamento, il contenzioso e i rimborsi, l'ufficio provinciale dovrebbe essere affiancato da strutture snelle di informazione e servizio, dotate di un limitato numero di addetti e dislocate nei centri più grandi della provincia.

Al riguardo, si rileva che l'osservazione circa al preteso fallimento degli uffici delle entrate non appare assolutamente condivisibile considerato, tra l'altro, che il procedimento di attivazione è stato attivato da poco tempo.

Non si condivide, pertanto, l'affermazione secondo la quale l'ufficio delle entrate « mescolerà le competenze degli operatori, senza un'adeguata formazione ».

In proposito non va dimenticato che uno degli obiettivi che sono alla base del progetto degli uffici delle entrate è l'introduzione e la diffusione, all'interno dell'Amministrazione finanziaria, di moderni principi di organizzazione del lavoro e di valorizzazione delle persone, tramite lo sviluppo e l'integrazione delle diverse professionalità. Ben lungi dunque dal « mescolare le competenze », lo scopo degli uffici delle entrate è quello di pervenire ad una significativa riqualificazione del personale.

A tal fine il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che l'organizzazione del lavoro all'interno si basa su team e ruoli professionali. Ogni team è guidato e supportato da un coordinatore, che ha la responsabilità di organizzazione e assegnazione del lavoro fra i componenti del team, di verifica del piano di lavoro e dei risultati, di soluzione dei problemi professionali e gestionali.

L'organizzazione del lavoro in team, implicando lo sviluppo di ruoli professionali polifunzionali, dotati di competenze e capacità operative più ampie rispetto a quelle tradizionalmente richieste negli uffici, genera evidenti ricadute positive verso il personale impiegato in tali attività.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti, ha evidenziato il medesimo Dipar-

timento che è stato definito un piano che prevede, oltre ad una formazione di tipo manageriale diretta ai dirigenti, specifici corsi, organizzati presso le Direzioni regionali delle entrate, volti ad assicurare che tutto il personale da destinare ai nuovi uffici acquisisca adeguata conoscenza dei principi che regolano i processi di lavoro nel nuovo modello organizzativo previsto per l'ufficio unico.

I soggetti che tengono tali corsi (formatori) riceveranno a loro volta un preventivo addestramento.

A tale formazione di base si affianca un ulteriore processo formativo destinato a sviluppare le necessarie professionalità polivalenti. A tal fine è previsto il temporaneo distacco di personale presso uffici diversi da quelli di appartenenza, in modo che gli addetti possano apprendere « sul campo » le nozioni e le metodologie di lavoro che caratterizzano i settori diversi da quelli nei quali prestano oggi la loro attività.

Il Dipartimento delle Entrate ha previsto infine « stages » di formazione, consistenti nel distaccare temporaneamente presso uffici delle entrate, già attivati, funzionari da assegnare agli uffici di prossima attivazione, in modo che possano acquisire una conoscenza « dal vivo » della realtà organizzativa e delle problematiche operative dell'ufficio unico.

Questa attività di formazione è destinata ai dirigenti delle attivande strutture (capi ufficio e capi area) e a funzionari qualificati che avranno il compito di trasferire ai propri colleghi le conoscenze apprese. Pertanto le predette iniziative consentono di assicurare agli addetti un'adeguata preparazione professionale.

Per quanto riguarda l'aumento del numero dei dirigenti che consegue all'istituzione degli uffici delle entrate, il medesimo Dipartimento rileva che non appare corretto affermare astrattamente che i posti previsti siano tanti o pochi.

In realtà, è necessario stabilire preventivamente quale sia il numero di uffici che corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria: il numero dei dirigenti è un'ovvia conseguenza del numero degli uffici da istituire.

Gli uffici delle entrate sono stati individuati con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, che ne ha fissato il numero in 422 (va ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, attuativo della legge di riforma del Ministero n. 358 del 1991, contemplava la possibilità di istituire fino a mille uffici delle entrate) e ne ha previsto una capillare diffusione sul territorio, al fine di avvicinare quanto più possibile l'Amministrazione finanziaria al contribuente e migliorare così il livello dell'assistenza e dell'informazione.

Contrariamente agli attuali uffici periferici, una parte sola dei quali sono di livello dirigenziale, gli uffici delle entrate sono tutti sede dirigenziale. Tale scelta ha una duplice motivazione. La prima è data dalla complessità delle funzioni proprie degli uffici unici, che assorbono e integrano competenze frammentate oggi fra più uffici (uffici delle imposte dirette, uffici IVA, uffici del registro e sezioni staccate delle direzioni regionale delle entrate). La seconda motivazione è legata al fatto che, mentre gli uffici attuali hanno dimensioni estremamente diversificate (si va, ad esempio, da una grande struttura con centinaia di dipendenti come il primo ufficio delle imposte dirette di Roma ad uffici di piccoli centri con poche unità di personale), sicché sarebbe incongruo attribuire ad ognuno di tali uffici rango dirigenziale, gli uffici delle entrate sono previsti invece solo in sedi che abbiano un carico di lavoro significativo, tant'è che in molte delle attuali sedi di uffici finanziari non saranno istituiti uffici delle entrate, per via appunto della loro limitata rilevanza sotto il profilo economico e sociale (in queste sedi sorgeranno comunque strutture non dirigenziali di assistenza e informazione al contribuente quali «sezioni staccate» dell'ufficio delle entrate geograficamente più vicino).

Quanto alla proposta della S.V. Onorevole di prevedere un unico ufficio delle entrate che gestisca a livello provinciale l'accertamento, il contenzioso e i rimborsi, essa non appare condivisibile in quanto si muove in direzione opposta rispetto alla sopra descritta esigenza di dare ampia diffusione territoriale ai nuovi uffici.

L'istituzione di un unico ufficio provinciale, infatti, determinerebbe nelle province maggiori, la costituzione di uffici mastodontici e quindi di gestione assai difficoltosa, con la conseguenza di riprodurre le disfunzioni che oggi caratterizzano, ad esempio, i grandi uffici di metropoli come Roma e Milano. E gli inconvenienti, anzi, diverrebbero ancora più gravi, perché mentre oggi gli uffici sono comunque distinti per tributo, domani vi sarebbe nelle grandi città un unico «megaufficio» che dovrebbe gestire per l'intera provincia — sia con riguardo alle imposte dirette che all'IVA e al registro — l'attività di accertamento e le altre funzioni amministrativo-fiscale.

Tale proposta, ha rilevato il Dipartimento delle Entrate, sarebbe dunque fattibile solo nelle province più piccole, dove però già il decreto ministeriale n. 700 del 1996, contenente l'individuazione degli uffici unici, ha previsto l'istituzione di un solo ufficio delle entrate (per esempio, ad Isernia, Benevento, Enna, Rieti, Vibo Valentia, ecc.), mentre si rivelerebbe inopportuna, per le motivazioni addotte, nelle province più grandi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FILOCAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'Ente poste nel quadro della cosiddetta riorganizzazione, intende smantellare alcuni servizi necessari ed indispensabili nella provincia di Reggio Calabria determinando così disorganizzazione e disoccupazione;

quali sono i criteri oggettivi che inducono l'Ente poste a sopprimere interi settori senza tenere conto dei dipendenti che vengono sottoposti a gravi danni e degli utenti che pagano le tasse per poter usufruire di detto servizio;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per evitare la dissennata riorganizzazione propinata dall'Ente poste.
(4-19056)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'on.le interrogante — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di assicurare il coordinamento delle filiali di una regione o di più regioni nel quadro a tale nuovo modello organizzativo è stata creata la funzione del direttore regionale.

La medesima società per rendere operativa tale nuova struttura, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998, ha elevato il numero delle filiali da 99 a 139 prevedendone, nella regione Calabria, ulteriori quattro: Castrovillari, Crotone, Locri e Vibo Valentia.

Il predetto piano, ha proseguito la medesima società Poste, prevede una serie di interventi per riassorbire il turn over ed evitare l'assunzione di parte delle unità chiamate in servizio a tempo determinato, attraverso un appropriato uso dello strumento della mobilità interna, sia volontaria che d'ufficio, il che consentirà di destinare la maggior parte degli esuberanti esistenti ad attività che permettano di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela (recapito e sportelleria in particolare) e di promuovere la crescita del fatturato, che rappresentano i presupposti per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FILOCAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

i dipendenti dell'Ente Poste della regione Calabria hanno scioperato per protestare contro il nuovo piano di impresa che prevede la chiusura di molti uffici postali specie nella provincia di Reggio Calabria;

in particolare, si prevede la chiusura del Cuas di Reggio Calabria, il ridimensionamento della sede compartimentale, lo smantellamento del Cmp di Lamezia Terme e molti altri uffici periferici per la provincia di Reggio Calabria;

si determinerebbe così una netta diminuzione dei posti lavoro che accentuerebbe l'elevata e grave disoccupazione esistente in Calabria, e in particolare nella provincia di Reggio Calabria, ed il disservizio delle poste già esistente per la carenza di personale regnerà sovrano —:

quali iniziative intendano porre in essere perché sia realizzata un'equa e funzionale ristrutturazione degli uffici postali nella provincia di Reggio Calabria, dando la possibilità ai cittadini che sono vessati da tasse, sovratasse e contributi, di poter usufruire di un ser-

vizio di utilità pubblica e ai dipendenti di poter vivere lavorando. (4-20815)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarle l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di provvedere a tale nuovo modello organizzativo è stata creata la funzione del direttore regionale, anche per assicurare il coordinamento delle filiali di una regione o di più regioni.

La medesima società per rendere operativa tale nuova struttura, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998, ha elevato il numero delle filiali da 99 a 139 preveden-

done ulteriori quattro nella regione Calabria: Castrovillari, Crotone, Locri e Vibo Valentia.

Nello stesso piano sono stati ridisegnati, tenendo conto dei bacini di utenza, i centri di meccanizzazione postale (CMP) ed i centri unificati di automazione (CUAS) e, per quanto riguarda la regione Calabria, è previsto un ridimensionamento del CUAS di Reggio Calabria e del CMP di Lamezia Terme.

In particolare nel CUAS di Reggio Calabria si procederà alla riduzione del personale ivi applicato che passerà da 130 a 25 unità, con conseguente diminuzione delle attività svolte, mentre per CMP di Lamezia Terme è all'esame la possibilità di interrompere l'attività del settore meccanizzato dei pacchi.

Per entrambi i casi le unità in esubero verranno ricollocate in altri settori operativi del territorio con modalità e tempi che la società si è impegnata a valutare attentamente in modo da assecondare il più possibile le esigenze del personale interessato ai movimenti in parola.

Nel sottolineare che tali iniziative riguardano la regione Calabria al pari di tutto il territorio nazionale, la ripetuta società ha comunicato di aver avuto modo di chiarire con le locali organizzazioni sindacali sia le ragioni che sono alla base della formulazione del piano, sia i risultati che dall'applicazione dello stesso la società si aspetta di raggiungere ai fini dello sviluppo e della redditività aziendale che sono presupposti per la salvaguardia dei livelli occupazionali; tuttavia, nonostante l'impegno profuso della società Poste, le medesime organizzazioni dei lavoratori hanno ritenuto di proclamare ugualmente lo stato di agitazione che si è concretizzato con l'astensione dal lavoro dei dipendenti il giorno 16 novembre 1998.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GATTO e VOZZA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il dottor Marco Mainardi, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 17 maggio

1969, in qualità di sottotenente di complemento in congedo della guardia di finanza, ha partecipato al concorso straordinario bandito con decreto ministeriale il 13 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4° serie speciale, n. 52 del 4 luglio 1997), per titoli ed esami, per il reclutamento di 40 sottotenenti in servizio permanente effettivo) della guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del corpo;

a tale concorso si è classificato quarantesimo;

tale posizione non gli ha consentito di essere utilmente collocato in graduatoria, dato che, vista la riserva di 4 posti a coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato dichiarato vincitore un concorrente non utilmente collocato in graduatoria, ma idoneo ed in possesso di tale attestato;

di conseguenza, il Mainardi risultava essere il primo dei concorrenti idonei non utilmente collocati in graduatoria;

in data 1° dicembre 1997, all'inizio del corso previsto dall'articolo 15 del bando, il dottor Ceccaroni, vincitore di concorso, ha rinunciato alla nomina non presentandosi;

l'articolo 15, comma quarto del bando di concorso recita che « entro 5 giorni dall'inizio del corso, il Ministro per le finanze può dichiarare vincitore del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine di graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori »;

la discrezionalità del Ministro di integrare i posti « resisi comunque disponibili » è inerente al solo contenuto del provvedimento, ma non certo l'emanazione del provvedimento stesso, configurandosi perciò in capo al Ministro stesso un obbligo di decidere con provvedimento motivato in ordine alle ragioni della propria scelta;

trascorsi inutilmente giorni 20 dall'inizio del corso (1° dicembre 1997) senza che alcun provvedimento fosse adottato, il Mainardi, con atto notificato il 20 dicembre 1997, ha formalmente diffidato il Ministro delle finanze a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro 10 giorni dalla ricezione di tale istanza (ovvero entro il 30 dicembre 1997);

decorso inutilmente il suindicato termine, avverso il provvedimento tacito di diniego (silenzio-rigetto) così formatosi, il Mainardi ha proposto ricorso in sede giurisdizionale al Tar del Lazio;

soltanto in data 12 gennaio 1998 il comando generale della guardia di finanza — I reparto — ufficio reclutamento ed addestramento — ha comunicato al Mainardi il provvedimento con il quale affermava che « ... la facoltà prevista dall'articolo 15, comma 4, del bando di concorso non è stata esercitata, non essendo stati ravvisati i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento ». In particolare, « si evidenzia che, a fronte dell'unica rinuncia registrata, nella relativa graduatoria finale risultano, in condizioni di parità, n. 3 aspiranti idonei in soprannumero. L'impossibilità di differenziare le citate posizioni è stata determinata dall'abrogazione del titolo preferenziale della maggiore età, operata dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997 »;

tale provvedimento lasciava implicitamente intendere che, nel caso di un solo candidato idoneo classificatosi al 40° posto, l'Amministrazione avrebbe di certo integrato il posto vacante;

contro tale provvedimento il Mainardi ha proposto un ulteriore ricorso in sede giurisdizionale al Tar Lazio;

con ordinanza 28 gennaio 1998, n. 239, il Tar Lazio, sezione seconda, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di diniego, imponendo all'Amministrazione « ... una riconsiderazione del diniego opposto al ricorrente, sia alla luce delle censure d'incon-

gruità della motivazione..., sia in relazione alle ulteriori rinunce *medio tempore* intervenute »;

difatti, avendo rinunciato alla nomina, oltre al dottor Ceccaroni, anche i dottori Iasevoli e Nicoletti, i posti resisi vacanti al corso non sono più uno, bensì tre (a tutt'oggi i partecipanti al corso sono 37);

il Mainardi, il 3 febbraio 1998 ha nuovamente diffidato il Ministero delle finanze ed il comando generale della guardia di finanza ad eseguire quanto ordinato dall'autorità giudiziaria;

la motivazione contenuta nel provvedimento del 12 gennaio 1998 è incongrua, e che appare dubbia anche la legittimità dell'intero bando, dato che esiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di prevedere nel bando criteri per stabilire le precedenza in caso di pari merito;

attualmente i posti resisi disponibili al corso sono tre, a fronte di tre candidati idonei in soprannumero —:

quali provvedimenti intenda adottare, e se non ritenga opportuno, al fine di soddisfare inoppugnabili esigenze di giustizia, voler dichiarare vincitore del concorso ed ammettere, alla frequenza del corso di preparazione e d'aggiornamento ora in svolgimento, oppure alla frequenza del corso relativo al prossimo concorso per sottotenenti in servizio permanente effettivo sia il dottor Mainardi, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando e primo tra i pari merito, e perché unico ad averne fatto esplicita richiesta, che gli altri tre candidati classificatisi pari merito. (4-15682)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, premesso che il dottor Marco Mainardi si è classificato quarantesimo nella graduatoria del concorso straordinario, per titoli ed esami, bandito dalla Guardia di Finanza per il reclutamento di 40 sottotenenti in servizio permanente, hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare questa Am-

ministrazione al fine di dichiarare vincitore il dottor Mainardi, che risultava essere il primo dei concorrenti idonei non utilmente collocati in graduatoria a seguito della rinuncia di uno dei vincitori del concorso di che trattasi.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito gli opportuni chiarimenti sull'intera vicenda.

In particolare, con decreto ministeriale 13 giugno 1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — 4 serie speciale — del 4 luglio 1997, n. 52) è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 40 sottotenenti in spe della Guardia di Finanza, riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.

La graduatoria finale della citata procedura concorsuale è stata approvata con decreto ministeriale 25 novembre 1997, risultando vincitori del concorso i primi 39 aspiranti della citata graduatoria, più altro candidato idoneo avente diritto alla riserva di 4 posti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976. Infine al 40° posto, in posizione di soprannumero, sono stati collocati 3 concorrenti a pari merito. Successivamente, in data 1° dicembre 1997, ha avuto inizio il corso di aggiornamento per i vincitori della citata procedura concorsuale.

Ciò posto, il Comando Generale ha evidenziato che l'articolo 15, comma 4, del bando di concorso prevede che « entro 5 giorni dall'inizio del corso suddetto il Ministro per le Finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori ».

Pertanto, la possibilità di dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti, funzione peraltro delegata con Decreto del Ministro delle Finanze n. 203.000 del 1996 al Capo del Reparto I della Guardia di Finanza, è rimessa alla valutazione pienamente discrezionale dell'amministrazione in relazione alla quale gli idonei non vincitori non hanno un interesse differenziato alla eventuale sostituzione dei vincitori rinunziatari, decaduti ovvero dimissionari. Ciò,

peraltro, è confermato da recenti sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali viene espressamente enunciato che « i vincitori di pubblico concorso non hanno un diritto incondizionato all'assunzione, atteso che l'Amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso in presenza di valide ragioni di pubblico interesse » (Consiglio di Stato, V sezione, 9 marzo 1995, n. 315, Consiglio di Stato, IV sezione, 3 giugno 1994, n. 469).

Ciò posto, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha evidenziato che il comportamento della Amministrazione non è stato arbitrario. Infatti la sostituzione del candidato non è stata effettuata in quanto, a fronte dell'unica « vacanza » venutasi a creare vi erano 3 aspiranti idonei in soprannumero, a parità di punteggi, le cui posizioni non erano « differenziabili », applicando i titoli preferenziali previsti dal bando di concorso, tra i quali, peraltro, con l'abrogazione operata dalla recente legge 15 maggio 1997, n. 127, non è stato possibile utilizzare il criterio della maggiore età quale titolo preferenziale risolutivo del caso in questione.

In relazione poi alle eventuali sostituzioni conseguenti alle rinunce presentate da due vincitori del concorso di che trattasi, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rilevato che in relazione alla previsione del citato articolo 15 del bando di concorso, che pone come termine idoneo per ricoprire i posti resisi disponibili il termine di 5 giorni dall'inizio del corso, l'Amministrazione non può adottare misure di autotutela, atteso che detto termine, ormai decorso, è da ritenersi quale termine di decadenza, in quanto fissato da *lex specialis* (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 1992, n. 989).

Da quanto esposto, pertanto, il predetto Comando ha evidenziato che il dott. Mainardi non risulterebbe primo tra gli aspiranti di pari merito.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO, CONTI e CARLESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

negli incidenti avvenuti lunedì 14 settembre 1998 nella città di Tirana, capitale dell'Albania, sono stati sparati da mezzi blindati colpi contro la folla che manifestava la propria opposizione nei confronti del governo presieduto dal Presidente Nano;

nelle immagini televisive degli incidenti, trasmessi in Italia ed in tutta Europa, si individuano chiaramente, su mezzi della polizia e dell'esercito, uomini con il volto coperto da passamontagna, privi di divisa militare ed armati —:

se risulti al Governo italiano che detti uomini appartengono al contingente militare greco presente nella periferica di Tirana ed acquartierato nella località di Vaoarr, a destra della strada che porta dall'aeroporto di Tirana al centro della capitale;

se risulti che detto contingente, composto da duecento unità dell'esercito ellenico, sia stato utilizzato dal Governo Nano contro le manifestazioni degli ultimi giorni e se esistano accordi bilaterali che giustificano tale impiego;

nel caso in cui risultasse vera questa grave interferenza negli affari interni albanesi di un reparto di una forza armata inviata ufficialmente per gestire e presidiare un ospedale militare, quali iniziative intende prendere il Governo italiano affinché tali fatti non abbiano a ripetersi;

se alla luce degli avvenimenti in oggetto non ritengano di modificare la linea di politica estera fino ad oggi svolta nei confronti della nazione albanese che pur usufruendo di ingenti finanziamenti da parte dell'Italia, non garantisce la pace sociale e la libertà ai propri cittadini, e tanto meno sicurezza e incolumità agli oltre duemila cittadini italiani ivi residenti; né è riuscita a ridurre la immigrazione di clandestini sulle nostre coste. (4-19636)

RISPOSTA. — A seguito di una verifica prontamente effettuata dall'Ambasciata d'Italia a Tirana presso i Ministeri albanesi della Difesa e dell'Ordine Pubblico non risulta che i soldati del contingente greco in Albania abbiano in alcun modo partecipato ai disordini di Tirana del 14 settembre 1998. La stessa Ambasciata greca a Tirana ha ufficialmente smentito, il 16 settembre, qualsiasi interferenza da parte greca nelle questioni interne albanesi, confermando al contempo la presenza in territorio albanese di un contingente militare greco, composto da poco più di 200 unità e stanziato a Yzberisht, nei pressi di Tirana.

Tale contingente si trovava in Albania in base ad un accordo tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi allo scopo di assistere la riorganizzazione delle forze armate albanesi nel settore della formazione, nonché di garantire la sicurezza della caserma di Yzberisht, della missione di esperti militari ellenici e dell'ospedale militare di Tirana, di cui la Grecia ha ristrutturato un'ala. Il periodo di permanenza del contingente greco in territorio albanese è comunque scaduto alla fine dello scorso mese di settembre.

Per quanto attiene alle scelte di politica estera dell'Italia nei confronti dell'Albania, il Governo non intende cambiarne le linee portanti. È evidente, infatti, che solo il rafforzamento delle Istituzioni, lo sviluppo economico e la stabilizzazione democratica dell'Albania possono fornire ai cittadini albanesi prospettive incoraggianti nel loro Paese. A tal fine, l'Italia ha attivato un intenso programma di assistenza bilaterale ed ha provveduto, d'accordo con la Germania, a sollecitare l'intervento dell'Unione Europea soprattutto nei seguenti settori:

rafforzamento dell'assistenza europea alle dogane (CAM), in vista di una graduale e completa ristrutturazione che possa contribuire al risanamento del bilancio statale, al monitoraggio dei fenomeni di corruzione e dei traffici illeciti, nonché alla formazione di funzionari doganali locali;

impiego di tutti gli strumenti dell'Unione Europea, anche nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione esistente tra l'Al-

bania e l'Unione, per un rilancio delle attività produttive e commerciali;

richiesta formale dell'Unione Europea alla UEO di una più precisa modulazione dei programmi di assistenza all'Albania nel settore della sicurezza e dell'addestramento della polizia;

appoggio dell'Unione Europea al rafforzamento del sostegno della NATO all'Albania, nell'ambito delle attività di « Partnership for Peace »;

costituzione, sul piano politico, di un gruppo di « Amici dell'Albania », composto dai Paesi maggiormente coinvolti nell'assistenza all'Albania e dai principali donatori, nonché da istituzioni, quali l'OSCE e l'UE, per fornire consulenza ed assistenza alle Autorità albanesi e per un monitoraggio costante della situazione e dei progressi dell'Albania sul piano istituzionale, economico e sociale.

Queste linee d'azione sono conformi ai principi fondamentali della strategia italiana nei confronti dell'Albania e puntano, da un lato, alla piena responsabilizzazione delle forze politiche albanesi, sia di governo che di opposizione, nella gestione della cosa pubblica e, dall'altro, alla stabilizzazione democratica del Paese che, unitamente alla ripresa delle attività produttive e, più in generale, dell'economia, costituisce il presupposto essenziale per evitare movimenti di emigrazione illegale verso l'Europa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

i consorzi di bonifica continuano a pretendere dai proprietari di immobili il pagamento di una tassa assurda, poiché non si rende alcun servizio, non si possono bonificare gli immobili, tranne che i consorzi non si accollino le spese di ristrutturazione —:

se e quali provvedimenti abbia preso, dopo la decisione della Corte costituzio-

nale, che ritiene incostituzionale la tassa in favore dei consorzi di bonifica;

quali iniziative abbia posto in essere perché la gente non sia più tormentata con una tassa assurda, qual è quella per la sopravvivenza dei consorzi di bonifica.

(4-16040)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole lamenta che i consorzi di bonifica continuano a pretendere dai proprietari di immobili il pagamento « di una tassa assurda » e chiede, tra l'altro, di conoscere quali iniziative si intendano adottare affinché i soggetti interessati non siano più obbligati a corrispondere tale imposizione.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernente i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria,

che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se e quando intenda ridimensionare il numeroso personale esistente nelle varie ambasciate italiane all'estero;

se intenda dare nuovi compiti alle stesse quali, ad esempio, turismo per l'Italia, conoscenza dei prodotti italiani all'estero attraverso un collegamento tra operatori esteri ed italiani;

se nello stesso tempo intenda impartire severe disposizioni sul rilascio dei visti dai Paesi in via di sviluppo, evitando in tal modo il sovraffollamento di immigrati, che non ritornano nei loro paesi e sono costretti a dedicarsi ad attività criminose per sopravvivere, visto che l'Italia non può offrire nulla di meglio. (4-16530)

RISPOSTA. — La rete degli Uffici esteri del Ministero degli Affari Esteri ha già subito una riduzione, per cui risulta difficile pensare ad un eventuale ed ulteriore ridimensionamento del personale in servizio presso gli stessi. Del resto, i dati in possesso del Ministero indicano che il numero di dipendenti in servizio in media nelle sedi estere (16) è di gran lunga inferiore a quello dei principali partners dell'Italia, non solo a livello extraeuropeo (Stati Uniti: 114; Giappone: 50; Canada: 44), ma anche all'interno della stessa Unione Europea (Gran Bretagna: 45; Francia: 32; Germania: 23; Spagna: 20).

Per quanto attiene poi ai compiti svolti dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici Consolari, questi sono determinati per Legge. Secondo il decreto del Presidente

della Repubblica 18/67 infatti, le Ambasciate e gli Uffici consolari curano lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia ed il Paese di accreditamento in tutti i settori, in materia di rapporti economici e commerciali, nella fattispecie, le Rappresentanze diplomatiche hanno il compito specifico di contribuire a creare un adeguato quadro giuridico internazionale di riferimento, atto a garantire l'avvio e lo sviluppo di rapporti economici e commerciali tra imprese italiane e soggetti di altri Paesi. Tale compito si articola in una serie di attività, tra cui la promozione dell'immagine dell'Italia, lo sviluppo di rapporti di collaborazione con autorità, enti e personalità locali, la conclusione di accordi in materia economica e commerciale, nonché il controllo del rispetto degli accordi stessi, l'assistenza alle imprese ed il coordinamento delle iniziative per il rafforzamento degli scambi economici e commerciali bilaterali.

Tutte quelle attività più specificamente rivolte alla promozione del turismo e dei prodotti italiani rientrano nelle competenze rispettivamente dell'ENIT e dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE). Nei Paesi in cui tali strutture sono presenti, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici Consolari non si sovrappongono ad esse, ma ne coordinano l'attività. Per contro, nelle sedi estere dove non sono presenti Uffici ENIT o ICE, le Ambasciate ed i Consolati curano anche la realizzazione di iniziative volte a promuovere i prodotti italiani ed a sostenere le attività turistiche nel nostro Paese, entro i limiti imposti dalle dotazioni di bilancio e di personale.

Per ciò che riguarda le disposizioni in materia di rilascio di visti a cittadini provenienti da Paesi in via di sviluppo, il Ministero degli Esteri ha già provveduto ad impartire disposizioni mirate ad evitare che i visti vengano rilasciati a soggetti a « rischio immigratorio » a tutte le Rappresentanze diplomatiche e consolari, con la Circolare sui visti n. 8 del 17 settembre 1997. Tale Circolare stabiliva che il rilascio di un visto per « turismo » avvenisse soltanto a favore del cittadino straniero in condizione di dimostrare il possesso di mezzi autonomi sufficienti a coprire le spese relative al

soggiorno in Italia, oppure in grado di esibire documentazione attestante l'impegno di un privato ad assumersi l'onere del suo alloggio, nonché del rientro in patria.

Tale « attestazione di garanzia », comunque, non è più prevista dalla nuova Legge di disciplina dell'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, la quale rimanda ad apposito regolamento d'attuazione la definizione dei parametri per la valutazione dei mezzi di sussistenza necessari al cittadino straniero per il suo soggiorno in territorio italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

MARTINAT. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che: il problema della macellazione degli struzzi allevati in Piemonte è ancora irrisolto;

con il decreto del presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 364, si è consentita la macellazione solo in strutture esclusive per struzzi (unica specie animale soggetta a questa limitazione);

questa limitazione penalizza fortemente gli allevatori in quanto, pur trovandosi nella condizione di dover macellare, anche per dare uno sbocco finale alla loro attività, non hanno ancora un numero sufficientemente elevato di animali da attrarre capitali da investire nella onerosa costruzione di uno specifico macello mentre, per contro, ci sono numerosi macelli a capacità limitata che potrebbero essere utilizzati, ovviamente in giornate definite;

i vari aspetti tecnici e legali della « macellazione promiscua » degli struzzi sono stati valutati, discussi ed approvati alla fine del 1996, da un'apposita Commissione presieduta da un docente dell'università di medicina veterinaria dell'università di Milano, che ha auspicato tale tipo di macellazione;

da anni l'industria della pelletteria italiana importa decine di migliaia di pelli di struzzo e da circa due anni è permessa la commercializzazione della carne di

struzzo che, per il problema su esposto, deve necessariamente essere importata con notevole aggravio del già enorme deficit agroalimentare oltre al mancato guadagno degli allevatori locali;

il grave ritardo nell'approvazione di una normativa adeguata, da parte del ministro della sanità, rende l'Italia l'unico Paese europeo (al contrario di Francia, Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Austria) in cui non è ancora iniziata la macellazione degli struzzi, nonostante il nostro Paese annoveri circa la metà degli allevamenti europei gli struzzi (per ragioni climatiche e per l'enorme domanda di carne e di pelle) rappresentino per molte aziende zootecniche la più valida alternativa alla crisi strutturale della zootecnia —:

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza, con appropriati provvedimenti normativi, per eliminare le limitazioni attuali relative alla macellazione degli struzzi, consentendone la macellazione anche in strutture non esclusive per struzzi. (4-12388)

RISPOSTA. — *La normativa in vigore nel nostro Paese in materia di macellazione e diffusione commerciale di carni di struzzo, sulla base delle rigorose disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, dispone che tali animali debbono essere macellati esclusivamente in macelli di nuova costruzione o in quelli avicoli opportunamente adattati.*

Consapevole delle difficoltà scaturite dalla applicazione delle norme comunitarie e dei disagi lamentati dagli allevatori di struzzi, questo Ministero ha chiesto alla Commissione Europea di voler esaminare le problematiche legate alla disciplina della macellazione degli struzzi ed alla differente interpretazione delle relative norme comunitarie data dalle Autorità nazionali dei Paesi dell'Unione Europea.

La Commissione Europea, in data 29 maggio 1997, inviava a tutti i Servizi Veterinari delle Amministrazioni Centrali degli Stati membri una nota esplicativa, specificando che, nelle more di una revisione complessiva della legislazione in materia di

macellazione degli struzzi, la produzione della carne di tale specie animale deve avvenire in impianti conformi alla direttiva 71/118/CEE (recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503) richiamata dalla direttiva 91/485/CEE, concernente la produzione di carni fresche di volatili da cortile.

Tuttavia, gli Stati membri possono riconoscere, per la produzione di tali carni, anche stabilimenti conformi alla direttiva 64/433/CEE (decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286) concernente la produzione di carni fresche, se strutturalmente adeguati per garantirne la produzione con le idonee misure di sicurezza igienica.

In considerazione delle indicazioni espresse dalla Commissione Europea, è stata predisposta e diramata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome la Circolare del Ministro della Sanità n. 3 del 9 marzo 1998, concernente: « Linee di indirizzo e coordinamento per la produzione e commercializzazione delle carni di uccelli corridori (ratiti) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 ».

La Circolare n. 3/98 ha fornito indicazioni per la produzione di carni di struzzo nelle diverse tipologie di impianti (per la produzione di carni fresche; macelli di volatili da cortile).

Sono state fornite indicazioni anche in merito alla documentazione di arrivo degli animali vivi al macello, alle operazioni di stordimento e di spennatura, di ispezione ante e post mortem, di bollatura sanitaria, nonché per i laboratori di sezionamento.

Pertanto, al momento attuale, le macellazioni degli struzzi avvengono regolarmente in alcuni impianti a limitata capacità, autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 aprile 1994, n. 286.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MENIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a Trieste e nella zona confinaria con la Slovenia sono stati recentemente istituiti numerosi esercizi commerciali tax free;

l'iniziativa, promossa anche dalla locale camera di commercio, era mirata ad attrarre la clientela straniera che, a seguito dell'aumento dell'Iva croata e dell'elevazione delle tasse doganali slovene, si stava via via allontanando con il risultato di determinare una visibile crisi nel mercato transfrontaliero;

risulta all'interrogante, che di recente, a vari cittadini sloveni che avevano acquistato delle merci nei *tax free* triestini sia giunta dalla dogana slovena l'intimazione al pagamento delle tasse doganali sulla base della fattura italiana trasmessa dalle nostre autorità doganali a quelle slovene —;

se risponda al vero che da parte degli uffici della dogana di Trieste siano giornalmente trasmesse via fax alla dogana slovena le fatture esentate del 20 per cento di Iva riferentesi ad acquisti sopra le 500.000 lire di cittadini sloveni nei *tax free* italiani;

in caso affermativo, in base a quale convenzione o accordo tutto ciò avvenga;

se siano state sentite la locale camera di commercio e le associazioni di categoria e se queste ultime siano state messe a conoscenza di tali inusitate procedure che si risolvono in una vera e propria truffa ai danni di chi ritiene di acquistare al netto delle tasse ed in una grave limitazione dell'esportazione italiana e del commercio nazionale nelle zone di confine. (4-16803)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S. V. Onorevole, posto che sono stati istituiti numerosi esercizi commerciali Tax Free nella zona confinaria tra Trieste e la Slovenia, ha chiesto di conservare se corrisponda al vero che da parte degli uffici delle dogane di Trieste siano trasmesse alla dogana slovena « le fatture esentate da 20 per cento di IVA riferentesi agli acquisti sopra le 500.000 lire di cittadini sloveni nei tax free italiani ».*

Al riguardo il competente Dipartimento delle Dogane ha osservato che, a

seguito della conclusione dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le tre Comunità europee (CE, CECA, EURATOM) e la Slovenia, dell'11 novembre 1996, le Autorità doganali locali italiana e slovena, in conformità alle previsioni del protocollo n. 5 allegato al menzionato Accordo, hanno concordato in data 27 giugno 1997 alcune misure di cooperazione volte a contrastare le infrazioni alla normativa doganale e a garantire la tutela degli interessi finanziari comunitari e nazionali.

Nel quadro di queste iniziative deve ricondursi anche quella adottata per realizzare uno scambio di informazioni sulle merci che vengono dichiarate all'esportazione e all'importazione nei due Paesi, al fine di monitorare il rispetto della normativa sull'imposta sul valore aggiunto.

Ciò in ragione del fatto che sono stati riscontrati numerosi casi in cui piccoli oggetti facilmente occultabili e di ingente valore sono dichiarati all'esenzione dell'IVA e non vengono dichiarati all'importazione dell'altro Stato e casi in cui merce esportata in esenzione IVA venga reintrodotta nel territorio di esportazione ed immessa in consumo fraudolento.

Questa continua e proficua collaborazione, che va sempre più intensificandosi anche mediante la creazione di un articolato sistema informativo, ha favorito un notevole miglioramento della azione di contrasto delle violazioni doganali e fiscali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MIGLIAVACCA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la convenzione tra il comune di Piacenza e l'Amministrazione finanziaria dello Stato per l'uso dell'immobile demaniale denominato « Ex deposito munizioni della Galleana » è scaduta dal 1989 senza che, nonostante i numerosi solleciti del comune in questione e delle stesse autorità militari, sia stata ancora rinnovata;

il comune di Piacenza ha deliberato significativi investimenti per attrezzare tale parco al servizio dell'intera città e questi investimenti sono bloccati in attesa del rinnovo della convenzione —:

se non intenda sollecitare i propri competenti uffici territoriali per sbloccare una vicenda amministrativa che è emblematica di come ritardi burocratici possano danneggiare l'interesse pubblico. (4-08267)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole osserva che il Comune di Piacenza ha detenuto in concessione il compendio demaniale denominato « ex deposito di munizioni della Galleana » fino al 27 luglio 1989. In seguito, nonostante le reiterate richieste avanzate, il predetto ente locale non sarebbe riuscito ad ottenere la regolarizzazione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, nonostante il parco della Galleana sia diventato punto di riferimento verde della città e l'Amministrazione comunale abbia deliberato significativi investimenti per attrezzare l'area.*

La S.V. Onorevole chiede, perciò, di conoscere quali iniziative intenda assumere l'Amministrazione finanziaria per risolvere l'annosa questione.

In proposito, il competente Dipartimento del Territorio ha reso noto che l'immobile demaniale denominato « ex deposito di munizioni della Galleana » di Piacenza è stato inserito nell'elenco annesso al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 7 ottobre 1997, riguardante « l'individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della Difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ». Pertanto il predetto Dipartimento ha rappresentato di non poter più compiere atti che riguardino la gestione dell'immobile in parola, salvo intervenire nell'ambito della procedura di determinazione del valore prevista dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della richiamata legge n. 662 del 1996.

Tuttavia; ai fini della definizione dei rapporti relativi alla utilizzazione da parte del Comune di Piacenza dell'immobile di che trattasi, il predetto Dipartimento, acquisita l'attestazione del Prefetto di Piacenza dalla quale risulta che la destinazione conferita dal Comune all'immobile rientra tra i compiti istituzionali dell'Ente, ha interessato la Sezione Staccata Demanio di quella città ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla legge il luglio 1986 n. 390. Pertanto i canoni dovuti in via extracontrattuale per il periodo dal 28 luglio 1989 in poi possono essere determinati nella misura del 10 per cento del valore che dovrà essere determinato dall'U.T.E. sulla base dei valori in comune commercio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

in base all'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, veniva sospeso un provvedimento di comando presso la Corte dei conti di Firenze del signor Ristori Giovan Battista, nonostante le Poste italiane avessero già rilasciato relativo nulla osta in data 28 febbraio 1998, trasmesso con telex del 3 marzo 1998;

tale richiesta di comando, avanzata dal signor Ristori Giovan Battista in data 26 agosto 1996 e sollecitata in data 29 settembre 1997, era perfezionata alla data del 28 febbraio 1998;

in base all'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, veniva previsto il differimento al 31 dicembre 1997 con possibilità di modifica del termine predetto con delibera del Cipe al 28 febbraio 1998;

non appaiono chiari all'interrogante i motivi per i quali il segretariato generale della Corte dei conti abbia adottato tale

provvedimento di sospensione, essendo l'unico ente ad avere esercitato tale sospensiva —:

se non si reputi opportuno un chiarimento della portata normativa del citato articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di evitarne applicazioni divergenti quali quelle in premessa.

(4-16678)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione, con la quale la S.V. chiede chiarimenti circa la sospensione del provvedimento di comando del sig. Giovanni Battista Ristori, la Corte dei conti ha comunicato quanto segue:*

il sig. Ristori si trova nella situazione identica ad altre che hanno interessato un numero considerevole di dipendenti dell'Ente Poste per i quali i provvedimenti di comando si sono venuti a perfezionare in concomitanza con la trasformazione dell'Ente in società per azioni avvenuta il 28 febbraio 1998.

Da tale data l'Istituto del comando è venuto meno, mancando il presupposto della natura pubblica dell'Ente. Conseguentemente la Corte dei conti si è vista costretta a sospendere le procedure di comando non formalizzate.

La norma del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1998 (articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) richiamata dall'On.le Migliori non è stata disattesa dalla Corte dei conti.

Infatti il comma 10 del citato articolo 53 espressamente consente di rinnovare, per un periodo non superiore a due anni, le sole situazioni di comando del personale dell'Ente Poste già comandato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè 1° gennaio 1998. Sulla base di tale specifica disposizione è stato possibile non restituire alla nuova società i dipendenti che erano collocati in posizione di comando in tale data.

Diversamente il personale per il quale è stato disposto il comando dall'Ente Poste (ora S.P.A.) in data successiva alla scadenza sopracitata e fino al 28 febbraio 1998 non trova la medesima tutela giuridica.

Si precisa, comunque, che il sig. Ristori, in attuazione del deliberato del Consiglio di amministrazione della Corte, è stato assegnato in qualità di comandante in data 28 agosto u.s. alla sezione giurisdizionale di Firenze, dove presta attualmente servizio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 9-bis del disegno di legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e la circolare 28 ottobre 1997, n. 281/E, del ministero delle finanze prevedono la possibilità di usufruire del condono fiscale operando una sanatoria per i pensionati all'estero;

la normativa regolarizza il rapporto con il fisco italiano in merito ai redditi da pensione non dichiarati negli anni scorsi per i quali non vi è stata tassazione nello Stato erogante. I termini per avvalersi di tale facoltà sono scaduti il 1° dicembre 1997, solo pochissimi cittadini sono riusciti ad utilizzare detta normativa e quindi molti pensionati continuano a vivere in una condizione di disagio per mancanza di informazioni con la viva preoccupazione di conseguenze sul piano fiscale —:

se non sia da ritenere giusta e legittima una riapertura dei termini per la sanatoria al fine di consentire ai tanti cittadini italiani che hanno lavorato all'estero, guadagnandosi la pensione, di mettersi in regola. (4-14718)

RISPOSTA. — *La problematica evidenziata nell'interrogazione cui si risponde ha trovato adeguata soluzione con le disposizioni recate dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.*

Com'è noto, tale norma ha disposto la riapertura dei termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, già prevista dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

A tal fine, il Dipartimento delle Entrate ha fornito le opportune precisazioni con circolare n. 150/E del 12 giugno 1998, facendo seguito alle istruzioni recate dalla precedente circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997.

In particolare, è stata, tra l'altro, precisata l'efficacia retroattiva della disposizione di proroga (articolo 38 della legge n. 146 del 1998) nei confronti dei soggetti che, non avendo effettuato il versamento della prima (o dell'unica) rata entro il 1° dicembre 1997 (termine finale originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), sono stati destinatari di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni passate in giudicato, successivamente a tale data.

Invero, sono stati ritenuti irrilevanti — ancorché definitivi — sia i predetti accertamenti che le suindicate decisioni degli organi del contenzioso, sempreché, ovviamente, i soggetti destinatari provvedessero entro il 30 giugno 1998 al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto al 1° dicembre 1997 e fatti salvi i limiti del « fatto compiuto », nel senso che i menzionati atti o sentenze definitive, qualora abbiano dato luogo a pagamenti, ne precludono la ripetibilità, per la sopravvenuta intangibilità della posizione giuridico-fiscale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il 3 luglio 1998 l'Aran ha firmato con alcune organizzazioni sindacali per il Ccnl Quadro la « preintesa » sulle rappresentatività sindacali unitarie per il pubblico impiego;

la scuola è inserita nella citata « preintesa » che risulta estremamente penalizzante per le organizzazioni sindacali minori;

non sono state a tutt'oggi prodotte la riforma degli organi collegiali e la regolamentazione applicativa dell'autonomia scolastica;

le date di scadenza previste nel citato accordo coincidono, per il comparto scuola, con le attività di programmazione per il nuovo anno scolastico —:

se non ritenga opportuno rinviare, per il comparto scuola, di un anno le elezioni in questione. (4-19574)

NAPOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 31806/BL dell'8 ottobre 1998 il Ministro della pubblica istruzione ha invitato i provveditorati agli studi a svolgere con la massima cura tutti gli adempimenti per lo svolgimento delle operazioni di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole;

per tutto il mese di settembre 1998 si sono susseguiti gli incontri tra l'Aran e le organizzazioni sindacali per definire un accordo integrativo su determinate problematiche;

in data 25 settembre 1998, con circolare n. 5831, l'Aran ha diramato le direttive per le votazioni che avrebbero dovuto svolgersi nelle scuole dal 23 al 25 novembre 1998;

in tutto il territorio nazionale si era già messa in moto la macchina per le operazioni di voto;

in data 16 ottobre 1998 l'Aran ha convocato le parti per cercare di trovare un accordo integrativo ed in quella riunione soltanto Cgil e Cisl hanno chiesto il rinvio delle elezioni Rsu, mentre tutte le altre forze sindacali hanno evidenziato la volontà di procedere alle consultazioni in questione;

nel tardo pomeriggio del 19 ottobre 1998, a poche ore di distanza dalle presentazioni delle liste previste per il 20 dello stesso mese, il ministero della pubblica istruzione, ha disposto la sospensione di tutte le operazioni e quindi un rinvio a data da determinarsi;

quali siano state le motivazioni che hanno comportato la necessità del rinvio a meno di ventiquattro ore di scadenza dalla presentazione delle liste;

se non ritengano che la mancanza di rappresentatività della scuola calpesti la certezza del diritto. (4-20693)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede al Ministro per la funzione pubblica di conoscere le motivazioni del rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie delle istituzioni scolastiche*

Nel merito si rappresenta che:

gli accordi integrativi relativi alle modalità di svolgimento delle elezioni delle RSU sono stati stipulati per i comparti: a) Ministeri; b) Enti Locali; c) Aziende; d) Enti pubblici non economici; e) Sanità;

si rileva tuttavia che la mancanza di tali accordi non è sufficiente a provocare un differimento delle elezioni. L'articolo 2 dell'accordo quadro dispone infatti che « entro cinque giorni dalla stipula dell'accordo... le organizzazioni possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche » conferendo natura ipotetica ed eventuale a tali accordi integrativi. L'ovvia conseguenza di tale norma è che non basta la mancata sottoscrizione degli accordi integrativi per giustificare un differimento delle elezioni, potendo queste ultime essere sospese solo nei casi in cui il mancato raggiungimento degli accordi integrativi sia giudicato, da una delle parti contrattuali, idoneo a pregiudicarne il regolare svolgimento;

non a caso, infatti, per quanto riguarda i comparti Università ed Enti di ricerca, pur non essendo stato stipulato nessun accordo integrativo, in mancanza di una specifica richiesta di differimento delle elezioni avanzata da una delle parti contrattuali, le medesime verranno regolarmente svolte;

solo per quanto riguarda il comparto « Scuola » l'intesa tra le Confederazioni firmatarie dell'accordo quadro e le organizza-

zioni di settore non era stata concordata e ne era stata data segnalazione dall'ARAN, con apposita nota inviata al Dipartimento della funzione pubblica in data 16 ottobre 1998. Il citato Dipartimento, così come operato precedentemente all'avvio della trattativa integrativa in esame e in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, n. 226 del 28 settembre 1998 della comunicazione congiunta ARAN – Confederazioni con il calendario elettorale, ha provveduto ad inserire nella G.U. del 19 ottobre 1998, n. 244 il comunicato relativo alla presa d'atto:

a) della conclamata mancanza di accordo tra ARAN e sindacati su aspetti determinanti della disciplina di raccordo;

b) del fatto che la mancanza di accordo si doveva ascrivere a divisioni interne al fronte sindacale;

c) della formale comunicazione dell'ARAN che, in mancanza di norme di raccordo, la consultazione elettorale non si sarebbe svolta legittimamente;

d) della conseguenziale rettifica, nel senso di cui ai punti precedenti, della menzionata comunicazione congiunta ARAN – Confederazioni con il calendario pubblicato nella G.U. n. 226/1998;

contestualmente il Dipartimento della funzione pubblica aveva invitato l'ARAN ad attivare immediatamente la speciale procedura contemplata nell'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 396/97 che consente la convocazione delle elezioni anche in mancanza di un accordo valido ed esecutivo;

per completezza occorre evidenziare che tale comunicato, come di tutta evidenza di natura meramente ricognitiva, è stato impugnato da due sigle sindacali ex articolo 700 c.p.c., davanti al Pretore di Roma che, con decreto del 16 novembre 1998, ne ha sospeso l'efficacia ordinando lo svolgimento delle elezioni per la data originariamente fissata. Contro il decreto del Pretore è stata proposta opposizione dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'ARAN, alla quale peraltro hanno aderito, costituendosi ad

adiuvandum, i sindacati SNALS, CONFSAL, CGIL scuola e ANP-CIDA. In data 19 novembre 1998 il tribunale si è pronunciato sul reclamo suddetto disponendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Pretore e fissando al 26 novembre 1998 la nuova udienza per la decisione nel merito;

nel corso del giudizio è intervenuta un'intesa tra l'ARAN e le Confederazioni (tra cui la RDB CUB ricorrente) depositata all'udienza del 3 dicembre 1998 in base alla quale le parti hanno concordato lo svolgimento delle elezioni delle RSU per i giorni 25-28 gennaio 1999. A seguito di tale accordo tutte le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

per quanto concerne la prospettata coincidenza di date tra le elezioni delle RSU e le elezioni amministrative si evidenzia che per le elezioni delle prime sono state fissate le date del 18, 19, 20 novembre per i comparti « Ministeri », « Aziende autonome », « Enti pubblici non economici », mentre per comparti « Regioni ed autonomie locali », « Università » « Servizio sanitario nazionale » i giorni 23, 24 e 25, lasciando evidentemente liberi i giorni 21 e 22 novembre riservati alle elezioni amministrative, date peraltro vincolate dal termine previsto dal d.leg.vo n. 396/97, che all'articolo 8 fissa la data ultima del 29 novembre 1998 per lo svolgimento delle elezioni in esame;

successivamente, in data 22 gennaio u.s., in deroga a quanto previsto dal citato decreto n. 396/97, così come modificato dal d.leg.vo n. 80/98, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 1999, che rinvia le elezioni delle rappresentanze unitarie, sulla base di accordi raggiunti tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del citato decreto legislativo n. 29/93;

tale decreto legge è stato adottato, come risulta chiaramente nella premessa del decreto stesso, sulla base del protocollo sottoscritto il 19 gennaio u.s. tra l'ARAN e le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONF-

SAL, CISAL e UGL che nel Comparto « scuola » registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al novanta per cento del totale degli iscritti;

infatti per effetto dell'applicazione delle norme della legge n. 59/97, l'autonomia scolastica dovrà attuarsi mediante un ridimensionamento del numero degli istituti scolastici e il riconoscimento della funzione dirigenziale ai capi di istituto, i quali avranno, altresì, la titolarità sulla gestione delle relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto di lavoro di comparto per gli anni 1998-2001;

nel citato protocollo le Confederazioni sindacali hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel Comparto « scuola » e hanno concordato che le medesime vengano svolte dal 13 al 16 dicembre dell'anno 2000, periodo in cui dovrebbe essere già in vigore l'autonomia, a condizione che il Governo conceda la proroga, esclusivamente per il comparto in parola, dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali. Tale richiesta è stata recepita dal Governo così come riportato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge in questione.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

NARDINI. — Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da notizie comparse sulla stampa risulterebbe che il sequestro di Mauro Calascibetta, avvenuto dal 14 al 16 novembre 1998 nel carcere di Metris in Turchia da parte di alcuni detenuti appartenenti all'organizzazione dei « Lupi Grigi », sarebbe avvenuto con la complicità delle autorità della prigionia;

durante il sequestro Calascibetta è stato sottoposto a torture;

il sequestro da parte dei « Lupi Grigi » di un cittadino italiano è stato usato dal

governo turco per operare pressioni sul governo italiano per la soluzione del caso Ocalan —:

se intenda intervenire nei confronti del Governo turco e quali iniziative assumerà. (4-20992)

RISPOSTA. — *A seguito del sequestro in carcere di Mauro Calascibetta da parte di alcuni detenuti appartenenti al movimento Nazionalista Turco, l'Ambasciata d'Italia ad Ankara ed il Consolato Generale di Istanbul hanno avuto numerosi contatti con le Autorità turche competenti, nell'intento di far piena luce sull'accaduto, senza peraltro che sia emersa alcuna prova definitiva a sostegno dell'accusa di complicità mossa nei confronti delle autorità carcerarie. La rivolta che ha dato origine al sequestro è comunque stata immediatamente e duramente sedata, e Mauro Calascibetta è stato trasferito in Svizzera il 17 novembre 1998.*

Quanto all'ipotesi che Calascibetta sia stato vittima di torture in occasione del sequestro, all'epoca dei fatti non fu sporta alcuna denuncia in tal senso da parte dell'interessato, sono tuttavia note le dure condizioni di detenzione che tuttora caratterizzano le carceri turche e per tale motivo le Ambasciate d'Italia ad Ankara e a Berna sono intervenute in più occasioni presso le Autorità competenti dei rispettivi Paesi per accelerare l'iter dell'estradizione.

Mentre è innegabile che la vicenda Ocalan sia stata all'origine di quel grave episodio di sequestro, non si può affermare che tale azione abbia in alcun modo influenzato l'atteggiamento del Governo italiano in relazione al caso Ocalan.

Le Rappresentanze italiane in Turchia continueranno ad adoperarsi per chiarire ogni aspetto della vicenda Calascibetta, pur in presenza di oggettive difficoltà nell'effettuare una dettagliata ricostruzione dei fatti avvenuti durante il periodo di detenzione del connazionale. L'Ambasciata ad Ankara ha peraltro sottolineato che i rapporti tra Italia e Turchia stanno attraversando una fase particolarmente delicata, per effetto delle tensioni prodotte dal caso Ocalan, con conseguenze anche per le attività in atto

volte a favorire un chiarimento della vicenda Calascibetta.

Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri: Umberto Ranieri.

NEGRI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con l'attuale manovra di contenimento dei costi della spesa sanitaria, è stato introdotto, con decorrenza dal 14 luglio 1996, il criterio di erogare agli assistiti, a carico del Servizio sanitario nazionale, le confezioni dei farmaci che presentano il minor costo relativamente al peso unitario di sostanza farmaceutica;

tale criterio di scelta presenta apparentemente un risparmio reale per l'assistito, se non vengono considerati altri importanti parametri, quali la farmacodinamica, la posologia, le indicazioni specifiche del farmaco, eccetera;

per fare un esempio, un farmaco in confezione da due capsule da 150 milligrammi cadauna, costa solo la metà dello stesso farmaco in confezione di dieci capsule da 100 milligrammi; il medico attualmente può prescrivere, a carico del Servizio sanitario nazionale, sola la confezione di dieci capsule, con una spesa notevolmente maggiore di quella da due capsule;

tale farmaco viene indicato per una frequente problematica della sfera ginecologica ed è generalmente utilizzato proprio nella dose di due capsule in unica somministrazione, per un totale di 300 milligrammi; quindi, in pratica, ne assume tre e ne butta sette;

altro esempio potrebbe essere un antipertensivo transcutaneo da 2,5 milligrammi e 5 milligrammi per dispositivo; attualmente, è erogabile a carico del Servizio sanitario nazionale solo la confezione da 2,5 milligrammi per dispositivo, e non l'altra da 5 milligrammi; quindi, il paziente che necessita di un dosaggio di 5 milligrammi è obbligato ad utilizzare due dispositivi per volta, con una spesa maggiore;

gli esempi sopra riportati sono soltanto due, ma purtroppo il fatto si ripete con vari altri farmaci, dai nitroderivati transdermici, agli ipocolesterolemizzanti, agli antibiotici, agli ipertensivi sia per via orale che transdermici —:

quali siano le reali finalità dell'attuale manovra di contenimento dei costi, che sembrano incomprensibili dato che, alla fine, il supposto risparmio sta già causando, e causerà ancora di più in seguito, un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale e problemi rilevanti per gli assistiti;

se non ritenga opportuno e doveroso, oltre che logico e corretto, rivalutare i criteri di tali scelte;

se non ritenga necessario, nel caso in cui si sia trattato di un deprecabile errore di valutazione, porre rimedio urgentemente, visto che si tratta di un problema del Servizio sanitario nazionale. (4-03986)

RISPOSTA. — *In base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante « Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica », convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, a decorrere dal 15 luglio 1996, i farmaci a base di un medesimo principio attivo, per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeutica-mente comparabile con documentata bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che abbiano le caratteristiche indicate.*

I medicinali posti in vendita ad un prezzo maggiore non sono rimborsabili.

L'effetto complessivo della manovra di contenimento dei costi articolata dalle norme della legge n. 425/96, ha comportato una riduzione di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale di oltre 600 miliardi (relativamente al secondo semestre 1996).

Nei riguardi dei medicinali già in commercio alla data del 1° giugno 1996, i vari

aspetti della manovra (riallineamento dei prezzi ex articolo 1 comma 2; riclassificazione dei medicinali ex. articolo 1, comma 5, etc.) hanno determinato il cambiamento del regime di dispensazione di 690 confezioni su un totale (all'epoca) di 3582.

Di tali 690 confezioni, 378 sono passate in classe C a motivo del mancato riallineamento dei prezzi, 298 sono state riclassificate dalle classi A o B alla fascia C e 14 dalla classe A sono divenute rimborsabili solo se erogate in strutture ospedaliere.

Nel contempo, il numero dei principi attivi riguardanti medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale è rimasto sostanzialmente inalterato (da 735 a 702).

Delle 298 confezioni non più rimborsabili (trasferite dalle classi A o B alla fascia C), 165 contenevano 30 principi attivi di valore terapeutico minore, mentre le altre 133, a base di altri 24 principi attivi di valore terapeutico primario sono state escluse dal rimborso in quanto le aziende farmaceutiche produttrici non hanno accettato il principio dell'adeguamento dei prezzi.

Anche in tal caso, tuttavia, a fronte di 133 confezioni non più rimborsabili, sono rimaste nelle classi A o B ben 280 confezioni a base degli stessi 24 principi attivi.

L'attività di riclassificazione ora ricordata è stata compiuta dalla Commissione Unica del Farmaco (= CUF), organo tecnico-scientifico del Ministero della Sanità, di cui all'articolo 7 del decreto-legislativo 30 giugno 1993, n. 266 con una serie di provvedimenti, a partire da quello del 9 luglio 1996.

In merito agli specifici esempi riportati nell'atto parlamentare in esame, è opportuno precisare che le specialità medicinali « Diflucan » e « Biozolene » (a base di fluconazolo) costavano lire 41.500 per due capsule da 150 mg e lire 94.800 per 10 capsule da 100 mg.

Il costo per mg. di principio attivo nella confezione da 10 capsule da 100 mg. è di 94,8 lire per mg.

Dal momento che la CUF aveva indicato in 94,8 lire per mg. anche il costo del principio attivo « fluconazolo » a dosaggio maggiore e che le aziende farmaceutiche produttrici del « Diflucan » e del « Biozole-

ne » non avevano accettato tale determinazione, i due medicinali sono stati collocati in fascia C.

A seguito della disciplina introdotta dalla legge n. 425/96, le confezioni da 2,5 mg di « Adesipress TTS » e di « Catapresan TTS » cerotti transdermici rimasero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quelle da 5 mg vennero escluse, in quanto, a parità di sistema di cessione (il cerotto transcutaneo), e con 2,5 mg di principio attivo (« clonidina ») in più, presentavano un costo aggiuntivo di lire 4.000 per confezione.

Le aziende produttrici hanno riconosciuto la validità delle determinazioni della CUF ed attribuito lo stesso prezzo delle confezioni a dosaggio inferiore anche alle confezioni a dosaggio più alto.

In conclusione, grazie alla disciplina introdotta con legge n. 425/96, volta ad eliminare le differenze dei prezzi dei farmaci contenenti gli stessi principi attivi e dotati di dosaggi uguali o similari, aumentando il numero delle unità delle confezioni o il dosaggio di preparazioni farmaceutiche fino a incrementarne il prezzo in maniera lineare, si è realizzato un reale contenimento dei costi della spesa farmaceutica sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

PASETTO, MAGGI e BOCCIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il 28 giugno prossimo entrerà in vigore il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che obbligherà tutte le aziende italiane che producono, trasportano, vendono e somministrano alimenti ad applicare il sistema Haccp per garantire l'igienicità. Questo sistema verrebbe inserito nel contesto aziendale per monitorare e documentare i potenziali pericoli nella catena degli alimenti dalla prima fase produttiva alla vendita finale, comportando il coinvolgimento diretto del gestore dell'azienda, del personale addetto e di esperti esterni;

a livello industriale l'inserimento della Haccp ed il raggiungimento dei suoi

obiettivi non dovrebbe comportare grosse difficoltà organizzative ed economiche, mentre sorgono perplessità per le piccole e medie imprese artigianali dove l'applicabilità del sistema sembra incompatibile con le dimensioni aziendali;

il decreto citato, all'articolo 3 punto 5, consente al Ministero della sanità di apportare modifiche alla normativa sull'autocontrollo della produzione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari - Haccp mediante l'emanazione di apposito regolamento -:

se non si ritenga opportuno un intervento immediato per modificare e graduare l'applicazione delle norme contenute nel decreto stesso per l'evidente onerosità e in molti casi impossibilità delle piccole e medie imprese che producono o commercializzano prodotti alimentari, con particolare riferimento alle preparazioni estemporanee effettuate dal settore dei pubblici esercizi, di adeguarsi sia nei modi sia nei termini alla prevista normativa. (4-18081)

RISPOSTA. — Il d.lvo 26 maggio 1997, n. 155 (« Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari », ha dettato una serie di disposizioni tese a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari nelle fasi della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura degli stessi.

Tra le altre incombenze, il responsabile dell'industria alimentare in cui vengono effettuate tali attività lavorative, è tenuto ad individuarne gli aspetti che potrebbero rivelarsi critici per l'igiene degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza scaturenti dal sistema di analisi di rischi e di controllo dei punti critici (« HACCP »), i cui principi sono delineati all'articolo 3, comma 2, del d.lvo n. 155/97.

La mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo sanitario comporta per il responsabile dell'industria alimentare l'irrogazione di una sanzione am-

ministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni (articolo 8, comma 1, lettera b del d.lvo n. 155/97).

L'articolo 9 impone alle industrie alimentari di adeguarsi alle disposizioni contenute nel d.lvo n. 155/97 entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Proprio in considerazione delle difficoltà che possono incontrare le piccole e medie imprese ed i laboratori artigianali, nel disegno di legge riguardante « interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico », adottato dal Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1998, è stata inserita una disposizione con cui viene differita al 30 giugno 1999 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dall'articolo 8 del più volte citato d.lvo n. 155/97.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano partecipa, sulla base della decisione del « G-7 » del 1990 di Houston, al programma pilota per la conservazione delle foreste tropicali del Brasile, la più importante iniziativa internazionale per promuovere la difesa ambientale e lo sviluppo sostenibile nella regione amazzonica;

il Governo italiano ha sinora contribuito a tale programma, la cui prima fase è in corso dal 1994, per un costo di duecentocinquanta milioni di dollari, con meno di quattro milioni di dollari, stanziati nel 1992 e versati all'apposito *Rainforest trust fund*, costituito presso la Banca mondiale;

tale programma, attraverso dodici sub-programmi elaborati con ampia partecipazione delle popolazioni interessate, rappresenta l'esperienza più avanzata ed innovatrice nel settore della cooperazione internazionale nell'area forestale, e, in genere, di uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente;

si svolgerà il 15 e il 16 aprile 1997 a Parigi una riunione speciale dei paesi del G-7 circa la necessità di finanziamento per il completamento della prima fase del programma;

sinora, l'Italia non ha definito, così come hanno fatto invece la maggior parte degli altri paesi donatori, una partecipazione bilaterale diretta, limitandosi al predetto contributo ad un fondo multilaterale;

l'esperto nominato dal Governo italiano nella commissione di valutazione del programma ha espresso parere tecnico favorevole allo sviluppo e dal completamento delle attività, che dipendono dall'esborso di risorse aggiuntive —:

se il Governo intenda annunciare, in occasione della riunione di Parigi, una disponibilità a destinare risorse finanziarie al programma pilota;

se, a seguito della notevole importanza del programma, che rappresenta una delle poche esperienze concrete e sinora riuscite di cooperazione ambientale internazionale, il Governo intenda impegnarvi risorse per i prossimi esercizi finanziari. (4-09030)

RISPOSTA. — Il programma cui fa riferimento l'onorevole interrogante, avviato a seguito del vertice G7 tenutosi a Houston nel 1990, costituisce un importante punto di aggregazione multilaterale di iniziative volte a proteggere la foresta amazzonica nell'ottica dello sviluppo sostenibile, operando in stretto contatto con le altre attività ambientali della Banca Mondiale, incluse quelle intraprese nell'ambito del Global Environment Facility (GEE).

Il Governo italiano ha partecipato a tale iniziativa stanziando, nel 1992, circa quattro milioni di dollari per la costituzione di un apposito « Trust Fund » come previsto dalla prima fase del progetto che, avviata dal 1994, conta su una disponibilità complessiva di 41 milioni di dollari erogati in gran parte dall'Unione Europea.

I paesi partecipanti al Programma Pilota, in una apposita riunione tenutasi a Parigi nell'aprile 1997, hanno discusso tra l'altro

dei finanziamenti addizionali per le attività in corso e per altri due progetti proposti: è stato infatti indicato un fabbisogno aggiuntivo di risorse — oltre cioè ai 250 milioni di dollari previsti — pari 82 milioni di dollari. Stati Uniti, Commissione Europea e Germania erano apparsi in linea di principio disposti a fornire ulteriori risorse venendo così anche incontro all'auspicio del Governo brasiliano che aveva avanzato la proposta di avvio di una seconda fase del Programma Pilota.

Tuttavia, considerato che le erogazioni risultavano solamente pari al 10 per cento dei fondi impegnati e che il fondo multilaterale (RFT) verrà ad esaurirsi nel 2001, veniva concordato di valutare approfonditamente l'attività svolta, per poi passare eventualmente ad una seconda fase del progetto.

Nel corso dell'ultima riunione dei Paesi partecipanti al progetto pilota, che si è tenuta a Manaus nell'ottobre 1997, la valutazione dei risultati è stata solo parzialmente positiva in quanto sono state sottolineate la lentezza delle procedure della Banca Mondiale nell'erogazione dei fondi, nonché alcune inadempienze da parte brasiliana per quanto riguarda in particolare la delimitazione delle terre indigene. La maggioranza dei donatori, oltre a registrare una diffusa insoddisfazione per come è stato gestito il « Trust Fund », sia sul piano amministrativo sia dal punto di vista delle iniziative realizzate, ha messo in luce la necessità di dare maggiore spazio alla cooperazione bilaterale ed al coinvolgimento del settore privato, per l'eventuale avvio della seconda fase del progetto.

È auspicabile che sia raggiunta una più efficace e spedita esecuzione dei progetti relativi ad un programma che, data l'importanza della foresta amazzonica per la tutela dell'ambiente globale, costituirà un significativo contributo internazionale alla soluzione di problematiche economiche e sociali connesse con la gestione sostenibile delle foreste.

Il Sottosegretario di Stato per
per gli affari esteri: Valentino
Martelli

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

vi è un notevole accumulo di ceneri da combustione di rifiuti solidi urbani stoccate sul piazzale dell'inceneritore di Via Silla a Milano;

lo smaltimento di dette ceneri sarebbe ostacolato dalla presenza di inquinanti dovuti ad una insufficiente inertizzazione;

questo accumulo, pari a circa cinquemila tonnellate, può causare problemi di carattere sanitario sia direttamente che indirettamente in conseguenza delle coltivazioni circostanti l'inceneritore —

quali provvedimenti intendano adottare al fine di porre delle soluzioni a questi gravi problemi. (4-13942)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base degli elementi forniti dalle Autorità sanitarie della Regione Lombardia per il tramite di quel Commissariato del Governo.

Nel corso del 1997, l'« A.M.S.A. » ha sospeso, in via temporanea, il conferimento in discariche per rifiuti speciali Cat. 2B delle scorie e ceneri prodotte dai propri impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani, provvedendo al loro accumulo all'interno dell'area di via Silla, in attesa di reperire impianti adatti alle caratteristiche di tali rifiuti.

Infatti, le analisi condotte sulle scorie e le ceneri trattate in loco con calce e silicato di sodio in impianto di inertizzazione, al fine di bloccare il rilascio di metalli tossici, avevano posto in evidenza la presenza di diossine tossiche in concentrazione di circa 0,2 p.p.b., quantitativo superiore a quanto previsto per l'accettabilità del rifiuto in discarica di tipo B.

L'accumulo del materiale in questione è stato realizzato all'interno dell'insediamento A.M.S.A di via Silla, su area impermeabilizzata, mantenendo umide le scorte al fine di evitare fenomeni di trasporto eolico.

Con l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 4625 del 27 ottobre 1997, la Regione Lombardia ha autorizzato lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti da attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti generati dal trattamento degli stessi, in impianti di discarica di II° categoria di tipo B, in quanto autorizzati anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, fissando, nel contempo, un limite di accettabilità pari a 10 p.p.b. delle concentrazioni rilevate in termini di 2.3.7.8. TCDD equivalenti.

A partire dal 12 novembre 1997, l'A.M. S.A. ha ripreso il conferimento delle scorte derivanti dal procedimento di inertizzazione, terminando il successivo 28 novembre lo smaltimento dell'intero accumulo formatosi nell'insediamento di via Silla.

Il materiale ammontava a 7289,3 tonnellate, di cui 2275,96 tonnellate conferite all'impianto di discarica per rifiuti speciali e tossico — nocivi sito in località Cascina Gattera — Cascina Spagnola di Cervesina (PV), appartenente alla ditta « Ecolombardia 18 S.R.L. », e 5013,34 tonnellate conferite all'impianto di trattamento sito in Cologno Monzese, di proprietà della ditta « Ecostesto S.P.A. », regolarmente autorizzate dalla Regione Lombardia.

In considerazione del divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi attualmente l'« A.M.S.A. » raccoglie separatamente le ceneri e le polveri leggere derivanti dalla termodistruzione dei rifiuti solidi urbani dalle scorie di combustione, conferendole per lo smaltimento agli impianti « Ecolombardia 18 S.R.L. » ed « Ecostesto S.P.A. », mentre le sole scariche di combustione vengono conferite all'impianto della stessa ditta « Ecostesto S.P.A. ».

L'« A.M.S.A. » ha richiesto, nel frattempo, l'autorizzazione ad effettuare nuovamente il trattamento di inertizzazione misto delle ceneri e delle scorie.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

PIVETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 agosto 1993, fu disposta l'esclusione dall'inquadramento, di cui all'articolo 38, quarto comma della legge n. 400/1988, nella ottava qualifica funzionale, di taluni impiegati della settima qualifica funzionale, in quanto sprovvisti del solo requisito del diploma di laurea;

il suddetto decreto fu adottato previa ricognizione operata dalla apposita commissione che, secondo il tenore dell'articolo 38, comma 6 della legge n. 400/1988, avrebbe dovuto concludere le operazioni di inquadramento entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 400;

avverso il suddetto decreto gli interessati presentarono ricorso al Tar del Lazio, che riconobbe pienamente fondate le loro doglianze;

l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza emessa in data 20 ottobre 1997, ha respinto i ricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

a seguito della suddetta decisione il requisito del diploma di laurea non può più ritenersi tra quelli richiesti dalla legge n. 400/1988 per il passaggio dalla settima alla ottava qualifica funzionale, secondo quanto del resto era già stato chiarito dal Consiglio di Stato con il proprio parere n. 402/1989, puntualmente applicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione operata dalla medesima suddetta commissione, la quale pertanto mostrava di trattare in modo difforme fattispecie del tutto analoghe, creando ingiustificate disparità di trattamento;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, ciò nonostante, non intende dare esecuzione alla sentenza della adunanza plenaria, inquadrando i vincitori nelle superiori qualifiche spettanti;

a tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, recentemente reso nei sensi auspicati dall'amministrazione, parere che peraltro contiene, oltre ad una per certi

versi palesemente errata ricostruzione dei fatti, anche richiami a giurisprudenza che appare del tutto inconferente (Consiglio di Stato, sezione VI, 7 gennaio 1998, n. 29, consiglio di giustizia amministrativa della regione Siciliana, 2 luglio 1997, n. 254) rispetto alle conclusioni cui si perviene, le quali pertanto possono definirsi, senza mezzi termini, arbitrarie ed errate;

a sostegno del proprio atteggiamento omissivo la Presidenza del Consiglio dei ministri cita, tra l'altro, il verbale n. 248 della commissione, di tenore sconosciuto, in quanto mai notificato agli interessati, adottato in data 10 luglio 1995, a distanza quindi di appena quarantotto ore dal deposito della prima sentenza del Tar del Lazio favorevole ai propri dipendenti, avvenuto in data 8 luglio 1995 —:

se le informazioni relative ai punti sopraelencati rispondano al vero;

in caso affermativo come giustifichi il mancato inquadramento dei vincitori nelle superiori qualifiche spettanti, atteso che con il suddetto verbale n. 248, in ragione anche delle su riferite circostanze temporali, e con il suddetto parere del Consiglio di Stato, si vanifica l'attività del magistrato giudicante, in contrasto anche con i principi della trasparenza dell'azione amministrativa, di imparzialità e buona amministrazione, della certezza del diritto;

se una così pianificata ostilità nei confronti dei destinatari della sentenza dell'adunanza plenaria non derivi, piuttosto, dall'orientamento prevalente nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di continuare ad avvalersi di personale di prestito in eclatante esubero rispetto ai contingenti di legge (almeno seicento unità in più rispetto a quelle consentite), per di più retribuito con storno dal Fondo di riserva per le spese impreviste, dal quale Fondo — non a caso — dovrebbero invece prelevarsi le somme per corrispondere i dovuti arretrati agli odierni destinatari della sentenza della adunanza plenaria, con tutto ciò peraltro creando perplessità e dubbi sulla congruità nell'im-

piego delle finanze pubbliche e sulla reale intenzione di ridurre la spesa pubblica.

(4-19124)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.*

La decisione n. 1/98 del 20 ottobre 1997/3 febbraio 1998 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, confermativa delle sentenze TAR Lazio, I Sezione, n. 1250/95, 1437/95, 1589/95 e 1951/95 riguarda 77 dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appartenenti alla settima q.f, interessati all'inquadramento in qualifica superiore ai sensi dell'articolo 38, comma 4 della legge 400/88.

Tale decisione ha stabilito che per l'accesso alla qualifica superiore il personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma (tra cui il lodevole esercizio, per almeno due anni, di mansioni corrispondenti ad un profilo della qualifica superiore); il diploma di laurea può essere surrogato dall'anzianità di servizio.

Il Consiglio di Stato, in realtà non ha disposto sic et simpliciter l'inquadramento degli interessati nella superiore qualifica, prescindendo dalla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma. Ed infatti, l'Amministrazione, destinataria della decisione del Consiglio di Stato, nel verificare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma ed accertati a suo tempo dalla Commissione di inquadramento costituita ai sensi della legge 400/88, ha potuto inquadrare in data 22 giugno 1998 nella qualifica superiore solo 22 dipendenti rispetto ai 77 richiedenti. Per quanto concerne i restanti 55 dipendenti, per 21 di questi sono in corso le operazioni necessarie alla verifica da parte della Commissione di inquadramento del possesso di tutti i requisiti di idoneità necessari per il passaggio di qualifica.

Infine ai restanti 34 dipendenti, il beneficio del transito alla superiore qualifica non può essere accordato, in quanto è stata accertata la carenza di condizioni richieste dalla legge. Infatti, nonostante la favorevole decisione del Consiglio di Stato in merito all'irrilevanza del diploma di laurea agli effetti dell'inquadramento nella superiore

qualifica, il transito nella qualifica stessa è comunque impedito dalla mancanza, riscontrata dalla Commissione di inquadramento e documentata negli atti delle operazioni concorsuali, di ulteriori requisiti, diversi dal possesso del titolo di studio.

Tuttavia prima di assumere tale determinazione, l'Amministrazione ha ritenuto di chiedere il parere del Consiglio di Stato in merito all'opponibilità di ulteriori cause di esclusione dall'inquadramento ai beneficiari della più volte richiamata decisione. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 422/98, ha ritenuto che l'eventuale difetto di altri requisiti, una volta emerso, debba determinare l'esclusione degli interessati dall'inquadramento.

L'Amministrazione intende adeguarsi a tale pronuncia che, promanando pur nella diversa sede consultiva dal medesimo Alto Consesso che ha emesso la decisione n. 1/98, assume carattere di interpretazione autentica di quest'ultima.

Quanto all'asserzione, contenuta nella parte conclusiva dell'atto di sindacato ispettivo in merito ad un presunto orientamento della Presidenza del Consiglio di avvalersi di personale di prestito in « eclatante esubero » rispetto ai contingenti previsti dalla legge, essa va decisamente contestata sul piano del mero riscontro dei dati oggettivi, dal momento che attualmente prestano servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 520 dipendenti in posizione di comando e di fuori ruolo, a fronte dei 953 posti previsti dalla Tabella 13 annessa alla legge n. 400/88; ben 433 unità in meno rispetto all'organico ipotizzato dal legislatore. Considerando poi le dotazioni organiche complessive della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comprehensive, cioè, degli organici del personale dirigente e di quelli previsti da altre disposizioni di legge), il totale dei dipendenti comandati e in fuori ruolo in servizio ammonta a 1583 unità, rispetto ad un organico complessivo di 2357 dipendenti (754 unità in meno).

Per quanto concerne poi la retribuzione, si precisa che i dipendenti in posizione di comando e di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono retribuiti dalle rispettive amministrazioni di ap-

partenenza, che utilizzano i propri fondi di spesa fissa per corrispondere le voci stipendiali fisse e continuative; restano a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri i soli emolumenti accessori, prelevati dagli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

POLENTA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

a seguito della costruzione di un elettrodotto a 380 Kv di raccordo dalla S.E. di Rosara all'elettrodotto Candia-Villanova in provincia di Ascoli Piceno, la ditta eredi Gaspari Pietro ha ripetutamente lamentato rilevanti danni alla sua proprietà immobiliare e soprattutto alla salute;

l'interrogante con lettere rispettivamente del 14 settembre 1996 e del 6 febbraio 1998 indirizzate personalmente al Presidente dell'Enel onorevole Enrico Testa chiedeva informazioni sulla vicenda;

a tali richieste non è pervenuta alcuna risposta;

il presidente di un ente come l'Enel dovrebbe rispondere ad un parlamentare —;

se ritenga di fornire, acquisendoli dall'Enel, chiarimenti in ordine alla vicenda evidenziata. (4-17517)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata e sulla base degli elementi forniti dall'ENEL SpA. si comunica quanto segue.

L'elettrodotto oggetto dei quesiti posti nel testo dell'interrogazione è stato realizzato per collegare la Stazione elettrica di Rosara all'esistente elettrodotto Candia-Villanova, tali lavori elettrici sono stati effettuati dall'ENEL in località S. Maria in Capriglia, a seguito di decreto autorizzativo rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 21.1.1994. Nel corso della relativa istruttoria Sono stati acquisiti anche i nulla osta,

le autorizzazioni e le concessioni degli Enti ed Amministrazioni interessati, tra cui la Regione Marche, il Comune di Ascoli, la Soprintendenza archeologica, la Provincia di Ascoli Piceno, il Corpo forestale dello Stato. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1992 a tali opere elettriche non è stata applicata la procedura di valutazione di Impatto Ambientale.

L'ENEL precisa, inoltre, che i proprietari delle aree necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto sono stati risarciti attraverso un indennizzo calcolato in osservanza delle norme previste dal Testo Unico sulle Acque ed Impianti elettrici n. 1775 del 25.11.1933 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le problematiche relative ai rischi per la salute umana derivanti dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, l'ENEL fa presente che la materia è regolata dal DPCM 23.4.1992 e successive integrazioni (DPCM 28.9.1995) e, nel confermare l'osservanza di detta normativa, si dichiara disponibile per ogni verifica, come dimostrato in occasione dei rilievi eseguiti in collaborazione con l'ASL di Ascoli Piceno nel giugno 1998, il cui risultato ha evidenziato un ampio margine di rispetto dei limiti prescritti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PROCACCI, PAISSAN, DALLA CHIESA, LECCESE, CENTO, TURRONI, PECORARO SCANIO, DE BENETTI, GALLETTI e SCALIA. — *Ai Ministri della sanità e della funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

un consigliere provinciale di Palermo ha proposto una delibera con l'imposizione di una taglia su cani e gatti randagi, e la corresponsione di lire 50.000 per chiunque consegna in appositi centri di raccolta la testa di un cane o di un gatto;

tale proposta si configura come una autentica istigazione a delinquere e si pone in violazione della legge nazionale n. 281 del 1991 per la prevenzione del randagi-

smo, nonché della legge n. 473 del 1993 che ha riformato l'articolo 727 del codice penale relativo al maltrattamento di animali —:

quali misure intendano adottare per stroncare sul nascere qualunque tentativo di adottare — sotto qualsivoglia pretesto — misure crudeli e violente nei confronti di animali in stato di abbandono, riportando la normativa e la cultura del nostro paese indietro di trent'anni. (4-12799)

RISPOSTA. — *Le notizie acquisite presso le competenti Autorità sanitarie della Regione Sicilia consentono di escludere qualsiasi violazione della normativa vigente in materia di randagismo.*

Infatti, l'episodio si limita ad una semplice battuta provocatoria pronunciata da un consigliere provinciale a margine di un suo intervento concernente il randagismo, durante una seduta del Consiglio della Provincia di Palermo.

Ovviamente la vicenda non ha avuto alcun rilievo e, d'altro canto, la Provincia di Palermo sostiene finanziariamente le associazioni animaliste che svolgono attività di tutela e cura degli animali nel territorio provinciale.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

PROCACCI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

da oltre venti anni vengono correntemente usati nei Paesi dell'UE taluni antibiotici come additivi nei mangimi destinati agli animali utilizzati nell'alimentazione;

le condizioni aberranti in cui vengono costretti gli animali negli allevamenti intensivi, sia dal punto di vista della detenzione che dell'alimentazione, sono inaccettabili sia per gli animali sia per la negativa ricaduta, nel tempo, sulla salute dei consumatori di carne;

spesso questi ultimi non sanno che si tratta di animali fragili a cui viene negata

ogni possibilità di rispettare le proprie esigenze etologiche, imbottiti di medicinali ammessi e non raramente di medicinali proibiti;

proprio in questi giorni il Comitato scientifico europeo ha richiamato l'attenzione della Commissione europea sul rischio reale di una trasmissione all'uomo di batteri resistenti agli antibiotici ed ha proposto di vietarne quattro (spiramicina/Rhone-Poulenc, virginiamicina/Pfizer, fosfato di tisolina/Elanco, bacitracina di zinco/Alpharma) —:

se non ritenga opportuno rendere subito operativo il divieto proposto dalla Commissione europea di utilizzare nei mangimi i quattro antibiotici attualmente sotto accusa;

se, nel contempo, non voglia prendere misure rigorose nei confronti del mais transgenico che circola nel nostro Paese, anche in considerazione del fatto che la manipolazione di laboratorio comporta l'inserimento di ampicilline che potrebbero rendere le persone resistenti all'assunzione di antibiotici. (4-20863)

RISPOSTA. — *Il Regolamento CE n. 2821 del 17 dicembre 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nella alimentazione degli animali, ha posto il divieto, all'articolo 3, di impiegare nel territorio dell'Unione Europea, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli antibiotici indicati nell'articolo 1 dello stesso Regolamento (Zinco bacitracina; Spiramicina; Virginiamicina; Fosfato di tilosina).*

Tuttavia, l'articolo 3 dispone che laddove gli Stati membri non avessero vietato detti antibiotici nel proprio territorio anteriormente al 1° gennaio 1999, questi conti continueranno ad essere autorizzati sino al 30 giugno 1999.

Nel nostro Paese, pertanto, l'utilizzazione dei prodotti in questione, non essendo stata oggetto di precedente divieto, è consentita fino alla predetta data del 30/6/1999.

In considerazione della delicatezza della materia, questo Ministero fornirà agli organismi preposti alla vigilanza nel territorio

ed agli operatori del settore, ampia informazione sulla normativa contenuta nel Regolamento CE n. 2821/98 al fine di garantire il rispetto della data (30 giugno 1999) di entrata in vigore del divieto di utilizzare gli antibiotici più volte citati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

RALLO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il canile municipale di Trapani versa in una situazione di totale fatiscenza, che lo rende assolutamente inadatto a garantire minime condizioni di vivibilità per gli animali ospitati, sia dal punto di vista igienico che strutturale;

la locale sezione della Lega nazionale per la difesa del cane, in una lettera inviata al Sottosegretario alla sanità, alla procura della Repubblica di Trapani ed all'Assessorato regionale alla sanità, ha lanciato pesanti accuse sulla situazione del canile municipale, sottolineando che «I locali di quella struttura sono vere e proprie camere della morte, dove gli animali entrano sani ed escono invece debilitati psicologicamente e fisicamente»;

nella stessa lettera si fa riferimento a diversi casi di maltrattamento, fra cui quello di un bastardino affetto da un glaucoma agli occhi, che in oltre un anno e mezzo di permanenza nella struttura non è stato mai curato e che, nonostante l'intervento in extremis di un veterinario privato, è morto per le conseguenze della grave infezione;

secondo le notizie in possesso della Lega nazionale per la difesa del cane, il canile municipale di Trapani non sarebbe fornito di una quantità sufficiente di prodotti medicinali e sarebbe gravemente carente di strutture per la diagnosi e la cura. Inoltre, nei documenti della Lega per la difesa del cane, si accenna ad una notevole mancanza di cautela nell'utilizzo di prodotti per la disinfezione, che verrebbero

spruzzati nelle gabbie mentre gli animali si trovano ancora all'interno, causando loro forti intossicazioni;

non è ancora avvenuto il collaudo previsto in seguito ai lavori di rifacimento della struttura dall'amministrazione comunale, né la stipula di una convenzione per l'affidamento del canile —:

quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere tramite i competenti uffici regionali, al fine di verificare la situazione del canile municipale di Trapani ed individuare eventuali responsabilità.

(4-18430)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero dell'Interno.

Le competenti Autorità regionali siciliane, a seguito delle istanze di questo Ministero, hanno relazionato sullo stato del canile municipale di Trapani.

Questo è allocato entro l'area del mattatoio comunale di Trapani e si compone di 17 gabbie in muratura (m.1,00x1,50x1,00) con una ciotola per l'acqua ed un'altra per il pasto, ognuna delle quali ospita un cane morsicatore o abbandonato.

Le gabbie si presentano pulite e disinfettate.

La « Lega del cane », sezione di Trapani, provvede, in alcuni giorni della settimana, all'alimentazione e alla pulizia dei locali e degli animali ospitati, in virtù di un'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

I cani vengono fatti periodicamente uscire dalle gabbie e sono tenuti in un recinto adiacente ad opera dei soci della stessa « Lega del cane ».

Viene riferito, altresì, che è in corso di completamento il nuovo canile, che si compone di 20 box ampi e luminosi, come il cortile adiacente, di idonei servizi igienici e di una saletta per eventuali interventi veterinari.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

RANIERI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il 20 gennaio, nel quartiere Scampia di Napoli è stata effettuata un'operazione condotta dalla Guardia di finanza;

tale operazione si è svolta con l'irruzione da parte degli agenti in vari edifici in diverse abitazioni;

la maggioranza degli abitanti del lotto F, ma più in generale quella dell'intero quartiere, auspica la più severa iniziativa contro la delinquenza e i traffici illeciti che affliggono Scampia e ha salutato con soddisfazione l'apertura del nuovo commissariato del quartiere ed ogni potenziamento delle forze dell'ordine nella zona —:

perché nel corso dell'operazione gli agenti abbiano fatto ricorso a comportamenti minacciosi verso famiglie del tutto estranee ad ogni forma di illegittimità e abbiano compiuto atti che potrebbero essere definiti di vandalismo all'interno degli edifici perquisiti;

perché non si riesca, nell'esercizio dell'indispensabile opera di prevenzione e repressione del crimine, a garantire il massimo rispetto e la sicurezza per cittadini del tutto estranei ad attività illecite.

(4-15877)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel premettere che il 20 gennaio 1998 la Guardia di Finanza, nel condurre un'operazione nel quartiere napoletano di Scampia, avrebbe « fatto ricorso a comportamenti minacciosi verso famiglie del tutto estranee ad ogni forma di illegittimità », compiendo atti di « vandalismo » all'interno degli edifici perquisiti, chiede di conoscere perché i militari non siano riusciti a garantire il rispetto e la sicurezza dei cittadini estranei ad attività illecite.

In proposito, il competente Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che l'operazione condotta il 20 gennaio 1998 nel quartiere Scampia di Napoli è stata svolta nell'ambito dell'intensificazione dei servizi volti a contrastare l'uso illecito delle armi nonché il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il connesso controllo del territorio. L'attività si è con-

cretizzata nell'effettuazione di diciotto perquisizioni domiciliari, che hanno avuto esito positivo.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle operazioni, il predetto Comando generale ha osservato che, poiché dalle preliminari indagini erano emersi elementi informativi circa la possibile detenzione di armi e munizioni in siti ubicati nel quartiere, il servizio è stato condotto con decisione e fermezza, nel rispetto delle vigenti norme che regolano le attività della specie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle comunicazioni, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 prevede l'attività di monitoraggio per i contratti individuati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (Aipa) come « contratti di grande rilievo », affidando alla stessa Aipa il compito di individuare le società qualificate a svolgere tale attività di monitoraggio;

per ottemperare a tale disposizione l'Aipa ha emesso, in data 28 ottobre 1994, la circolare Aipa/CR/7 che contiene l'elenco delle società qualificate a svolgere il monitoraggio, tra le quali figura la Etnoteam s.p.a.;

i requisiti necessari per essere inclusi nell'elenco delle società di monitoraggio, indicati esplicitamente dal citato articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, comprendono, innanzi tutto la « indipendenza di giudizio », intesa quale estraneità a società produttrici di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, nonché l'assenza di attività di sviluppo e gestione di sistemi informatici per la pubblica amministrazione centrale negli ultimi tre anni;

la società « Etnoteam S.p.A. » dichiara, nelle pagine informative presentate sul proprio sito Web, all'indirizzo <http://www.etnoteam.it>, di avere *partnerships* tecnologiche con le società Microsoft, Oracle, Ibm/Lotus, che sono notoriamente tra i principali fornitori mondiali di beni e servizi informatici;

queste *partnership* sono ulteriormente specificate nelle stesse pagine, dove si legge che: « Etnoteam partecipa al Business alliance programme della Oracle, ed è un socio fondatore e membro attivo dell'Ougit (Oracle user group Italia) », che « Etnoteam è microsoft solution provider a livello partner dal 1994 e dispone di un adeguato numero di Microsoft certified professionals », e che « Etnoteam è business partner di Ibm/Lotus » —:

se non ravvisi, nella inclusione della società « Etnoteam S.p.A. » nell'elenco delle società qualificate dall'Aipa a svolgere attività di monitoraggio, una palese violazione dei criteri indicati dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in particolare per quanto riguarda la « estraneità a società produttrici di beni e servizi informatici »;

se non ritenga che il citato elenco di società, stilato oltre tre anni fa, risulti oramai inadeguato a garantire l'« assenza di attività di sviluppo e gestione di sistemi informatici per la Pubblica amministrazione centrale negli ultimi tre anni » prescritta dalla legge;

quali provvedimenti intenda prendere perché sia posto rimedio alla situazione descritta che, consentendo di eseguire il monitoraggio a una società direttamente collegata con i fornitori, produce una forte distorsione della libera concorrenza, oltre a ingenerare dubbi sulla possibilità che il monitoraggio raggiunga la finalità principale assegnatagli dalla legge, che è quella di « massimizzare il grado di conseguimento delle finalità del contratto ».

(4-14625)

RISPOSTA. — *L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,*

nel prevedere il monitoraggio dei « contratti di grande rilievo », dispone che tale attività venga svolta direttamente dall'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e che, in entrambi i casi, l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzate incluse in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti.

In sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 39/1993, data l'urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla norma sopra citata, al fine anche di consentire alle pubbliche amministrazioni interessate di provvedere al monitoraggio dei contratti in corso al momento di entrata in vigore della legge, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha provveduto ad una prima individuazione di società qualificate, soprattutto, sotto il profilo della capacità tecnica, nel presupposto che l'iscrizione nell'elenco, che è pubblico, non escludesse la verifica, da parte dell'amministrazione interessata, delle altre condizioni di legge richieste per l'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio. Si segnala, per completezza di esposizione, che non sono mai emerse situazioni di incompatibilità nei confronti di società risultate affidatarie di tali contratti.

Tuttavia, l'esperienza maturata in questi primi anni di attività, ha suggerito l'opportunità di una revisione della procedura e dei criteri per la qualificazione delle società aspiranti all'iscrizione nell'elenco di cui al menzionato articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A tal fine l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha approvato nell'adunanza del 12 febbraio 1998 la circolare AIPA/CR/16, recante la stessa data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998.

Tale nuova disciplina ridetermina i criteri di qualificazione, accentuando particolarmente l'aspetto deontologico dell'esercizio professionale dell'attività di monitoraggio, senza trascurare una più incisiva valuta-

zione dei requisiti richiesti per il buon esito della stessa attività.

I punti principali della nuova procedura di qualificazione sono riassumibili nei seguenti punti essenziali:

1) insussistenza di cause di incompatibilità;

2) accurata verifica della capacità tecnica.

L'accertamento dei suddetti requisiti avviene attraverso tre fasi:

a) verifica della completezza della documentazione all'uopo richiesta;

b) verifica della insussistenza di cause di incompatibilità;

c) verifica della capacità tecnica.

L'esito negativo di una fase precluderà il passaggio alle fasi di verifica successive, con conseguente esclusione della società dal processo di qualificazione.

È inoltre previsto che la qualificazione di una società debba essere confermata periodicamente, attraverso una procedura di rinnovo, attivata direttamente dall'Autorità ogni tre anni, tendente a verificare la persistenza del requisito relativo alla insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere attività di monitoraggio.

Indipendentemente, comunque, dalle verifiche periodiche, è previsto che l'Autorità disporrà l'esclusione immediata dall'elenco di quelle società per le quali sia sopravvenuta, in qualsiasi momento, una causa di incompatibilità.

Nel corso del 1998 sono state inoltre emanate da parte dell'Autorità ulteriori tre circolari ed in particolare:

a) la Circolare CR/17 - 13 marzo 1998, recante: « Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni. Con tale circolare sono stati disciplinati la metodologia e la procedura di qualificazione dei gruppi di monitoraggio » interni alle pubbliche am-

ministrazioni, esplicitando i criteri da seguire per l'individuazione del personale destinato ad operare quale componente dei gruppi di monitoraggio stessi, nonché le modalità con le quali tali gruppi sono tenuti ad operare per conseguire migliori risultati,

b) la Circolare CR/18 - 3 dicembre 1998, recante: « Qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni alla pubblica amministrazione, ai sensi della circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998 ». Con tale seconda circolare, sono state rese note le Amministrazioni che, alla data del 19 novembre 1998, hanno qualificato un gruppo di monitoraggio interno abilitato all'esecuzione di attività di monitoraggio su propri contratti in alternativa a società specializzata inclusa nell'elenco previsto dal decreto legislativo 39/93.

c) la Circolare CR/19 del 16 dicembre 1998, recante: « Elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 3 dicembre 1998 ai fini dell'attività di monitoraggio ». Con tale circolare è stato aggiornato l'elenco delle società di monitoraggio sulla base dei criteri previsti dalla circolare CR/16 del 12 febbraio 1998.

Per quanto riguarda in particolare la società Etnoteam s.p.a., si fa presente che detta società, non essendosi sottoposta alla procedura di rinnovo della qualificazione definita dalla citata circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, è stata esclusa dall'elenco delle società specializzate riportato nella circolare AIPA/Ck/19.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

RIVA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

tra ordini e contrordini all'ospedale di Lecco la sperimentazione del metodo Di Bella resta tuttora bloccata;

il direttore generale dottor Rotasperti accusa il ministero della sanità di boicottare in tutti i modi la regione Lombardia

e gli ospedali che ne dipendono, tra essi annoverando surrettiziamente le ispezioni dei Nas ai laboratori dove si realizzano i prodotti galenici del trattamento;

comunque, purtroppo, il risultato negativo è che l'ospedale di Lecco a tutt'oggi non si è rifornito dei suddetti prodotti e quindi non è stata ancora avviata la cura con i primi sette pazienti in possesso dei requisiti protocollari;

quindi le vere vittime sono questi pazienti, mentre il clima in cui lavorano gli oncologi lecchesi si fa sempre più difficile —:

quali provvedimenti urgenti intenda intraprendere, innanzitutto per togliere di mezzo ogni fraintendimento e/o pretesto all'accusa del preteso boicottaggio della regione Lombardia, per permettere poi all'ospedale di Lecco l'approvvigionamento dei prodotti necessari alla sperimentazione e creare quindi le condizioni perché la stessa parta immediatamente, in un clima di positività per il lavoro degli oncologi che ivi operano con « scienza e coscienza » e di serenità e fiducia per gli ammalati, che hanno bisogno di trovare anche nella cura Di Bella un aiuto efficace per il loro stato. (4-15856)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni contenute nella Legge 30 luglio 1998, n. 257, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge giugno 1998, n. 186, riguardante l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali (« multitrattamento Di Bella ») in corso di sperimentazione clinica, i centri individuati nella Regione Lombardia per l'effettuazione dei protocolli degli studi osservazionali di cui all'articolo 1 della Legge 8 aprile 1998, n. 94, sono l'Istituto Nazionale Tumori, l'Istituto Europeo Oncologico e l'Istituto Neurologico Besta, enti operanti nella città di Milano.

Tuttavia, l'Azienda Ospedaliera di Lecco ha preso parte ad attività sperimentale legata alla terapia oncologica Di Bella, nell'ambito di un autonomo protocollo osservazionale di ricerca finanziato con fondi propri della Regione Lombardia.

In base alle notizie ricevute dalla stessa Regione, il protocollo in questione, malgrado difficoltà dovute a carenze dei farmaci utilizzati nel trattamento oncologico Di Bella, nel maggio scorso veniva effettuato a Lecco nei riguardi di 25 pazienti.

Al momento attuale, peraltro, la problematica è superata, a seguito del completamento delle sperimentazioni cliniche condotte in base ai protocolli delineati dalla normativa dianzi indicata, che hanno avuto, com'è noto, un esito purtroppo negativo.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

ROTUNDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia abbia esaminato il ricorso presentato dalla signora Paola Chirivì, nata il 23 ottobre 1911 a Castrignano dei Greci e residente a Corigliano d'Otranto, in via Vittorio Emanuele 78, avverso la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso originariamente prodotto innanzi la quarta sezione giurisdizionale — pensioni militari, ove era ubicato al n. 0138611 e trasmesso alla sezione regionale della Corte, ove ha assunto il n. 705/12. (4-08505)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione, con la quale la S.V. On.le chiede notizie circa il ricorso presentato dalla signora Paola Chirivì, si fa presente quanto segue:*

il suddetto ricorso (n. 4626/M) è stato definito con sentenza di accoglimento n. 629/98, pubblicata il 27 maggio 1998 e notificata all'Avv. Cesare Crosta in data 5.6.1998 ed alla Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce in data 1.6.1998.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

RUFFINO, DI BISCEGLIE e PRESTAMBURGO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito degli accordi di Osimo sottoscritti in data 10 novembre 1975 tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, veniva deciso, tra l'altro, di sviluppare una collaborazione nel settore meteorologico con particolare riguardo alla lotta alla grandine, nel comprensorio di agricoltura altamente specializzata;

a seguito veniva firmata a Trieste, in data 6 aprile 1982, la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine con la quale, quindi, il nostro Paese ha contratto un obbligo internazionale;

la convenzione prevedeva che ciascuno Stato contraente designasse un ente pubblico per la messa in funzione del sistema;

tale convenzione veniva resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 286, che, tra l'altro, individuava, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Ersa (Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura) quale ente attuatore per la parte italiana del sistema comune di difesa antigrandine;

gli accordi prevedevano la realizzazione di un centro radar in Jugoslavia, nell'attigua Slovenia, ed un centro di ricerca in Italia, in Friuli-Venezia Giulia;

a seguito del lodo di Belgrado del 16 dicembre 1986 veniva deciso che ciascun Stato avrebbe realizzato autonomamente un centro radar ed un centro di ricerca;

successivamente, la Repubblica di Slovenia nel luglio 1992 comunicava al Ministro degli affari esteri di subentrare alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia nei rapporti derivanti dalla citata convenzione;

lo Stato italiano ha finanziato l'Ersa, tramite la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per le finalità, del programma, con legge 9 gennaio 1991, n. 19, attuata con la legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, per un importo di lire 6 miliardi per

gli anni 1991, 1992 e 1993 e successivamente, con la legge 13 luglio 1995, n. 295, per 2 miliardi annui dal 1994 al 1997 compreso;

L'Ersa ha realizzato il centro di ricerca e documentazione a Cervignano del Friuli (Udine), dotandolo di tutte le necessarie attrezzature *hardware* e *software* per poter avviare la ricerca. In tale ambito sono state anche effettuate 4 campagne di misura dei parametri delle nubi temporalesche a mezzo aereo meteorologico, attrezzato di particolari sensori; sono stati ottenuti dei dati e parametri indispensabili per sviluppare un possibile progetto di lotta attiva alla grandine, ancora non attuato;

è stato realizzato a Fossalon di Grado (Gorizia) il centro operativo dotato di un sofisticato sensore radar, su apposita torre, nonché di una sala operativa completa di sistemi *hardware* e *software*;

nell'ambito del progetto, l'attività di monitoraggi della genesi e dell'evoluzione dei fenomeni temporaleschi violenti è condotta con l'ausilio del radar meteorologico mediante il quale si può osservare e definire la formazione di cumulonembi potenzialmente grandinigeni;

tale attività è propedeutica alla conoscenza del particolare microclima della regione Friuli-Venezia Giulia a cavallo del confine italo-sloveno interessato dal progetto antigrandine;

da queste conoscenze potrà scaturire quella lotta attiva alla grandine, da definire nei modi con soluzioni diverse da quelle prospettate dal decreto del Presidente della Repubblica, in quanto la tecnologia ha radicalmente modificato le scelte scientifiche alla base di un'attività di così particolare valenza specie per l'agricoltura ed anche con ricaduta sulla società civile;

l'attuazione del programma svolto sinora ha assorbito, quasi totalmente, le disponibilità finanziarie messe a disposizione dell'ente, sia per la realizzazione delle infrastrutture sia per il personale altamente specializzato;

allo stato attuale, essendo venuti ad esaurimento i fondi disponibili, è necessario un ulteriore finanziamento da parte dello Stato, al fine di consentire la completa realizzazione del programma di difesa attraverso l'attuazione della lotta attiva antigrandine;

il mancato rifinanziamento di questo importante progetto di cooperazione internazionale, oltre a rendere impossibile l'utilizzo delle sofisticate e costose apparecchiature in dotazione al centro operativo ed al centro di ricerca dell'Ersa, vanificherebbe i ragguardevoli risultati conseguiti e creerebbero un grave danno all'immagine dello Stato e della Regione nel rapporto proficuo trasfrontaliero con la Slovenia —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per la continuazione dell'importante collaborazione tra Italia e Slovenia.
(4-20887)

RISPOSTA. — *Con Legge n. 245 del 13.7.95 era stato assegnato all'ERSA (Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia), a tutto il 1997, un contributo finanziario pari a 2 miliardi di lire annue. Con tali finanziamenti l'Ente in questione ha dato vita ad alcune importanti strutture operative, quali l'installazione di un radar meteorologico, la creazione di un Centro di ricerca, l'impiego di un aereo antigrandine oltre a diversi programmi di cooperazione con la Slovenia in materia di agrometeorologia.*

Allo scadere del 1997, si è posto il problema del rifinanziamento dell'ERSA per il triennio successivo ed a tal fine l'Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri, in seno al Disegno di Legge n. 2911, relativo alla proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti lo stesso Ministero, aveva previsto nell'articolo 4 (interventi a favore del programma antigrandine, della minoranza italiana in Slovenia e Croazia e della minoranza slovena in Italia) al comma 1, la proroga fino al 31 dicembre 2000 delle disposizioni relative all'Ente in parola.

La Presidenza del Consiglio ha invece ritenuto di stralciare il comma in questione dal summenzionato Disegno di Legge, il

quale ha poi proseguito il normale iter legislativo fino alla definitiva approvazione da parte del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

SAIA. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

in provincia di Chieti e precisamente nella zona dell'Alto Sangro, sono stati abbattuti numerosi capi bovini a causa di una epidemia di brucellosi;

tale provvedimento, necessario a garantire la salute pubblica, ha arrecato gravi danni economici ai contadini ed allevatori proprietari dei capi abbattuti —:

se e quali iniziative intenda assumere il Governo per compensare almeno in parte i danni subiti agli allevatori colpiti dal provvedimento. (4-17145)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero per le Politiche Agricole.

Nel territorio denominato «Alto Sangro», nella provincia di Chieti, sono insorti alcuni focolai di brucellosi bovina.

I Servizi Veterinari delle due Aziende U.S.L. che insistono nel territorio (Avezzano-Sulmona e Lanciano-Vasto) hanno fornito esaurienti informazioni.

Nel territorio dell'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona sono insorti tre focolai di brucellosi bovina, uno nel distretto di Sulmona e due nel distretto di Castel di Sangro.

I bovini risultati infetti (in totale 178 capi) sono stati regolarmente macellati, mentre veniva intensificata l'azione di risanamento in tutti gli allevamenti vicini, senza il riscontro di ulteriori positività, ed era effettuata anche la verifica della idoneità degli impianti di pastorizzazione nei caseifici a cui le aziende conferiscono il latte.

Al termine delle indagini, la diffusione della malattia è risultata limitata ai tre focolai isolati, mentre gli altri 248 alleva-

menti registrati hanno conservato la qualifica di «ufficialmente indenne».

Nel territorio dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto, due focolai hanno interessato il Comune di Palena.

Nei due allevamenti coinvolti, il numero degli animali risultati infetti è di 33.

L'immediata adozione delle misure di profilassi più adeguate ha evitato la diffusione della malattia ed ha consentito agli allevamenti vicini di conservare la qualifica sanitaria di «ufficialmente indenni».

La normativa in vigore attribuisce un indennizzo agli allevatori interessati dai provvedimenti di abbattimento concernenti i capi risultati infetti da brucellosi bovina e disciplina le procedure e le modalità che devono essere osservate per ottenere lo stesso indennizzo.

In particolare, l'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 («regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini»), come modificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, dispone che, per ottenere l'indennità di abbattimento prescritta dalla Legge 23 gennaio 1968, n. 33, gli allevatori devono abbattere i capi infetti entro 30 giorni dalla notifica ufficiale della brucellosi.

La domanda di indennizzo, corredata dalla necessaria documentazione, dev'essere presentata entro 60 giorni dalla data di abbattimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Le indennità debbono essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo.

In caso contrario, agli allevatori a cui non vengano corrisposte, senza giustificato motivo, tali indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda.

Il valore delle indennità di abbattimento viene stabilito ed aggiornato annualmente, previa verifica dei valori di mercato, dal Ministero della Sanità, di concerto con il Dicastero per le Politiche Agricole e quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il decreto ministeriale 22 gennaio 1998 ha determinato in lire 663.000 a capo, la misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere ai proprietari dei bovini infetti di brucellosi, abbattuti nel corso dell'anno 1998.

Nel caso che le carni ed i visceri debbano essere interamente distrutti, la misura massima dell'indennità di abbattimento di ciascun capo bovino è di lire 1.216.000.

In osservanza alle disposizioni richiamate, i proprietari dei bovini infetti abbattuti nel territorio dell'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona sono stati regolarmente indennizzati.

Nel caso dei focolai di brucellosi bovina insorti nel Comune di Palena, invece, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto ha comunicato che gli allevatori coinvolti non sono stati indennizzati, a causa del mancato rispetto degli adempimenti previsti, oltre che dalle norme dianzi indicate, anche dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (« regolamento di Polizia Veterinaria »).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

SBARBATI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con una lettera-indirizzo inviata all'Aran il 12 ottobre 1998, i Ministri della funzione pubblica, e della pubblica istruzione, hanno implicitamente censurato l'azione dell'Agenzia per quanto riguarda le modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto scuola;

in particolare i Ministri hanno contestato all'Aran di non aver integrato l'accordo quadro sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei comparti pubblici con ulteriori e specifiche norme di raccordo, finalizzate alla solu-

zione di alcuni problemi peculiari della scuola, come, ad esempio, l'adozione di uno specifico calendario e la chiara previsione della partecipazione al voto dei supplenti annuali;

i Ministri hanno richiamato l'Aran al rispetto della legge, che è stata palesemente violata, impedendo di fatto ai capi di istituto la rappresentanza all'interno delle rappresentanze sindacali unitarie. Infatti il mancato accordo integrativo non ha permesso il riconoscimento di una « adeguata presenza » dei capi di istituto nelle rappresentanze sindacali unitarie del comparto nonostante la previsione del comma 10 dell'articolo 47, del decreto legislativo n. 29 del 1993. In merito al carattere percettivo e inderogabile della previsione legislativa non possono sussistere dubbi. La locuzione secondo cui alle specifiche figure professionali « deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale » non può lasciare alcun dubbio in merito alla finalità di « garanzia della presenza » di per sé inderogabile a favore delle specifiche figure professionali. La fonte legislativa pertanto non riconosce una mera possibilità, bensì un preciso obbligo di garantire tale presenza nelle rappresentanze sindacali unitarie. La circostanza che oggi i présidi costituiscano una specifica tipologia professionale, in attesa dell'attuazione e completamento della riforma autonomistica della scuola, non può e non deve recare alcun dubbio. In tal senso già i contratti di comparto del quadriennio 1994-97 confermavano tale distinzione riservando nel CAPO II (« Norme di area ») alla sezione I la disciplina dei capi di istituto; soluzione, questa ultima, confermata anche dalle più recenti direttive della contrattazione di comparto in attesa della istituzione della dirigenza scolastica;

la lettera di indirizzo dei Ministri impone quindi all'Agenzia di garantire, in un apposito accordo integrativo sulle rappresentanze sindacali unitarie della scuola, una adeguata presenza dei capi di istituto negli organismi eletti secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

la stessa lettera inoltre ha esplicitamente invitato l'Aran a provvedere perché venga riconsiderata la scelta di collocare le rappresentanze sindacali unitarie a livello provinciale, « con la conseguenza che in talune province si avrebbero organismi di rappresentanza di dimensioni abnormi e non funzionali » e, comunque, prive del carattere di vicinanza ai luoghi di lavoro che è richiesto dal medesimo articolo;

i Ministri infine hanno avvertito l'Aran che la mancanza di queste norme di raccordo potrebbe « revocare in dubbio la regolarità del processo elettorale e la valida costituzione di organismi di rappresentanza conforme ai principi inderogabili dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993 »;

in ottemperanza all'indirizzo contenuto nella lettera dei Ministri, l'Aran ha riconvocato le parti (e cioè le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola) il giorno 15 ottobre 1998 opponendosi di fatto a qualsiasi soluzione indicata dalla lettera indirizzo dei Ministri interessati;

in tal modo le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie si svolgeranno in aperta polemica con le indicazioni dei Ministri per la funzione pubblica e per la pubblica istruzione e, soprattutto, in violazione di una precisa disposizione di legge —:

se risulti come intendano agire il comitato di settore previsto dall'articolo 46 comma 1 del decreto legislativo e i Ministri competenti per evitare ricorsi in sede giurisdizionale che possano revocare in dubbio la regolarità del processo elettorale e per assicurare il rispetto immediato delle proprie direttive, e cioè: un nuovo calendario per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, con un rinvio rispetto a quello previsto dall'accordo quadro sottoscritto dalle parti; la garanzia dell'elettorato passivo per i supplenti annuali; la garanzia dell'elettorato passivo a tutti i docenti delle accademie e dei conservatori;

la preventiva garanzia di una adeguata rappresentanza dei capi di istituto nelle rappresentanze sindacali unitarie, come disposto dall'articolo 47, comma 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e ribadito alla lettera c) della nota di indirizzo del 12 ottobre 1998; l'individuazione delle rappresentanze sindacali unitarie del restante personale in sedi che evitino la costituzione di organismi pletorici e lontani dai luoghi di lavoro. (4-20284)

RISPOSTA. — L'interrogante chiede al Ministro per la funzione pubblica di conoscere le motivazioni del rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie delle istituzioni scolastiche

Nel merito si rappresenta che:

gli accordi integrativi relativi alle modalità di svolgimento delle elezioni delle RSU sono stati stipulati per i comparti: a) Ministeri; b) Enti Locali; c) Aziende; d) Enti pubblici non economici; e) Sanità;

si rileva tuttavia che la mancanza di tali accordi non è sufficiente a provocare un differimento delle elezioni. L'articolo 2 dell'accordo quadro dispone infatti che « entro cinque giorni dalla stipula dell'accordo... le organizzazioni possono chiedere per iscritto all'Aran di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche » conferendo natura ipotetica ed eventuale a tali accordi integrativi. L'ovvia conseguenza di tale norma è che non basta la mancata sottoscrizione degli accordi integrativi per giustificare un differimento delle elezioni, potendo queste ultime essere sospese solo nei casi in cui il mancato raggiungimento degli accordi integrativi sia giudicato, da una delle parti contrattuali, idoneo a pregiudicarne il regolare svolgimento;

non a caso, infatti, per quanto riguarda i comparti Università ed Enti di ricerca, pur non essendo stato stipulato nessun accordo integrativo, in mancanza di una specifica richiesta di differimento delle elezioni avanzata da una delle parti contrattuali, le medesime verranno regolarmente svolte;

solo per quanto riguarda il comparto « Scuola » l'intesa tra le Confederazioni firmatarie dell'accordo quadro e le organizzazioni di settore non era stata concordata e ne era stata data segnalazione dall'ARAN, con apposita nota inviata al Dipartimento della funzione pubblica in data 16 ottobre 1998. Il citato Dipartimento, così come operato precedentemente all'avvio della trattativa integrativa in esame e in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1998 della comunicazione congiunta ARAN — Confederazioni con il calendario elettorale, ha provveduto ad inserire nella G.U. del 19 ottobre 1998, n. 244 il comunicato relativo alla presa d'atto:

a) della conclamata mancanza di accordo tra ARAN e sindacati su aspetti determinanti della disciplina di raccordo;

b) del fatto che la mancanza di accordo si doveva ascrivere a divisioni interne al fronte sindacale;

c) della formale comunicazione dell'ARAN che, in mancanza di norme di raccordo, la consultazione elettorale non si sarebbe svolta legittimamente;

d) della conseguenziale rettifica, nel senso di cui ai punti precedenti, della menzionata comunicazione congiunta ARAN — Confederazioni con il calendario pubblicato nella G.U. n. 226/1998;

contestualmente il Dipartimento della funzione pubblica aveva invitato l'ARAN ad attivare immediatamente la speciale procedura contemplata nell'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 396/97 che consente la convocazione delle elezioni anche in mancanza di un accordo valido ed esaustivo;

per completezza occorre evidenziare che tale comunicato, come di tutta evidenza di natura meramente ricognitiva, è stato impugnato da due sigle sindacali ex articolo 700 c.p.c., davanti al Pretore di Roma che, con decreto del 16 novembre 1998, ne ha sospeso l'efficacia ordinando lo svolgimento delle elezioni per la data originariamente fissata. Contro il decreto del Pretore è stata

proposta opposizione dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'ARAN, alla quale peraltro hanno aderito, costituendosi ad adiuvandum, i sindacati SNALS, CONFSAI, CGIL scuola e ANP-CIDA. In data 19 novembre 1998 il tribunale si è pronunciato sul reclamo suddetto disponendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Pretore e fissando al 26 novembre 1998 la nuova udienza per la decisione nel merito;

nel corso del giudizio è intervenuta un'intesa tra l'ARAN e le Confederazioni (tra cui la RDB CUB ricorrente) depositata all'udienza del 3 dicembre 1998 in base alla quale le parti hanno concordato lo svolgimento delle elezioni delle RSU per i giorni 25-28 gennaio 1999. A seguito di tale accordo tutte le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

per quanto concerne la prospettata coincidenza di date tra le elezioni delle RSU e le elezioni amministrative si evidenzia che per le elezioni delle prime sono state fissate le date del 18, 19, 20 novembre per i comparti « Ministeri », « Aziende autonome », « Enti pubblici non economici », mentre per comparti « Regioni ed autonomie locali », « Università » « Servizio sanitario nazionale » i giorni 23, 24 e 25 lasciando evidentemente liberi i giorni 21 e 22 novembre riservati alle elezioni amministrative, date peraltro vincolate dal termine previsto dal decreto legislativo n. 396/97, che all'articolo 8 fissa la data ultima del 29 novembre 1998 per lo svolgimento delle elezioni in esame;

successivamente, in data 22 gennaio u.s., in deroga a quanto previsto dal citato decreto n. 396/97, così come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 1999, che rinvia le elezioni delle rappresentanze unitarie, sulla base di accordi raggiunti tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del citato decreto legislativo n. 29/93;

tale decreto legge è stato adottato, come risulta chiaramente nella premessa del de-

creto stesso, sulla base del protocollo sottoscritto il 19 gennaio u.s. tra l'ARAN e le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONF-SAL, CISAL e UGL che nel Comparto « scuola » registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al novanta per cento del totale degli iscritti;

infatti per effetto dell'applicazione delle norme della legge n. 59/97, l'autonomia scolastica dovrà attuarsi mediante un ridimensionamento del numero degli istituti scolastici e il riconoscimento della funzione dirigenziale ai capi di istituto, i quali avranno, altresì, la titolarità sulla gestione delle relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto di lavoro di comparto per gli anni 1998-2001;

nel citato protocollo le Confederazioni sindacali hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel Comparto « scuola » e hanno concordato che le medesime vengano svolte dal 13 al 16 dicembre dell'anno 2000, periodo in cui dovrebbe essere già in vigore l'autonomia, a condizione che il Governo conceda la proroga, esclusivamente per il comparto in parola, dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali. Tale richiesta è stata recepita dal Governo così come riportato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge in questione.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

STORACE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante del trasferimento di lungodegenti dall'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma in una struttura privata non sanitaria, ubicata in via Monte S. Angelo n. 2 di Valmontone, comune della provincia romana;

il trasferimento dei malati lungodegenti, quattro donne anziane, è stato effettuato il 30 novembre 1995, senza alcun preavviso né alla Usl RM/G, né alla strut-

tura psichiatrica pubblica di Colleferro, che è dipendente anche per il territorio di Valmontone, nonostante la circolare regionale n. 15 del 26 marzo 1981 preveda espressamente quanto segue: « ... le dimissioni dei singoli ricoverati negli ospedali pubblici devono necessariamente essere concordate da parte del responsabile del reparto; predisposte e firmate dalle équipes dei centri di salute mentale del territorio nel quale il dimesso sarà accolto »;

pare che questi ultimi giorni stia per prendere vigore un progetto che prevede l'inserimento, per dimissione, nella struttura privata di Valmontone di altre persone, per un totale di venti pazienti psichiatrici lungodegenti, con varie problematiche internistiche;

la struttura di Valmontone è una struttura privata non sanitaria, diretta dalla signora Cesira Cenci, ed è definita come « pensione alloggio »;

risulta all'interrogante che il privato di cui si è fatto menzione è destinatario di finanziamenti regionali, afferenti al di fuori di specifici rapporti convenzionali, personalizzati su esplicita indicazione dei responsabili della USL/RM E, nel cui ambito è compreso l'ospedale Santa Maria della Pietà;

alla stessa struttura privata è stata assegnata un'infermiera dipendente dall'ospedale S. Maria della Pietà, la signora Scaccia Vincenza di Colleferro, che svolgerebbe tutto il suo orario di lavoro esclusivamente in detta struttura ed in completa autonomia, retribuita dalla USL di appartenenza, RM/E —;

per quali motivi siano stati trasferiti, ed altri tuttora siano in procinto di esserlo, i lungodegenti dall'ospedale S. Maria della Pietà alla struttura privata di Valmontone;

per quali ragioni gli ammalati lungodegenti non siano stati trasferiti in un'altra struttura pubblica;

per quale motivo, gli ammalati lungodegenti, che soffrono di disturbi psichiatrici, siano stati trasferiti in una pensione

alloggio anziani e non in una struttura psichiatrica specifica, anche in considerazione del fatto che i malati tuttora usano psicofarmaci;

per quali ragioni non sia stato concordato con il dipartimento di salute mentale di Colleferro, competente per il territorio della ex Usl RM/30, un progetto di dimissioni dei lungodegenti psichiatrici ai sensi della circolare regionale n. 15 del 26 marzo 1981, che prevede espressamente che le dimissioni devono essere concordate da parte del responsabile del reparto e predisposte e firmate dalle *equipes* dei centri di salute mentale del territorio nel quale il dimesso sarà accolto;

quali siano i criteri in base ai quali si sia scelta, rispetto ad altre, la struttura privata di Valmontone, appartenente alla società « Villa dei Castagni »;

con quale atto deliberativo i fondi regionali vengano utilizzati per corrispondere le rette richieste dalla suddetta struttura privata di Valmontone;

per quale motivo sia stata dislocata in tale struttura un'infermiera dipendente dell'ospedale pubblico di Roma Santa Maria della Pietà e retribuita dalla USL RM/E, che risulta essere l'unica figura professionale che con tale qualifica assicuri la necessaria assistenza ai malati, limitatamente al suo solo orario di lavoro, non collegato ad alcun controllo e coordinamento del territorio. (4-01262)

RISPOSTA. — *Dalle notizie pervenute per il tramite del Commissariato del Governo nella Regione Lazio, risulta che l'inserimento di lungodegenti dell'ex Ospedale Psichiatrico « Santa Maria della Pietà » di Roma nella Casa Alloggio « Villa dei Castagni » di Valmontone sia stato effettuato dopo una accurata preparazione dei pazienti individuati nel gruppo geriatrico.*

Il gruppo era costituito da persone (5 donne e 2 uomini) che non presentavano patologie di tipo psichiatrico che rendessero necessario il prosieguo della loro degenza presso i padiglioni psichiatrici del « Santa

Maria della Pietà », bensì accusavano disturbi tipici delle persone anziane.

Il progetto contempla l'inserimento di circa 10 pazienti.

Per alcuni di essi l'inserimento appare una libera scelta, in quanto risultavano dimessi già da tempo ed ospitati nell'ex Ospedale Psichiatrico, in attesa di una adeguata struttura alloggiativa mentre per i rimanenti la dimissione era legata all'avvio della nuova esperienza associativa.

Infatti, pur trattandosi di pazienti geriatrici, non si è ritenuto idoneo il ricorso alle strutture di lungodegenza pubblica, in quanto i loro bisogni non sono semplicemente di ordine sanitario, ma anche sociali, dal momento che essi presentano le capacità di esprimere le loro scelte e di soddisfare esigenze di natura affettiva e relazionale.

L'inserimento è avvenuto nel rispetto della Circolare Regionale n. 15 del 25 settembre 1996, che prevede collaborazione e disponibilità dei servizi territoriali psichiatrici al processo di superamento degli ospedali psichiatrici e che ha del tutto superato la Circolare Regionale n. 15 del 26 marzo 1981, che intendeva tutelare i pazienti da eventuali « dimissioni selvagge ».

La Casa Alloggio « Villa dei Castagni » di Valmontone non utilizza finanziamenti regionali: l'unica forma di pagamento si realizza mediante un assegno di deistituzionalizzazione.

Quanto all'attività svolta dalla Sig.ra Enza Scaccia, risulta che essa abbia curato, con disponibilità volontaria, l'inserimento dei primi 7 pazienti nella casa alloggio per un periodo di circa 30 giorni rientrando subito dopo a prestare la propria opera nel Comprensorio del « Santa Maria della Pietà ».

Un'équipe multidisciplinare della Direzione Tecnica di quest'ultimo ha effettuato una serie di visite periodiche presso la « Villa dei Castagni », constatando il raggiungimento, da parte dei pazienti inseriti di ottimi livelli di autonomia sul piano personale, sociale, affettivo e relazionale.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

STRAMBI e CANGEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri della funzione pubblica e degli affari regionali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le norme vigenti sulla rappresentanza sindacale prevedono elezioni di rappresentanza dei lavoratori del pubblico impiego per la contrattazione integrativa e l'accordo (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998) che fissa le regole generali e la data per lo svolgimento delle elezioni di pubblico impiego, prevede elezioni di rappresentanze sindacali unitarie scelte dai lavoratori per rappresentare i medesimi nelle trattative decentrate previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, definendo le stesse quali: « sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa » (articolo 2, comma 1), particolarmente nel caso di « amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche » (articolo 2, comma 1);

per il comparto scuola, il più grande del pubblico impiego, con poco meno di quindicimila istituzioni scolastiche, l'accordo intercompartimentale fissa per la scuola la data del 23 novembre 1998 per le predette elezioni e quella del 20 ottobre per la presentazione delle liste;

nel comparto scuola, il Contratto collettivo nazionale di lavoro non prevede alcuna trattativa sindacale a livello di singola istituzione scolastica e la singola scuola non è quindi sede di contrattazione decentrata;

la trattativa aperta fra l'Aran e le organizzazioni sindacali della scuola, atta a definire l'accordo specifico di comparto sulle modalità delle elezioni richiesto ai sensi dell'accordo intercompartimentale su richiamato, è allo stato attuale bloccata, non trovandosi un'intesa sulla definizione del livello decentrato presso il quale dovranno svolgersi le elezioni;

la trattativa medesima è in fase di stallo proprio perché, giustamente, la parte sindacale non è disponibile a sottoscrivere

un accordo che, prevedendo elezioni a livello di singola istituzione scolastica si dimostri perciò stesso una colossale beffa per i lavoratori della scuola, i quali verrebbero chiamati ad eleggere rappresentanti che si troverebbero nella situazione di non poter trattare su nulla, non prevedendo il Contratto collettivo nazionale di lavoro alcuna materia di trattativa appunto a livello di singola scuola;

il Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede unicamente due piani di trattativa decentrata; il livello di trattativa decentrata nazionale ed il livello di trattativa decentrata provinciale;

la parte pubblica è, per tramite dell'ARAN, parte attiva nella definizione del livello alle elezioni in parola;

è assai probabile che proprio all'Aran sia demandata la definizione di un lodo che dirima equamente la questione;

l'incertezza protrattasi sino alla data odierna sta creando forte malumore fra i lavoratori della scuola, che vedono avvicinarsi la scadenza per la presentazione delle liste (20 ottobre 1998) senza che sia dato loro sapere le modalità della presentazione delle stesse ed a quale livello vadano raccolte le firme dei presentatori;

un'equa concezione del diritto deve prevedere l'aderenza di elezioni così importanti — perché atte a definire la rappresentanza sindacale dei lavoratori — ad elementari criteri di oggettività e trasparenza e la possibilità reale per i lavoratori stessi, per tramite dei loro eletti, di contare realmente sul piano delle trattative sindacali in ambiti di contrattazione effettivamente previsti dal loro contratto nazionale —;

se abbiano impartito disposizioni all'Aran per garantire che nel comparto scuola siano rispettati gli ambiti contrattuali decentrati previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, prevedendo elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie per il livello di contrattazione decentrata nazionale o, in subordine, per la contrattazione decentrata provinciale;

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente per affrontare con necessaria sensibilità ed organicità la materia. (4-19864)

RISPOSTA. — Gli interroganti chiedono al Ministro per la funzione pubblica di conoscere le motivazioni del rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie delle istituzioni scolastiche

Nel merito si rappresenta che:

gli accordi integrativi relativi alle modalità di svolgimento delle elezioni delle RSU sono stati stipulati per i comparti: a) Ministeri; b) Enti Locali; c) Aziende; d) Enti pubblici non economici; e) Sanità;

si rileva tuttavia che la mancanza di tali accordi non è sufficiente a provocare un differimento delle elezioni. L'articolo 2 dell'accordo quadro dispone infatti che « entro cinque giorni dalla stipula dell'accordo... le organizzazioni possono chiedere per iscritto all'Aran di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche » conferendo natura ipotetica ed eventuale a tali accordi integrativi. L'ovvia conseguenza di tale norma è che non basta la mancata sottoscrizione degli accordi integrativi per giustificare un differimento delle elezioni, potendo queste ultime essere sospese solo nei casi in cui il mancato raggiungimento degli accordi integrativi sia giudicato, da una delle parti contrattuali, idoneo a pregiudicarne il regolare svolgimento;

non a caso, infatti, per quanto riguarda i comparti Università ed Enti di ricerca, pur non essendo stato stipulato nessun accordo integrativo, in mancanza di una specifica richiesta di differimento delle elezioni avanzata da una delle parti contrattuali, le medesime verranno regolarmente svolte;

solo per quanto riguarda il comparto « Scuola » l'intesa tra le Confederazioni firmatarie dell'accordo quadro e le organizzazioni di settore non era stata concordata e ne era stata data segnalazione dall'ARAN, con apposita nota inviata al Dipartimento della funzione pubblica in data 16 ottobre

1998. Il citato Dipartimento, così come operato precedentemente all'avvio della trattativa integrativa in esame e in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1998 della comunicazione congiunta ARAN — Confederazioni con il calendario elettorale, ha provveduto ad inserire nella G.U. del 19 ottobre 1998, n. 244 il comunicato relativo alla presa d'atto:

a) della conclamata mancanza di accordo tra ARAN e sindacati su aspetti determinanti della disciplina di raccordo;

b) del fatto che la mancanza di accordo si doveva ascrivere a divisioni interne al fronte sindacale;

c) della formale comunicazione dell'ARAN che, in mancanza di norme di raccordo, la consultazione elettorale non si sarebbe svolta legittimamente;

d) della conseguenziale rettifica, nel senso di cui ai punti precedenti, della menzionata comunicazione congiunta ARAN — Confederazioni con il calendario pubblicato nella G.U. n. 226/1998;

contestualmente il Dipartimento della funzione pubblica aveva invitato l'ARAN ad attivare immediatamente la speciale procedura contemplata nell'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 396/97 che consente la convocazione delle elezioni anche in mancanza di un accordo valido ed esecutivo;

per completezza occorre evidenziare che tale comunicato, come di tutta evidenza di natura meramente ricognitiva, è stato impugnato da due sigle sindacali ex articolo 700 c.p.c., davanti al Pretore di Roma che, con decreto del 16 novembre 1998, ne ha sospeso l'efficacia ordinando lo svolgimento delle elezioni per la data originariamente fissata. Contro il decreto del Pretore è stata proposta opposizione dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'ARAN, alla quale peraltro hanno aderito, costituendosi ad adiuvandum, i sindacati SNALS, CONFSAI, CGIL scuola e ANP-CIDA. In data 19 novembre 1998 il tribunale si è pronunciato sul reclamo suddetto disponendo la sospen-

sione dell'esecuzione dell'ordinanza del Pretore e fissando al 26 novembre 1998 la nuova udienza per la decisione nel merito;

nel corso del giudizio è intervenuta un'intesa tra l'ARAN e le Confederazioni (tra cui la RDB CUB ricorrente) depositata all'udienza del 3 dicembre 1998 in base alla quale le parti hanno concordato lo svolgimento delle elezioni delle RSU per i giorni 25-28 gennaio 1999. A seguito di tale accordo tutte le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

per quanto concerne la prospettata coincidenza di date tra le elezioni delle RSU e le elezioni amministrative si evidenzia che per le elezioni delle prime sono state fissate le date del 18, 19, 20 novembre per i comparti « Ministeri », « Aziende autonome », « Enti pubblici non economici », mentre per comparti « Regioni ed autonomie locali », « Università » « Servizio sanitario nazionale » i giorni 23, 24 e 25 lasciando evidentemente liberi i giorni 21 e 22 novembre riservati alle elezioni amministrative, date peraltro vincolate dal termine previsto dal decreto legislativo n. 396/97, che all'articolo 8 fissa la data ultima del 29 novembre 1998 per lo svolgimento delle elezioni in esame;

successivamente, in data 22 gennaio u.s., in deroga a quanto previsto dal citato decreto n. 396/97, così come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 1999, che rinvia le elezioni delle rappresentanze unitarie, sulla base di accordi raggiunti tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del citato decreto legislativo n. 29/93;

tale decreto legge è stato adottato, come risulta chiaramente nella premessa del decreto stesso, sulla base del protocollo sottoscritto il 19 gennaio u.s. tra l'ARAN e le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONF-SAL, CISAL e UGL che nel Comparto « scuola » registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al novanta per cento del totale degli iscritti;

infatti per effetto dell'applicazione delle norme della legge n. 59/97, l'autonomia scolastica dovrà attuarsi mediante un ridimensionamento del numero degli istituti scolastici e il riconoscimento della funzione dirigenziale ai capi di istituto, i quali avranno, altresì, la titolarità sulla gestione delle relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto di lavoro di comparto per gli anni 1998-2001;

nel citato protocollo le Confederazioni sindacali hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel Comparto « scuola » e hanno concordato che le medesime vengano svolte dal 13 al 16 dicembre dell'anno 2000, periodo in cui dovrebbe essere già in vigore l'autonomia, a condizione che il Governo conceda la proroga, esclusivamente per il comparto in parola, dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali. Tale richiesta è stata recepita dal Governo così come riportato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge in questione.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SUSINI, BIRICOTTI, MANZATO e STANISCI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la Commissione XXI dell'Ue ha proposto la modifica dell'articolo 5 comma 2 del regolamento (Cee) n. 2913 del 1992, come segue: « Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo la modalità della rappresentanza indiretta ai soli spedizionieri doganali. Delle modalità di applicazione possono essere previste secondo la procedura del comitato, tra l'altro al fine di garantire delle condizioni di accesso equivalente ai due modi di rappresentanza »;

attualmente agli Stati membri è riservato il diritto di attribuire una delle due rappresentanze previste dal suddetto articolo;

l'Italia ha previsto la rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali per la loro professionalità acquisita tramite un tirocinio professionale di formazione, convalidata dal rilascio di una patente previo esame promosso e tenuto presso il Ministero delle finanze, stante inoltre il gradimento dell'amministrazione finanziaria;

questa proposta di modifica comporta di fatto la cancellazione di una categoria di lavoratori professionisti di cui almeno l'80 per cento alle dirette dipendenze dei soggetti imprenditoriali del settore. Infatti, stante la responsabilità solidale con il mandante prevista dalla rappresentanza indiretta, anche gli spedizionieri doganali sceglieranno la rappresentanza diretta, ove questa responsabilità non si concretizza, non come iscritti all'albo professionale, ma in virtù di una speciale procura come tutti coloro che opereranno per questa forma di rappresentanza;

tale modifica va a colpire fortemente una categoria di lavoratori determinando la diminuzione del loro campo di attività con notevoli ricadute negative sul piano occupazionale;

l'amministrazione finanziaria non avrebbe più un interlocutore responsabile solidalmente con il mandante rappresentato, per il ricorso generalizzato di tutti verso la rappresentanza diretta;

anche gli stessi importatori esportatori sarebbero direttamente i soli responsabili dell'operato dei loro rappresentanti non qualificati per mancanza di professionalità;

presumibilmente, potrà verificarsi un aumento di evasione e di truffe da parte di sedicenti imprese a responsabilità limitata nel settore *import-export* con la rappresentanza diretta, colpendo specialmente il settore Iva —;

se sia dell'avviso che questa iniziativa restringa il diritto di scelta degli Stati membri, in quanto prescrive l'adozione di un determinato tipo di rappresentanza, senza tener conto delle loro condizioni interne;

se ritenga che sia in contrasto con gli obiettivi del Governo impegnato a rilanciare l'occupazione e lo sviluppo economico;

se invece ritenga di intervenire tempestivamente per il mantenimento delle attuali norme comunitarie in materia di rappresentanza in dogana, che sono in linea con la libera concorrenza e che permettono una più opportuna e garantistica forma di attuazione dell'espletamento delle formalità doganali. (4-18471)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole lamenta che la modifica dell'articolo 5, comma 2, del regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, concernente la rappresentanza doganale, presentata recentemente dalla Commissione UE al Parlamento Europeo ed al Consiglio, possa colpire fortemente una categoria di lavoratori determinando la diminuzione del loro campo di attività con notevoli ricadute sul piano occupazionale.

Pertanto, la S.V. Onorevole chiede all'Amministrazione finanziaria di intervenire tempestivamente per il mantenimento delle attuali norme comunitarie in materia di rappresentanza in dogana.

Al riguardo, il Dipartimento delle Dogane ha osservato che la motivazione addotta dalla Commissione sulla possibilità di togliere ogni facoltà di scelta agli Stati membri della modalità di rappresentanza da riservare tende a responsabilizzare maggiormente una categoria di professionisti specializzati del settore, atteso che, a seguito di una ricognizione dell'esercizio della riserva operata da alcuni Stati membri, essa sarebbe pervenuta alla convinzione che tale esercizio è sempre più dissociato da ogni responsabilità finanziaria dell'intermediario, determinando di conseguenza una limitazione del principio della libera prestazione dei servizi e falsando la libera concorrenza.

Ciò posto, l'Amministrazione doganale italiana concorda, tuttavia, con le osservazioni formulate dalla S.V. Onorevole nell'ipotesi però in cui l'obiettivo perseguito dalla Commissione fosse quello di libera-

lizzare la rappresentanza in dogana al punto tale che, rendendo la rappresentanza diretta aperta a tutti, la stessa diventerebbe un vuoto esercizio di stile privo di conseguenze sul piano pratico.

Qualora, infatti, venisse consentito a chiunque di operare in dogana secondo la modalità della rappresentanza diretta, risulterebbe di fatto superflua ogni qualificazione professionale per l'esercizio di tale attività, con grave pregiudizio non solo per la categoria degli spedizionieri doganali, ma anche con gravi pregiudizi per la salvaguardia erariale. È, inoltre, evidente che gli stessi spedizionieri doganali non avrebbero alcun interesse ad avvalersi della rappresentanza indiretta (pur loro riservata) e sarebbero indotti ad agire come rappresentanti diretti evitando in tal modo di divenire obbligati solidali.

Appare, quindi, del tutto inutile, se non addirittura incoerente, mantenere in piedi una riserva della rappresentanza indiretta destinata a restare completamente inutilizzata.

Per tali motivi, il Dipartimento delle Dogane ritiene non opportuna la modifica dell'articolo 5, paragrafo 2, in quanto la nuova formulazione proposta non appare in ogni caso migliorativa della attuale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TERZI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in questo periodo gli automobilisti italiani stanno regolarizzando la loro posizione con la «tassa di possesso» pagando i bolli delle loro autovetture nei vari uffici postali;

l'importo dell'esazione deve essere «arrotondato», in base all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, alle mille lire superiori;

se quanto derivato da questi «arrotondamenti» sia regolarmente iscritto nel bilancio dello Stato, in quale capitolo e sotto quale voce;

come la cifra sia stata finora impiegata. (4-15091)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. onorevole, in relazione al pagamento della tassa automobilistica il cui importo deve essere arrotondato alle cento lire superiori (articolo 9 decreto legge 26 maggio 1978, n. 216), chiede di conoscere se quanto derivato da questi arrotondamenti sia regolarmente iscritto nel bilancio dello Stato nonché come detti importi siano stati finora impiegati.*

Come è noto, fino al 31 dicembre 1997, la materia era regolata dall'articolo 9, terzo comma del decreto-legge 26 maggio 1998, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1997, n. 388, il quale stabiliva che l'ammontare degli importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, sopratassa diesel e abbonamento all'autoradiotelevisione andava arrotondato alle cento lire superiori. Detto arrotondamento andava imputato a tasse automobilistiche (capitolo di entrata n. 1218) nel caso in cui il versamento riguardava questo tributo o, cumulativamente, tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio (quest'ultimo soppresso dall'articolo 17, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449): a tassa di concessione governativa nell'ipotesi che il versamento si riferiva soltanto all'abbonamento all'autoradio.

Dal 1° gennaio 1998, il citato articolo 9 del DL. 216 non trova più applicazione in quanto, secondo le previsioni della menzionata legge n. 449 del 1997 (articolo 17, comma 8) gli importi delle tasse automobilistiche devono essere arrotondate alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento e per eccesso se è superiore.

I nuovi arrotondamenti seguono, comunque, il tributo e sono imputati al capitolo di entrata n. 1218.

Diretto beneficiario degli stessi arrotondamenti è, quindi, il titolare del tributo (Stato o Regione a statuto ordinario).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VALPIANA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prescrive il visto di esecutorietà dei ruoli di contribuenza «...previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo...»;

in territorio di San Martino Buon Albergo e di Montorio — Verona circa la metà dei proprietari degli immobili sono esclusi dai ruoli di contribuenza emessi dal consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà, nonché la strada statale n. 11, l'autostrada A4 e la linea ferroviaria Verona-Venezia, mentre sono gravate dal contributo consortile le strade comunali e provinciali;

di conseguenza la quota di riparto della spesa consortile, di cui all'articolo 860 del codice civile, viene di fatto raddoppiata a carico dei consorziati inclusi nei ruoli;

alcune centinaia di contribuenti consortili sono ricorsi al tribunale civile di Verona contro il tributo, ritenuto indebitamente imposto e riscosso, visti i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenze n. 5520 del 1991, n. 7322 del 1993, n. 8957 del 1996 e n. 8960 del 1996;

nella emissione dei ruoli di contribuenza il consorzio Zerpano Adige non ha ottemperato alle prescrizioni di cui al regio decreto n. 215 del 1933, che all'articolo 3 prevede che «con decreto si provvede ... a delimitare il territorio gravato dall'onere del contributo nella spesa» (perimetro di contribuenza); all'articolo 10, che «il perimetro di contribuenza, di cui all'articolo 3, è reso pubblico col mezzo di trascrizione»; all'articolo 16, che «la dichiarazione di ultimazione della bonifica» è fatta con decreto dell'ispettore agrario compartimentale; all'articolo 17, che gli oneri «sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto»;

il consorzio ha ommesso di notificare l'avviso di accertamento del tributo con i dovuti riferimenti normativi per la determinazione del medesimo tributo e le modalità per eventuali ricorsi (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e legge n. 241 del 1990, articolo 3, comma 4, in quanto si tratta di un procedimento amministrativo);

cartella esattoriale ed avviso di mora non contengono alcun riferimento al tributo del consorzio di bonifica e tanto meno le modalità per eventuali ricorsi alla commissione tributaria provinciale;

in virtù del «visto di esecutorietà», il servizio riscossioni della Cariverona Banca spa attribuisce efficacia esecutiva all'avviso di mora per effettuare, con l'ausilio dei carabinieri, anche l'espropriazione forzata avverso i consorziati morosi;

al fine dell'espropriazione forzata, l'efficacia esecutiva del titolo è attribuita espressamente dall'articolo 474 del codice di procedura civile;

la legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) affida al concessionario la riscossione coattiva di imposta, tasse, tributi ed altre entrate espressamente indicate agli articoli 2, 67, 68 e 69, dai quali è escluso il contributo di bonifica consortile;

il procedimento di espropriazione forzata per le imposte non pagate «è disciplinato dal codice di procedura civile» a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 —;

quali iniziative intenda adottare:

a) perché sia revocato il invio di esecutività dei ruoli emessi dal consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà relativamente ai contribuenti dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona-Montorio, in quanto privi dei profili di regolarità dell'iter procedurale;

b) perché sia verificata la sussistenza dei «profili della regolarità dell'iter

procedurale di formazione ai ruoli medesimi», citati nella risposta del 30 giugno 1997 e la loro conformità in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, articolo 3, comma 4;

c) perché cessino le illegali riscossioni coattive messe in atto dal concessionario Cariverona Banca spa, in quanto prive di presupposto ai sensi e per gli effetti della succitata normativa e del codice di procedura civile. (4-12549)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che sono state emesse cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà nei confronti di circa la metà dei proprietari degli immobili siti nel territorio di San Martino Buon Albergo e di Montorio (in provincia di Verona), prive dei dovuti riferimenti normativi per la determinazione del relativo tributo consortile iscritto a ruolo, nonché delle modalità di presentazione di eventuali ricorsi, chiede di conoscere, tra l'altro, quali iniziative si intendano adottare ai fini della revoca dell'esecutività di tali ruoli emersi dal suddetto consorzio di bonifica.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernente i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VASCON, ANGHINONI, DOZZO, LEMBO e ORESTE ROSSI. — Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

come appreso da diversi organi di stampa, la direzione per l'agricoltura di Tirana denuncia il furto di sessanta tori custoditi in un laboratorio di ricerca;

sempre la direzione per l'agricoltura precisa che gli stessi sono affetti da « antrax », una malattia che può contagiare con un semplice contatto e che, attraverso la ingestione delle carni, può provocare la morte;

se tali notizie non dovessero corrispondere a verità, il comportamento dei quotidiani *La stampa* ed *Il Giornale*, che le hanno diffuse il 19 marzo 1997, sarebbe senz'altro da stigmatizzare, rendendosi necessaria almeno una smentita in termini assai solleciti —:

nel caso in cui le notizie rispondesero al vero, se intendano adottare misure

tali da impedire l'eventuale ingresso in territorio nazionale di tali animali.

(4-08618)

RISPOSTA. — *In merito ai rischi segnalati nell'interrogazione parlamentare, in esame, questo Ministero intende assicurare che non sussiste alcun pericolo per il settore zootecnico e per il consumatore italiano, derivante da casi di carbonchio ematico segnalati in Albania, in quanto l'introduzione in Italia di animali vivi aftosensibili, compresa la specie bovina, nonché dei prodotti derivanti da tali animali, provenienti dall'Albania, è da tempo vietata per effetto delle*

disposizioni impartite con telegramma 600.3/343/29/4124 del 7 giugno 1996, con cui è stata data tempestiva attuazione, nel nostro Paese, alla decisione di divieto espressa dal Comitato Veterinario Permanente di Bruxelles nel corso della seduta del 5-6 giugno 1996.

Le determinazioni convenute a livello europeo (Decisione della Commissione 96/967/CE) sono state notificate il successivo 19 giugno.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.